

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 147° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 marzo 2006

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 87. Sentenza 6 - 10 marzo 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Pluralità di questioni - Decisione parziale - Riserva di separate pronunce sulle ulteriori questioni.

Farmacia - Gestione provvisoria di sedi farmaceutiche - Sanatoria con assegnazione al gestore provvisorio della relativa titolarità - Requisiti, criteri e modalità del procedimento regionale finalizzato alla concessione del beneficio - Ricorso delle Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna - Previsione da parte del legislatore statale di norme di dettaglio con lesione della competenza legislativa concorrente delle Regioni nella materia della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.

– Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 46.

– Costituzione, art. 117, terzo e quarto comma

Pag. 13

N. 88. Sentenza 6 - 10 marzo 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Pluralità di questioni - Decisione parziale - Riserva di separate pronunce sulle ulteriori questioni.

Amministrazione pubblica - Autorizzazione all'assunzione di personale a tempo indeterminato - Modalità e limiti - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Lesione della potestà legislativa primaria della Regione ricorrente in materia di «ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione» - Illegittimità costituzionale in parte qua.

– Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 103.

– Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numero 1), 8 e 48 e seguenti; legge costituzionale 2001, n. 3, art. 10

» 18

N. 89. Sentenza 6 - 10 marzo 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Intervento in giudizio - Soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi - Inammissibilità.

Oggetto del conflitto - Atto non incluso nella delibera di autorizzazione della Giunta regionale - Esclusione.

– Parere del Consiglio di Stato n. 767 del 2002.

Porti - Concessioni sui beni del demanio marittimo portuale - Note ministeriali di riassunzione in capo allo Stato delle relative competenze con specifico riguardo al porto di Viareggio - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana - Lesione delle attribuzioni regionali - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione - Annullamento degli atti impugnati.

– Note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, in data 12 e 26 febbraio 2003; note dello stesso Ministero, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 31 gennaio e 4 febbraio 2003.

– Costituzione, artt. 117 e 118

» 21

N. 90. Sentenza 6 - 10 marzo 2006.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Individuazione del *thema decidendum* - Riferimento agli specifici contenuti delle censure.

Porti - Concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici della Regione Campania - Nota ministeriale di attribuzione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto di Napoli delle relative competenze amministrative - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania - Lesione delle attribuzioni legislative e amministrative regionali - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione - Annullamento dell'atto impugnato.

- Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 12 marzo 2003.
- Costituzione, artt. 117 e 118

Pag. 28

N. 91. Ordinanza 6 - 10 marzo 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Morte della parte costituita - Conoscenza acquisita nel processo indipendentemente dalla dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del suo procuratore - Obbligo per il giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione alla costituzione volontaria di uno dei coeredi - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 300.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 34

N. 92. Ordinanza 6 - 10 marzo 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Prova - Integrazione istruttoria - Assunzione di nuove prove - Contestato potere del giudice di ammettere non solo prove sopravvenute ma anche prove in deroga al regime delle decadenze processuali, mancata previsione per le parti del diritto di controdedurre nuove o contrarie prove, esame di persona disposto d'ufficio e condotto dal presidente - Denunciata lesione dei principi del giusto processo, di terzietà e imparzialità del giudice - Questione contraddittoria e ipotetica, avvenuta applicazione di una delle norme censurate, nonché censura di norma che non rileva nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Cod. proc. pen., art. 507; norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, art. 151, comma 2.
- Costituzione, art. 111

» 35

N. 93. Ordinanza 6 - 10 marzo 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro e occupazione - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Importo calcolato con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la constatazione della violazione - Denunciata irragionevole equiparazione di situazioni diseguali, mancata valutazione della effettiva durata della condotta antigiuridica, lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.l. 22 febbraio 2002, n. 12 (convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73), art. 3, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 38

N. 94. Ordinanza 6 - 10 marzo 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giurisdizione - Controversie riguardanti le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate per l'impiego di lavoratore irregolare - Attribuzione alla giurisdizione tributaria - Denunciata violazione del divieto di estendere la giurisdizione dei giudici speciali «a materie diverse da quelle ad esse destinate» - Questione sollevata senza aver previamente accertato l'impossibilità di seguire una interpretazione costituzionalmente corretta della norma censurata - Manifesta inammissibilità.

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1.
- Costituzione, art. 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria

Pag. 41

N. 95. Ordinanza 6 - 10 marzo 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Banca e istituti di credito - Cartolarizzazione dei crediti - Cessione del credito senza il consenso del debitore - Denunciata lesione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, irrazionalità e lesione del principio di eguaglianza con riferimento alla cessione dei crediti verso lo Stato, alla cessione del contratto e alla disciplina sulla riservatezza dei dati, lesione del principio di parità delle parti nel processo - Manifesta infondatezza delle questioni.

- Cod. civ., art. 1260, primo comma; d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 58, commi 2, 3 e 4; legge 30 aprile 1999, n. 130, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 41.

Banca e istituti di credito - Cartolarizzazione dei crediti - Cessione del credito senza il consenso del debitore - Denunciata lesione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, irrazionalità e lesione del principio di eguaglianza con riferimento alla cessione dei crediti verso lo Stato, alla cessione del contratto e alla disciplina sulla riservatezza dei dati, lesione del principio di parità delle parti nel processo - Censura di norma non applicabile nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 41, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, 41 e 111

» 44

N. 96. Ordinanza 6 - 10 marzo 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente a punti - Impossibilità di identificare il conducente al momento dell'accertamento dell'illecito - Decurtazione del punteggio dalla patente di guida del proprietario del veicolo - Denunciata irragionevolezza, lesione del diritto di difesa e del principio della responsabilità personale - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-bis, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27

» 48

N. 97. Ordinanza 6 - 10 marzo 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Accertamento delle violazioni amministrative - Impossibilità di identificare il conducente al momento dell'accertamento dell'illecito - Obbligo del conducente di fornire i dati del trasgressore - Denunciata limitazione della libertà di autodeterminazione, discriminazione in base al reddito, compressione della tutela giurisdizionale - Censura di norma inconferente - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 180, comma 8.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24

» 51

N. 98. Ordinanza 6 - 10 marzo 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Evasione - Delitto commesso da persona assoggettata a provvedimento restrittivo per un reato dal quale è stata poi assolta con sentenza divenuta irrevocabile - Denunciata disparità di trattamento in danno del cittadino ingiustamente detenuto, compressione della libertà personale, della libertà di circolazione e soggiorno, del diritto di difesa, violazione dei diritti dell'imputato e dei principi del giusto processo - Questione meramente interpretativa con *petitum* ambivalente e indeterminato - Manifesta inammissibilità.

- Cod. pen., art. 385.
- Costituzione, artt. 3, 13, 16, 24, 27 e 111 Pag. 54

N. 99. Ordinanza 6 - 10 marzo 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporto pubblico locale - Servizio di taxi e di noleggio in ambito regionale - Norme della Regione Basilicata - Esame di idoneità - Requisito di ammissione - Residenza nella Regione - Ricorso del Governo - Intervenuta abrogazione della norma impugnata - Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione della parte resistente - Estinzione del processo.

- Legge Regione Basilicata 27 gennaio 2005, n. 5, art. 25, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, primo comma, e 120; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25 » 56

N. 100. Ordinanza 6 - 10 marzo 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Instaurazione del giudizio - Comunicazione del ricorso, a cura della segreteria del TAR, all'amministrazione convenuta, in luogo della notifica del ricorso all'amministrazione da parte del ricorrente - Denunciata inadeguatezza della comunicazione ad assicurare il rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.

- R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 91.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma » 57

N. 101. Ordinanza 6 - 10 marzo 2006.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Tribunale regionale delle acque pubbliche - Sentenza di primo grado - Automatica efficacia esecutiva - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto alle sentenze emesse dai tribunali ordinari, compressione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- R.D. 11 novembre del 1933, n. 1775, art. 205, primo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 60

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 20. Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 2006 (della Regione Emilia-Romagna).

Porti e aeroporti civili - Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Determinazione dei diritti aeroportuali, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti ministeriali distinti per singoli aeroporti - Introduzione di un meccanismo di calcolo per la determinazione dei diritti («price cap»), nonché per la variazione annuale massima ad essi applicabile - Soppressione della maggiorazione del 50% dei diritti aeroportuali sui voli notturni - Determinazione semplificata dei medesimi per aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unità carico - Riduzione dei canoni di concessione demaniale dovuti dai gestori allo Stato del 75% fino alla data di introduzione del nuovo sistema di determinazione dei diritti aeroportuali - Ulteriore riduzione del 10% dei diritti aeroportuali per i gestori non dotati di contabilità analitica - Prevista determinazione con successivi decreti ministeriali delle nuove misure dei diritti aeroportuali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza regionale concorrente in materia di porti e aeroporti in ragione anche della partecipazione azionaria della regione alla S.p.A di gestione dell'aeroporto di Bologna (9%) - Denunciata assenza di titoli giustificativi dell'intervento statale come previsto dalla giurisprudenza costituzionale in materia di Titolo V (sent. n. 282/2002) - Denunciata determinazione dei diritti aeroportuali attraverso la riduzione del canone demaniale senza un reale scopo di regolazione del medesimo - Illegittima commistione fra attività commerciali svolte in regime di concorrenza e attività aeroportuali svolte in base alla concessione demaniale con conseguente consistente riduzione delle entrate spettanti alle società di gestione - Violazione delle norme comunitarie relative all'apertura dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra - Mancata evidenziazione dei presupposti che giustificano la c.d. «chiamata in sussidiarietà» dell'Amministrazione statale - Lamentati effetti distorsivi sulla concorrenza - Violazione del principio di libertà d'iniziativa economica - Mancato rispetto delle procedure di leale collaborazione, della previa intesa e del confronto con le Regioni.

- Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, artt. 11-*nonies* e 11-*decies*, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 11, 41, 117, comma primo, e 118

Pag. 63

- N. 21. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 febbraio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Lavoro e occupazione - Norme della Regione Sardegna - Profili formativi dei contratti di apprendistato - Previsione che la formazione teorica venga svolta, in prevalenza, esternamente all'azienda - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata incidenza sulle materie della istruzione e dell'ordinamento civile rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale - Previsione di principi fondamentali nella materia del lavoro assegnata alla legislazione concorrente - Contrasto con la normativa statale in materia.

- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20, art. 38, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *n)* ed *l)*, e terzo; legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 2, comma 1, lett. *b)*; decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 49, comma 4, lett. *a)*.

Lavoro e occupazione - Norme della Regione Sardegna - Previsione del coinvolgimento delle Università, insieme ad altri soggetti, nel sistema dei servizi per il lavoro - Previsione della partecipazione delle stesse nella Commissione regionale e nelle Commissioni provinciali per i servizi e le politiche del lavoro - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata mancata previsione del previo accordo con le Università - Incidenza sull'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta - Invasione in materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20, artt. 5, commi 1 e 3, 8, comma 3, lett. *e)*, e 11, comma 6, lett. *e)*.
- Costituzione, art. 33, comma sesto

» 69

- N. 22. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 febbraio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Professioni - Regione Marche - Istituzione del registro degli amministratori di condominio - Subordinazione dell'iscrizione al possesso di un attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione a seguito di superamento di esame dopo un apposito corso di formazione e all'iscrizione in diversi ed ulteriori albi professionali - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28, artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo

Pag. 72

- N. 23. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 febbraio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Commercio - Norme della Regione Umbria attuative del d.lgs. n. 114/1998 - Superficie occupata da esercizi di vicinato e medie strutture di vendita nell'ambito delle grandi strutture di vendita realizzate nella forma del centro commerciale - Riserva del cinquanta per cento agli operatori presenti sul territorio regionale da almeno cinque anni che ne facciano richiesta entro sei mesi dall'autorizzazione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata lesione della libera concorrenza - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e libertà di iniziativa economica - Disparità di trattamento tra aziende già attive sul territorio regionale e soggetti provenienti da altri territori italiani o stranieri - Violazione del principio di eguaglianza - Limitazione del diritto di tutti i cittadini ad esercitare la propria attività nella Regione Umbria - Contrasto con le norme comunitarie sul diritto di stabilimento.

- Legge della Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26, art. 2, comma 1 (sostitutivo del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24).
- Costituzione, artt. 3, 117, comma secondo, lett. e), e 120; Trattato istitutivo della Comunità europea, artt. 39 e 43; Regolamento CEE 15 ottobre 1968, n. 1612/68, art. 3.

Commercio - Norme della Regione Umbria attuative del d.lgs. n. 114/1998 - Priorità tra domande concorrenti (con e senza titolo di priorità) - Previsto criterio della titolarità di altre grandi strutture di vendita nella Regione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata lesione della libera concorrenza - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e libertà di iniziativa economica - Disparità di trattamento tra aziende già attive sul territorio regionale e soggetti provenienti da altri territori italiani o stranieri - Violazione del principio di eguaglianza - Limitazione del diritto di tutti i cittadini ad esercitare la propria attività nella Regione Umbria - Contrasto con le norme comunitarie sul diritto di stabilimento.

- Legge della Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26, art. 10, commi 3 e 4 (l'uno sostitutivo del comma 4, l'altro aggiuntivo del comma 4-bis dell'art. 14 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24).
- Costituzione, artt. 3, 117, comma secondo, lett. e), e 120; Trattato istitutivo della Comunità europea, artt. 39 e 43; Regolamento CEE 15 ottobre 1968, n. 1612/68, art. 3.

Commercio - Norme della Regione Umbria attuative del d.lgs. n. 114/1998 - Ampliamento di superficie di grande struttura di vendita o di centro commerciale destinato esclusivamente alla vendita di prodotti tipici umbri - Prevista concessione nel limite massimo del dieci per cento della superficie già autorizzata, con divieto di utilizzare la superficie aggiuntiva per la vendita di prodotti diversi da quelli tipici regionali - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata lesione della libera concorrenza - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e libertà di iniziativa economica - Disparità di trattamento tra aziende già attive sul territorio regionale e soggetti provenienti da altri territori italiani o stranieri - Violazione del principio di eguaglianza - Limitazione del diritto di tutti i cittadini ad esercitare la propria attività nella Regione Umbria - Contrasto con le norme comunitarie sul diritto di stabilimento.

- Legge della Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26, art. 11, comma 1 (sostitutivo del comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24).
- Costituzione, artt. 3, 117, comma secondo, lett. e), e 120; Trattato istitutivo della Comunità europea, artt. 39 e 43; Regolamento CEE 15 ottobre 1968, n. 1612/68, art. 3

Pag. 74

- N. 24. Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Imposte e tasse - Norme della Regione Emilia-Romagna in materia di tassa automobilistica - Estensione del regime agevolativo previsto dall'Allegato 1 tariffa C) al d.P.R. n. 39/1953 alla più ampia categoria degli «autoveicoli» adibiti a scuola guida invece che alle sole «autovetture» destinate al medesimo uso come previsto dal predetto allegato - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata carenza di potere delle Regioni di disporre estensioni - Violazione della potestà legislativa statale in materia tributaria e di coordinamento finanziario - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 455/2005, 311/2003, 297/2003 e 296/2003.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23, art. 5.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e) e 119, in relazione all'Allegato 1, tariffa c), al d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.

Imposte e tasse - Norme della Regione Emilia-Romagna concernenti il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - Termine di decadenza quinquennale relativo all'accertamento delle violazioni - Decorrenza, nel caso in cui venga esercitata l'azione penale, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata irragionevolezza del differimento del termine - Mancato rispetto del principio generale di separazione fra accertamenti tributari e accertamenti giudiziari penali - Contrasto con i principi ispiratori dello Statuto dei diritti del contribuente - Violazione del principio del legittimo affidamento del cittadino e, del divieto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza in relazione alla pretesa tributaria - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia tributaria ed in materia di ordinamento penale e giustizia amministrativa - Violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23, art. 6, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 117, comma secondo, lett. e), e lett. i) (*recte*: lett. l), e 119.

» 76

- N. 25. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Pesca - Pesca ed acquacoltura - Norme della Regione Toscana di disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi di sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura - Attribuzione alla Regione della titolarità della funzione di rilascio delle licenze di pesca - Disciplina degli aspetti organizzativi (individuazione degli organi preposti al rilascio) e amministrativi (regolamentazione delle relative procedure) - Riconoscimento e disciplina regionale del distretto di pesca - Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Mancata determinazione univoca dell'ambito di applicazione della disciplina regionale - Contrasto con il fondamentale e generale limite territoriale delle competenze legislative regionali - Non consentita adozione di discipline più favorevoli agli imprenditori localizzati nel territorio regionale - Indebita regionalizzazione dei distretti di pesca - Mancato riferimento ad ogni forma di intesa Stato-Regioni - Violazione della competenza esclusiva statale nelle materie dei «rapporti internazionali» e dei «rapporti con l'Unione europea» - Violazione di norme statali interposte - Violazione della «tutela della concorrenza» - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Violazione dei principi (di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) che legittimano l'attribuzione allo Stato di funzioni amministrative per assicurarne l'esercizio unitario - Violazione dei principi in materia di libera circolazione di persone e cose - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 198/2004.

- Legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, artt. 1, comma 2; 3 e 7, commi 7 e 8; 10, 11, 12, 13, 14, 18 e 19.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. a), lett. e) e lett. s), 118, primo comma, e 120, primo comma; legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), art. 1, commi 366 e 367; decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, art. 4.....

Pag. 79

- N. 26. Ricorso per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme in materia di Piano territoriale regionale - Ripartizione tra la Regione e le associazioni di comuni di tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle intermedie e sovracomunali - Conseguente esclusione di qualsiasi intervento qualificato delle Province nell'ambito delle procedure di approvazione ed adozione del Piano Territoriale, nonché nelle costituenti Società di trasformazione urbana - Prevista possibilità per la Regione, nelle more dell'approvazione del Piano, di adottare norme di salvaguardia delle aree soggette a vincolo paesaggistico, senza alcuna partecipazione dell'ente intermedio - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione dell'autonomia costituzionale delle Province - Violazione della sfera di competenza statale in materia di tutela del paesaggio e di governo del territorio.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30, artt. 1, 4, 8, 11 e 12.
- Costituzione, artt. 5, 114, 117, comma secondo, lett. s), terzo, e 118, commi primo e secondo; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia artt. 4, comma 1, e 59.....

» 82

- N. 27. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Sanità pubblica - Regione Toscana - Incarichi di direzione delle strutture organizzative sanitarie conferite ai dirigenti sanitari ed incarichi conferiti al personale universitario (professori e ricercatori) - Previsione, con norma di interpretazione autentica, della subordinazione rispettivamente al rapporto di lavoro esclusivo e all'esercizio dell'attività assistenziale esclusiva - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia - Violazione della riserva di legislazione statale in materia di ordinamento civile - Irragionevolezza - Ingiustificato deterioro trattamento dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro non esclusivo - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Toscana 14 dicembre 2005, n. 67, art. 6.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l), e terzo

» 84

N. 61. Ordinanza del Tribunale di Bari del 23 dicembre 2005.

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Ingiustificata deroga al principio della retroattività della legge penale più favorevole al reo - Disparità di trattamento tra cittadini - Violazione del principio di ragionevolezza.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3

Pag. 85

N. 62. Ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Livorno del 7 gennaio 2006.

Ordinamento penitenziario - Concessione dei permessi premio ai recidivi reiterati - Modifiche normative comportanti un aumento della soglia di pena per l'accesso al beneficio - Applicabilità anche ai condannati per delitti commessi prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di irretroattività della legge penale.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-*quater*, inserito dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 25, comma secondo.

Ordinamento penitenziario - Permessi premio ai recidivi reiterati - Concessione ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 251/2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto - Mancata previsione - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-*quater*, inserito dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 27, comma terzo

» 88

N. 63. Ordinanza del Giudice di pace di Pisa del 22 novembre 2005.

Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Configurazione dell'omessa comunicazione come fattispecie di violazione amministrativa - Sostanziale imposizione di un obbligo di denuncia o testimonianza in relazione a meri illeciti amministrativi - Difetto di ragionevolezza - Contrasto con il principio *nemo tenetur se detegere*, operante nel sistema sanzionatorio amministrativo - Richiamo alla sent. n. 27/2005 della Corte costituzionale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2 (introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, lett. *b*, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214), in combinato disposto con l'art. 180, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo

» 91

N. 64. Ordinanza del Tribunale di Trieste del 26 ottobre 2005.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Lesione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*ter*, primo periodo, sostituito dall'art. 1, comma 5-*bis* del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo

» 94

N. 65. Ordinanza del Tribunale di Verona del 14 ottobre 2005.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni anziché una pena equiparabile a quella prevista dagli artt. 650 cod. pen., 157 del T.U.P.S. e 2 della legge n. 1423/1956 - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Non giustificata uguaglianza di trattamento tra fattispecie dissimili - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27

Pag. 97

N. 66. Ordinanza del Tribunale di Verona del 31 ottobre 2005.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni anziché una pena equiparabile a quella prevista dagli artt. 650 cod. pen., 157 del T.U.P.S. e 2 della legge n. 1423/1956 - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Non giustificata uguaglianza di trattamento tra fattispecie dissimili - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27

» 99

N. 67. Ordinanza del Tribunale di Verona del 31 ottobre 2005.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni anziché una pena equiparabile a quella prevista dagli artt. 650 cod. pen., 157 del T.U.P.S. e 2 della legge n. 1423/1956 - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Non giustificata uguaglianza di trattamento tra fattispecie dissimili - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27

» 102

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 87

Sentenza 6 - 10 marzo 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Pluralità di questioni - Decisione parziale - Riserva di separate pronunce sulle ulteriori questioni.

Farmacia - Gestione provvisoria di sedi farmaceutiche - Sanatoria con assegnazione al gestore provvisorio della relativa titolarità - Requisiti, criteri e modalità del procedimento regionale finalizzato alla concessione del beneficio - Ricorso delle Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna - Previsione da parte del legislatore statale di norme di dettaglio con lesione della competenza legislativa concorrente delle Regioni nella materia della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 46.
- Costituzione, art. 117, terzo e quarto comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), promossi con ricorsi delle Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto e Emilia Romagna, notificati il 12, il 19 e il 21 marzo 2003 e depositati in cancelleria il 20, il 25 e il 27 marzo 2003 e iscritti ai numeri 28, 29, 31 e 32 del registro ricorsi 2003.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 2005 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi gli avvocati Sandro Pasquali per la Regione Abruzzo, Lucia Bora e Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con distinti ricorsi, ritualmente notificati e depositati, le Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).

1.1. — Il primo comma dell'art. 46 della legge n. 3 del 2003 prevede che «i farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di

cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'art. 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica».

I successivi commi prevedono delle limitazioni soggettive alla applicazione del suddetto beneficio (comma 2) e disciplinano le modalità del procedimento regionale finalizzato alla concessione dello stesso (commi 3 e 4).

1.2. — Le Regioni Abruzzo e Veneto lamentano la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ascrivendo la disciplina in questione alla materia di competenza legislativa concorrente della tutela della salute e sostenendo che la disposizione impugnata non affermerebbe alcun principio fondamentale ma avrebbe carattere dettagliato ed in tal senso pregiudicherebbe qualsiasi intervento legislativo (e «finanche amministrativo») della Regione.

1.3. — La Regione Toscana lamenta la violazione dell'art. 117, secondo comma (*recte*: terzo comma), della Costituzione, ritenendo che la disposizione impugnata sia, invece, riconducibile alla materia di competenza legislativa concorrente della tutela del lavoro e censurando l'estremo dettaglio della norma in questione.

1.4. — La Regione Emilia-Romagna lamenta che l'art. 46 della legge n. 3 del 2003 disciplinerebbe la materia del commercio di propria competenza legislativa esclusiva (art. 117, quarto comma, della Costituzione). La ricorrente sostiene poi che neppure la riconduzione della norma impugnata al diverso titolo competenziale della tutela della salute (art. 117, terzo comma, della Costituzione) basterebbe a rendere legittima la previsione della legge statale, atteso che la stessa non detterebbe alcun principio fondamentale, ma recherebbe unicamente una disciplina di estremo dettaglio, «stabilendo i termini della presentazione delle domande, e persino i termini per la risposta da parte delle Regioni».

1.5. — La Regione Abruzzo esclude, inoltre, che la disposizione impugnata possa ricondursi alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione) in ordine alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, in quanto essa riguarderebbe unicamente profili organizzativi afferenti all'assegnazione della titolarità di farmacie.

1.6. — Per queste ragioni le ricorrenti chiedono, pertanto, dichiararsi la incompetenza del legislatore statale a dettare le previsioni recate dall'art. 46 della legge n. 3 del 2003.

2. — In tutti i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

2.1. — Negli atti di costituzione nei giudizi promossi dalle Regioni Abruzzo e Toscana l'Avvocatura dello Stato rileva che attraverso il servizio farmaceutico vengono effettuate prestazioni concernenti i diritti civili e sociali richiamate dall'art. 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e sostiene che questo titolo di competenza esclusiva andrebbe riferito non solo alla fissazione quantitativa delle prestazioni ma anche, come nel caso di specie, alla regolazione degli strumenti attraverso i quali le prestazioni essenziali possono essere rese effettive.

La difesa erariale sottolinea poi che la norma impugnata è intervenuta ad aggiornare una materia che, al presente, poggerebbe ancora unicamente su leggi statali e sostiene che tale «aggiornamento» da un lato eviterebbe di condannare le normative ad un «immobilismo pregiudizievole», dall'altro non costituirebbe una menomazione delle competenze regionali, visto che non è in alcun modo precluso alle Regioni di intervenire successivamente con propria legge per introdurre una nuova disciplina.

2.2. — Negli atti di costituzione nei giudizi promossi dalle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna l'Avvocatura dello Stato esclude che la disposizione impugnata attenga alla materia del commercio, stante la peculiarità del servizio svolto dai gestori delle farmacie, e ritiene che la stessa trovi fondamento nella competenza concorrente dello Stato in materia di tutela della salute.

3. — In prossimità dell'udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memorie, di identico contenuto, nei giudizi promossi dalle Regioni Abruzzo e Toscana.

3.1. — Nelle memorie in questione la difesa erariale ha anzitutto negato che l'oggetto dell'art. 46 della legge n. 3 del 2003 sia la tutela del lavoro, sottolineando come l'intervento normativo attenga alla razionalizzazione del servizio farmaceutico e, pertanto, alla tutela della salute.

3.2. — L'Avvocatura dello Stato ha successivamente rilevato che la Regione Toscana, al momento dell'entrata in vigore della norma impugnata, non aveva ancora esercitato la propria competenza legislativa concorrente in materia.

3.3. — L'Avvocatura ricostruisce il contenuto dispositivo dell'art. 46 della legge n. 3 del 2003 e ne sottolinea la natura di norma transitoria, la quale avrebbe inteso stabilizzare in via di urgenza situazioni precarie la cui permanenza avrebbe potuto pregiudicare la prestazione del servizio farmaceutico. L'urgenza della disciplina risulterebbe poi confermata dal breve termine di decadenza fissato per la presentazione delle domande di sanatoria (entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge).

La difesa erariale precisa che non si tratterebbe di un intervento sostitutivo, che sarebbe stato peraltro pienamente giustificabile, ma solo di un intervento a carattere transitorio per far fronte ad esigenze «che potranno trovare la loro regolamentazione definitiva attraverso interventi regionali in via o legislativa o amministrativa, qualora le singole Regioni lo ritengano necessario». Al riguardo l'Avvocatura richiama le sentenze n. 320 del 2004 e n. 383 del 2005 di questa Corte, dalle quali trae argomenti a favore della legittimità costituzionale di interventi normativi statali di modifica di discipline statali preesistenti resi necessari da esigenze transitorie.

La difesa erariale ritiene che l'intervento sarebbe «ancora più giustificato» ove la norma, come sostiene la Regione Toscana, fosse rivolta a tutela del rapporto di lavoro dei farmacisti.

3.4. — L'Avvocatura sottolinea, infine, che la disciplina dell'art. 46 della legge n. 3 del 2003 «presuppone principi fondamentali» e che essa «andrebbe comunque intesa come tale poiché, di fronte a situazioni normative omogenee, per essere ancora soggette ad una legge statale, pone una disciplina di principio che garantisca parità di tutela nel rendere definitive posizioni fino ad allora precarie».

4. — In prossimità dell'udienza pubblica anche la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria, nella quale insiste nella riconduzione dell'art. 46 della legge n. 3 del 2003 alla materia di competenza residuale regionale del commercio.

4.1. — In particolare la ricorrente sostiene che la norma impugnata ha ad oggetto la assegnazione di sedi farmaceutiche «non con finalità di una miglior efficienza del servizio farmaceutico, bensì con finalità di consolidamento-sanatoria delle gestioni provvisorie, cioè di tutela dell'interesse lavorativo-imprenditoriale del gestore». Secondo un criterio di prevalenza, sostiene ancora la Regione, la normativa andrebbe allora ricondotta alla materia del commercio e non alla tutela della salute, come sarebbe altresì desumibile tanto dal disposto dell'art. 113 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» (il quale definisce la materia della tutela della salute in termini tali da non consentire l'inclusione in essa della disciplina censurata), quanto dalla circostanza che, ai fini della tutela della salute, «non può che essere del tutto irrilevante il soggetto gestore della farmacia, a condizione che si tratti di soggetto in possesso dei requisiti legali».

4.2. — La Regione Emilia-Romagna rileva, inoltre, che la assegnazione delle sedi farmaceutiche, ove pure non dovesse ritenersi ascrivibile alla materia del commercio, rientrerebbe nella materia di propria competenza esclusiva dell'organizzazione sanitaria (come emergerebbe dalla sentenza n. 510 del 2002), piuttosto che in quella concorrente della tutela della salute.

Anche in tale ultima ipotesi, peraltro, sussisterebbe la illegittimità costituzionale dell'art. 46 della legge n. 3 del 2003, attesa la natura di estremo dettaglio delle disposizioni impugnate e tenuto conto che difettano i presupposti che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 302 del 2003), rendono ammissibili norme statali di dettaglio a carattere suppletivo in materie di competenza amministrativa regionale, quale quella in questione.

Considerato in diritto

1. — Con quattro distinti ricorsi le Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna hanno impugnato, tra l'altro, l'art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), censurando la violazione, sotto vari profili, del riparto di competenze legislative previsto dall'art. 117 della Costituzione.

1.1. — Il primo comma dell'art. 46 della legge n. 3 del 2003 prevede che «i farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'art. 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica».

Il successivo comma 2 esclude «dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie».

I successivi commi 3 e 4 disciplinano le modalità del procedimento regionale finalizzato alla concessione dello stesso beneficio, prevedendo che le domande devono pervenire alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e che questi enti hanno un mese di tempo per gli accertamenti necessari.

1.2. — La Regione Emilia-Romagna riconduce le disposizioni in questione alla materia del commercio, di esclusiva competenza regionale (art. 117, quarto comma, Cost.).

Le altre ricorrenti (e la stessa Regione Emilia-Romagna, ma in via subordinata) riconducono la disciplina impugnata a materie di competenza legislativa concorrente (per la Regione Toscana si tratterebbe di tutela del lavoro, per le altre di tutela della salute) e lamentano il carattere di estremo dettaglio dell'art. 46 della legge n. 3 del 2003.

2. — Stante la sostanziale identità dell'oggetto delle questioni proposte, riferite alla medesima disposizione, i giudizi promossi con i ricorsi indicati in epigrafe, possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

3. — La tesi proposta in via principale dalla Regione Emilia-Romagna, secondo la quale nel caso di specie si tratterebbe della materia del commercio, non è condivisibile.

L'art. 46 della legge n. 3 del 2003 attiene alla regolazione (*rectius*: alla regolarizzazione) del fenomeno della gestione provvisoria di sedi farmaceutiche. Ai fini del riparto delle competenze legislative previsto dall'art. 117 della Costituzione la «materia» della organizzazione del servizio farmaceutico, non diversamente (*cfr.* sentenza n. 61 del 1968) da quanto già avveniva sotto il regime anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), va ricondotta al titolo di competenza concorrente della tutela della salute. La complessa regolamentazione pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci è infatti preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista.

3.1. — Deve parimenti escludersi la correttezza della prospettazione fatta dalla Regione Toscana e quindi della riconduzione dell'art. 46 della legge n. 3 del 2003 alla materia della tutela del lavoro (art. 117, terzo comma, Cost.).

La attività del farmacista costituisce, seppure esercitata in via provvisoria, una attività di impresa, sicché la sua regolamentazione non è ascrivibile alla tutela del lavoro.

3.2. — Chiarito che la disciplina impugnata rientra nella materia concorrente della tutela della salute (art. 117, terzo comma, Cost.), la questione si specifica nella valutazione della natura o meno di dettaglio delle norme dettate e, pertanto, della legittimità della loro previsione da parte del legislatore statale.

4. — La questione, così specificata, è fondata.

5. — L'art. 46 della legge n. 3 del 2003 disciplina il fenomeno della gestione provvisoria delle farmacie e prevede una sanatoria delle stesse con assegnazione al gestore provvisorio della relativa titolarità.

5.1. — La norma individua il beneficio (assegnazione in titolarità della sede farmaceutica), i requisiti per accedere al beneficio (avere esercitato almeno due anni in talune peculiari ipotesi di gestione provvisoria; non avere trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475; non avere ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie), i criteri per risolvere i potenziali conflitti con altri soggetti interessati (prevalenza sui concorrenti in caso di mancata pubblicazione della graduatoria del concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica) e le regole per il relativo procedimento di riconoscimento.

5.2. — A parte talune differenze nei requisiti e nei criteri di prevalenza sui vincitori di concorso, la disciplina è sostanzialmente analoga a quella dettata da varie leggi di «sanatoria» che, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, hanno affrontato la materia.

La legittimità costituzionale di una di queste leggi (legge 22 dicembre 1984, n. 892, recante «Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34», articoli 1 e 3) è già stata scrutinata in via principale da questa Corte, con sentenza n. 177 del 1988.

Con tale sentenza, la Corte ha escluso che potesse riconoscersi natura di principio ad «un insieme di disposizioni contenente una disciplina in sé compiuta e autoapplicativa, che, come tale, non lascia il minimo spazio non solo per un'ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione».

In particolare la Corte ha ritenuto che «sotto il profilo strutturale» non potesse «riconoscersi alle disposizioni impugnate la natura di norme di principio, poiché in ipotesi si tratta di statuizioni al più basso grado di astrattezza, che, per il loro carattere di estremo dettaglio, non solo sono insuscettibili di sviluppi o di svolgimenti ulteriori, ma richiedono, ai fini della loro concreta applicazione, soltanto un'attività di materiale esecuzione».

Nella sentenza n. 177 del 1988 ha, peraltro, rigettato le doglianze sul presupposto della sussistenza dell'interesse nazionale, quale fondamento di legittimazione del potere normativo statale esercitato.

Del resto, nell'assetto costituzionale delineato dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione deve escludersi che l'interesse nazionale possa legittimare uno spostamento del regime delle competenze normative regolato dal nuovo art. 117 della Costituzione, come questa Corte ha già chiarito a partire dalla sentenza n. 303 del 2003.

6. — Una volta esclusa, per l'estremo dettaglio delle previsioni censurate, la riconducibilità delle stesse alla competenza statale in materia di tutela della salute delineata dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, i ricorsi proposti dalle Regioni Abruzzo, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna devono essere accolti e, conseguentemente, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 della legge n. 3 del 2003, in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce ogni decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto altre disposizioni della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), sollevate con i ricorsi in epigrafe;

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 della predetta legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MADDALENA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 88

Sentenza 6 - 10 marzo 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Pluralità di questioni - Decisione parziale - Riserva di separate pronunce sulle ulteriori questioni.

Amministrazione pubblica - Autorizzazione all'assunzione di personale a tempo indeterminato - Modalità e limiti - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Lesione della potestà legislativa primaria della Regione ricorrente in materia di «ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione» - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 103.
- Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, numero 1), 8 e 48 e seguenti; legge costituzionale 2001, n. 3, art. 10.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificato il 28 febbraio 2005, depositato in cancelleria il 3 marzo 2005 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2005;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Glaucio Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Col ricorso iscritto al n. 28 del registro ricorsi del 2005, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha promosso giudizio di legittimità costituzionale avverso l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) impugnando, tra gli altri, il comma 103, il quale stabilisce che «a decorrere dall'anno 2008, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente». Assume la Regione che detta norma violi l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria, in materia di organizzazione, riconosciuta dagli artt. 4, numero 1), 8, nonché 48 e seguenti della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), tenendo anche conto, per quanto riguarda i limiti di cui all'art. 4, dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La ricorrente osserva che la norma impugnata, pur avendo finalità di «coordinamento della finanza pubblica», incide tuttavia sull'organizzazione amministrativa della Regione in violazione dei limiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale.

In particolare, rammenta la Regione Friuli-Venezia Giulia come la Corte, prendendo in esame norme che, analogamente a quella oggi denunciata, stabilivano che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute [...] entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002» — e successivamente 2003 — (art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350), ne ha dichiarato l'illegittimità, in quanto la disposizione in esse contenuta «non si limita a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, ma pone un precepto specifico e puntuale sull'entità della copertura delle vacanze verificatesi nel 2002, imponendo che tale copertura non sia superiore al 50 per cento», in tal modo risolvendosi «in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri [...] ed obiettivi [...] ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenza n. 390 del 2004).

Ritiene la ricorrente che tali principi, dalla Corte già fissati in precedenza (sentenza n. 376 del 2003 e sentenza n. 36 del 2004) e successivamente ribaditi (sentenza n. 414 del 2004), siano stati violati dalla norma oggi censurata la quale, contenendo le assunzioni a tempo indeterminato «entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente», pone un vincolo «specifico e puntuale» che esorbita dal potere statale di coordinamento della finanza pubblica e, quindi, lede l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale, sancita in materia di organizzazione dagli artt. 4, numero 1), 8, nonché 48 e seguenti dello statuto regionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia conclude osservando che la censura non avrebbe ragion d'essere ove si dovesse ritenere che la clausola di salvaguardia recata dall'art. 1, comma 569, della legge finanziaria 2005 (la quale testualmente prevede che «le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti») fosse intesa in modo da escludere l'applicabilità dell'impugnato comma 103 alla ricorrente; ciò che potrebbe ritenersi alla luce della previsione dell'art. 1, comma 38, della medesima legge, a tenore del quale «per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007», secondo un modello che, dunque, renderebbe ulteriormente irrazionale il ritenere configurato un vincolo rigido in relazione al personale.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, osserva in primo luogo che la norma impugnata, applicabile solo a decorrere dal 2008, non determina alcuna lesione attuale delle attribuzioni della Regione, risolvendosi in «una previsione programmatica e indicativa di una politica generale di bilancio, la cui attuazione dipenderà dalla situazione finanziaria complessiva del tempo in cui è destinata ad operare».

L'Avvocatura ritiene comunque infondata la questione per la inapplicabilità alla ricorrente della norma denunciata — il cui unico scopo è quello di porre un limite generale alla spesa corrente, la cui voce principale è quella per il personale — proprio alla stregua della richiamata previsione speciale dell'art. 1, comma 38, della legge n. 311 del 2004.

3. — In prossimità dell'udienza la Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria in replica alle difese articolate dall'Avvocatura generale dello Stato.

La ricorrente, dopo aver dichiarato di prendere atto della circostanza che l'Avvocatura non ritiene applicabile alla Regione Friuli-Venezia Giulia la norma impugnata, ribadisce che essa «fissa un limite preciso e rigido, destinato ad operare senza che siano previste valutazioni della situazione finanziaria che si avrà nel 2008», ed inoltre che l'attualità del lamentato *vulnus* all'autonomia organizzativa e finanziaria regionale non è condizionata dal fatto che il vincolo sia destinato ad operare dal 2008, traducendosi l'opposta tesi in un sostanziale diniego di giustizia, laddove all'odierna inattualità dell'interesse si aggiungerebbe l'impossibilità di contestare la norma nel 2008 per l'intervenuto decorso del termine stabilito dall'art. 127 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — La Regione Friuli-Venezia Giulia lamenta l'illegittimità costituzionale — in relazione agli articoli 4, numero 1), 8 e 48 e seguenti della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, tenendo anche conto, per quanto riguarda i limiti di cui all'art. 4, dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) — dell'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), in quanto, disponendo che «a decorrere dall'anno 2008, le amministra-

zioni di cui all'art. 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente», pone un vincolo «specifico e puntuale» in tema di assunzioni, così esorbitando dai limiti posti al potere statale di coordinamento della finanza pubblica dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

2. — Preliminarmente, deve essere disposta la separazione della questione di legittimità costituzionale del comma 103 dalle altre, che investono altri commi dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il medesimo ricorso; questioni che saranno oggetto di distinte pronunce.

3. — L'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza attuale di interesse è priva di pregio, dovendo la questione di legittimità costituzionale della legge essere proposta, in via principale, entro il termine di decadenza fissato dall'art. 127 della Costituzione: dal che discende che la lesione della sfera di competenza lamentata dal ricorrente presuppone la sola esistenza della legge oggetto di censura, a prescindere dal fatto che essa abbia avuto concreta attuazione (sentenze n. 287 e n. 263 del 2005; n. 407 del 2002), ed essendo sufficiente che essa sia, ancorché non immediatamente, applicabile (sentenza n. 234 del 2005).

4. — Deve altresì essere respinta la tesi, prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale non vi sarebbe, *ab origine*, materia del contendere per l'inapplicabilità alla Regione ricorrente della disposizione censurata.

In proposito, deve rilevarsi che, da un lato, la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 569 è troppo generica per giustificare tale conclusione, mentre, dall'altro lato, la previsione del comma 38 — con il suo inequivoco riferirsi agli anni 2005, 2006 e 2007 — è troppo specifica per consentire di ritenere tale previsione estensibile all'anno 2008, al quale la norma censurata si riferisce.

5. — Nel merito, il ricorso è fondato.

L'art. 4, numero 1), dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce alla Regione potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione»; locuzione che, letta in connessione con quanto la medesima norma prevede subito dopo riguardo «allo stato giuridico ed economico del personale», rende chiaro come l'autonomia regionale debba potersi manifestare non solo nel disciplinare normativamente i propri uffici, ma anche nell'organizzarli, destinando ad essi il personale ritenuto necessario.

Ciò posto, è evidente che la norma censurata comprime illegittimamente l'autonomia regionale imponendo limiti precisi e puntuali (e non già di principio — quale il «previo esperimento delle procedure di mobilità»: *cfr.* sentenza n. 388 del 2004 — idonei a contenere la spesa corrente) non giustificabili dall'esigenza di coordinare la spesa pubblica; esigenza che lo Stato può salvaguardare prescrivendo «criteri ed obiettivi» ma senza «imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenze n. 390 del 2004; n. 417 e n. 449 del 2005).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate, nei confronti dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con il ricorso in epigrafe;

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui tale norma si applica alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 89

Sentenza 6 - 10 marzo 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Intervento in giudizio - Soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi - Inammissibilità.

Oggetto del conflitto - Atto non incluso nella delibera di autorizzazione della Giunta regionale - Esclusione.

– Parere del Consiglio di Stato n. 767 del 2002.

Porti - Concessioni sui beni del demanio marittimo portuale - Note ministeriali di riassunzione in capo allo Stato delle relative competenze con specifico riguardo al porto di Viareggio - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Toscana - Lesione delle attribuzioni regionali - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione - Annullamento degli atti impugnati.

– Note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, in data 12 e 26 febbraio 2003; note dello stesso Ministero, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 31 gennaio e 4 febbraio 2003.

– Costituzione, artt. 117 e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito delle note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, in data 12 e 26 febbraio 2003, delle note dello stesso Ministero, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 31 gennaio e 4 febbraio 2003, nonché del parere della seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato n. 767 del 15 maggio 2002, con le quali si riassumevano in capo allo Stato le competenze in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale, con specifico riguardo al porto di Viareggio, promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 31 marzo 2003, depositato in cancelleria il successivo 8 aprile ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 2003;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'atto d'intervento della società Porto Turistico Domiziano;

Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, l'avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi Iambrenghi per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Michele Costa per la società Porto Turistico Domiziano.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 31 marzo 2003 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 8 aprile, la Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione ai seguenti atti: note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, in data 12 e 26 febbraio 2003; note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 31 gennaio e 4 febbraio 2003.

La Regione, altresì, ha elevato conflitto nei confronti del Consiglio di Stato, in ordine al parere reso dalla seconda sezione consultiva in data 15 maggio 2002, n. 767, «per quanto possa occorrere».

Premette la ricorrente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, richiamando le argomentazioni del suddetto parere del Consiglio di Stato, ha ritenuto di riassumere in capo allo Stato le competenze in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale, con specifico riguardo al porto di Viareggio, in quanto contemplato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995.

2. — Con la nota in data 12 febbraio 2003 il Ministero comunicava alla Regione Toscana che la Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna aveva invitato gli uffici periferici «a voler considerare ascritti alla propria competenza i porti iscritti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995», tra i quali risultava inserito il porto di Viareggio.

2.1. — La Direzione in questione, infatti, con le note del 31 gennaio e del 4 febbraio 2003 — nell'esaminare la questione della valenza dell'intervenuta modifica dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ai fini del riparto di funzioni tra Stato, Regioni ed enti locali — richiamava il parere n. 767 del 2002 del Consiglio di Stato e affermava che, nelle more dell'adozione della classificazione dei porti ai sensi dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), doveva farsi riferimento al d.P.C.m. 21 dicembre 1995, con la conseguenza di ritenere i porti nello stesso indicati esclusi dal conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni.

2.2. — Infine, con la nota del 26 febbraio 2003, il Ministero richiamava i precedenti atti e, riaffermando la competenza statale in ordine ai porti iscritti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, dichiarava di rimanere in attesa di concordare le modalità per l'acquisizione della documentazione occorrente per l'esercizio delle relative funzioni.

3. — Tanto premesso, la ricorrente deduce che gli atti impugnati sono lesivi delle attribuzioni regionali delineate dagli articoli 117 e 118, «anche in relazione all'art. 5», della Costituzione, venendo in rilievo materie di competenza legislativa concorrente («governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, turismo ed industria alberghiera, lavori pubblici»); chiede, pertanto, che la Corte dichiari che non spetta allo Stato assumere competenze in materia di concessioni sui beni del demanio marittimo portuale in ordine al porto di Viareggio, con il conseguente annullamento dei suddetti atti.

3.1. — La Regione sottolinea che il d.P.C.m. 21 dicembre 1995, emanato in attuazione dell'art. 59, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), costituisce l'atto con cui sono state individuate le aree demaniali escluse dalla delega di funzioni amministrative conferita alle Regioni dal primo comma del suddetto articolo 59. Tale ultima disposizione presentava, comunque, un'estensione minore rispetto all'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998, in quanto il trasferimento delle funzioni era limitato alle sole ipotesi di utilizzazione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, per finalità turistiche e ricreative.

Da ciò la Regione Toscana deduce che gli atti impugnati si inseriscono in un sistema che non corrisponde all'attuale assetto legislativo, caratterizzato da un più articolato trasferimento delle funzioni amministrative, in materia, dallo Stato alle Regioni.

3.2. — Il riparto delle competenze risultante dagli atti impugnati, infatti, non sarebbe conforme ai criteri della delega conferita al Governo dall'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), che indica quale unico limite espresso alla competenza regionale l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Analogamente l'art. 105, comma 2, lettera l), del d.lgs. 112 del 1998 esclude dal conferimento i porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato. Pertanto ogni «altra previsione dell'art. 105 ed, in particolare, il riferimento alle aree di interesse nazionale, deve, dunque, essere interpretata in coerenza con tali previsioni, oltre che con il riparto di competenza Stato-Regioni quale desumibile dall'attuale ordinamento vigente».

3.3. — Dall'analisi del quadro normativo vigente, la Regione deduce che il demanio marittimo portuale, prima identificato con riferimento all'appartenenza dei beni, attualmente è individuato con riferimento alla natura delle funzioni esercitate, le quali restano attribuite allo Stato solo se connesse ad usi specifici di rilevanza nazionale (sicurezza della navigazione interna ed approvvigionamento energetico), mentre tutte le restanti funzioni sono attribuite alle Regioni, in applicazione del principio della sussidiarietà dell'azione degli enti centrali rispetto alle articolazioni periferiche.

Rileva, altresì, che la recente modifica dell'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998, intervenuta ad opera dell'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), ha comportato che, dal 1° gennaio 2002, nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale le competenze in materia di amministrazione del demanio marittimo spettino alle Regioni, salvo che sussistano ragioni di tutela

della sicurezza della navigazione interna, e con l'eccezione del settore dell'approvvigionamento d'energia, per il quale, stante la rilevanza di carattere nazionale, lo Stato mantiene le proprie competenze, che continueranno a far capo all'amministrazione marittima.

Gli atti impugnati, invece, «forzando la portata del richiamo al d.P.C.m. 21 dicembre 1995», hanno confermato l'individuazione delle aree escluse, operata dal preesistente atto governativo.

3.4. — La Regione trae ulteriori argomenti a sostegno del sollevato conflitto di attribuzione dal combinato disposto dell'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998, come da ultimo modificato, e dell'art. 4, comma 2, della legge n. 84 del 1994.

Ad avviso della ricorrente, infatti, non può ritenersi che il più ampio conferimento di funzioni effettuato dal nuovo testo dell'art. 105 sia condizionato dall'emanazione del decreto ministeriale di classificazione dei porti di cui alla legge n. 84 del 1994.

Il ritardo dell'amministrazione statale, quindi, non può tradursi in un effetto sospensivo dell'efficacia di una disposizione di legge ed impedire, di conseguenza, all'amministrazione regionale l'esercizio di poteri che, in base a quella stessa disposizione, le sono riconosciuti.

La mancata emanazione del suddetto decreto sarebbe, invece, indice della mancanza di volontà di attrarre altri porti, che non siano quelli riservati per legge allo Stato, nell'ambito delle sue funzioni.

3.5. — La Regione sottolinea, inoltre, come le censure formulate sono ancora «più fondate» avendo riguardo al riparto delle attribuzioni tra lo Stato e le Regioni come risultante dal nuovo assetto sancito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e che nella materia de qua è già intervenuta la legge della Regione Toscana 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

3.5.1. — A seguito della recente riforma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, infatti, il settore dei porti civili è stato demandato alla potestà legislativa concorrente delle Regioni, senza distinguere tra aree portuali aventi rilevanza economica regionale, ovvero nazionale o internazionale; nelle materie di competenza concorrente regionale spetta alla Regione allocare le funzioni amministrative, in capo agli enti locali, sicché gli atti impugnati priverebbero la Regione stessa «della potestà di disciplinare in via legislativa le modalità di esercizio delle relative funzioni amministrative e di allocarle in capo agli enti locali».

3.6. — In ordine al parere n. 767 del 2002 reso dalla seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato, la Regione rileva come l'interpretazione di esso offerta dal Ministero — nel senso che si devono considerare, a tutt'oggi, ascritti alla competenza statale tutti i porti menzionati nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, tra i quali risulta inserito il porto di Viareggio — non possa essere condivisa.

4. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che il ricorso proposto dalla Regione Toscana venga dichiarato inammissibile, improponibile e comunque infondato.

5. — Ha spiegato intervento nel giudizio, con comparsa depositata presso la cancelleria di questa Corte il 3 gennaio 2006, la società Porto Turistico Domiziano, concessionaria di uno specchio d'acqua nel porto di Porto Santo Stefano, destinato ad ormeggio grazie a pontili mobili.

La società ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del conflitto sollevato dalla Regione Toscana.

6. — L'Avvocatura dello Stato, in prossimità dell'udienza, ha depositato memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate alla Corte.

6.1. — La difesa dello Stato richiama, in particolare, il parere del Consiglio di Stato n. 767 del 2002, in cui ritiene si affermi la permanente valenza del d.P.C.m. 21 dicembre 1995 come strumento per individuare non solo le aree, ma anche i porti di prevalente interesse nazionale.

In proposito la difesa erariale evidenzia come, anche se nel richiamato parere non sono forniti elementi per stabilire la prevalenza tra il d.P.C.M. del 1995 e l'asserita competenza regionale in materia di porti turistici, elementi chiarificatori si possano desumere dalla sentenza della Corte costituzionale n. 511 del 2002.

6.2. — L'Avvocatura dello Stato fa riferimento, altresì, al parere n. 2194, reso in data 16 ottobre 2002 dalla seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato, avente ad oggetto «riparto delle competenze in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e zone marine ricadenti all'interno di aree marittime protette», con il quale sarebbe stata affermata la sussistente competenza dello Stato in merito.

6.3. — Rileva, infine, come la competenza dello Stato, in ordine alla classificazione dei porti, si rinviene nell'art. 104, comma 1, lettera *s*), del d.lgs. n. 112 del 1998, la cui valenza appare confermata in ragione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 282 del 2002, laddove si specifica che, nella fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, anche ove si verta in tema di legislazione regionale concorrente, quest'ultima dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali, comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore.

7. — Anche la Regione Toscana ha depositato memoria, con la quale ha ribadito le difese svolte nel ricorso e ha chiesto che venga dichiarato inammissibile l'intervento spiegato della società Porto Turistico Domiziano.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso indicato in epigrafe, la Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando i seguenti atti: note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, in data 12 e 26 febbraio 2003, note dello stesso Ministero, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 31 gennaio e 4 febbraio 2003 — con le quali, in relazione al porto di Viareggio, l'amministrazione marittima statale si considerava «nuovamente» competente nella materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo portuale — nonché, «per quanto possa occorrere», il parere della seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato, n. 767 del 15 maggio 2002.

2. — La ricorrente ha dedotto che i suddetti atti sarebbero lesivi delle attribuzioni regionali di cui agli articoli 117 e 118, «anche in relazione all'art. 5», della Costituzione. Tali atti, nella prospettiva della difesa regionale, si porrebbero, altresì, in contrasto con il riparto delle competenze amministrative delineato dall'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime).

Tali violazioni sarebbero, secondo la Regione, ancora più accentuate avendo riguardo alle vigenti disposizioni costituzionali, e tenuto conto che «ove, come prospettato dagli atti impugnati, tutti i porti dovessero ritornare sotto l'influenza statale, la Regione verrebbe privata della potestà di disciplinare in via legislativa le modalità di esercizio delle relative funzioni amministrative e di allocarle in capo ad enti locali».

3. — Oggetto del contendere, dunque, è la delimitazione dell'ambito delle competenze, statali e regionali, in riferimento alle procedure amministrative per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell'ambito del porto di Viareggio, il quale, come è pacifico tra le parti, non è finalizzato alla difesa militare o alla sicurezza dello Stato, né è sede di Autorità portuale, ma, ad avviso della ricorrente, costituisce porto destinato precipuamente al commercio ai sensi degli articoli 1 e 2 (categoria II, classe III) del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, recante «Testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari della preesistente legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici».

4. — Nel giudizio è intervenuta la società Porto Turistico Domiziano eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Toscana, e concludendo nel merito per il rigetto del ricorso stesso.

Tale intervento, a prescindere dalla sua tardività, deve essere dichiarato inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni non possono intervenire soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, salvo che gli atti impugnati siano oggetto di un giudizio comune in cui l'interventore sia parte e la pronuncia della Corte sia «suscettibile di condizionare la stessa possibilità che il giudizio comune abbia luogo» (sentenze n. 386 del 2005; n. 76 del 2001).

Non ricorrendo la circostanza da ultimo indicata, l'orientamento che esclude la legittimazione ad intervenire in giudizio dei predetti soggetti, nei limiti in cui è inteso a salvaguardare il tono costituzionale dei conflitti affidati al giudizio della Corte, deve essere tenuto fermo.

5. — In via preliminare, è opportuno puntualizzare che le note ministeriali impuginate contengono una chiara manifestazione di volontà dello Stato di riaffermare la propria competenza nel settore in esame e di negare quella regionale; pertanto, al presente giudizio va riconosciuto tono costituzionale, in quanto involge questioni afferenti al riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni, quale risulta dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

6. — Ancora, in via preliminare, è necessario delineare i tratti essenziali della disciplina di settore rilevante per la risoluzione del conflitto *de quo*.

6.1. — Al riguardo, occorre partire dalla considerazione che la Costituzione, nell'originario testo dell'art. 117, non dettava alcuna norma attinente al regime dei porti e delle aree portuali. Conteneva, invece, una disposizione (art. 117, primo comma, Cost.) che attribuiva alle Regioni la competenza legislativa in materia di «turismo ed industria alberghiera», che doveva essere esercitata nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

6.2. — Una prima classificazione dei porti si rinveniva, in origine, nel regio decreto n. 3095 del 1885, il cui art. 1 suddivideva i porti in due categorie: alla prima appartenevano i porti e le spiagge che interessavano la sicurezza della navigazione generale e servivano unicamente o precipuamente a rifugio, o alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato; nella seconda erano inseriti i porti e gli approdi — suddivisi in quattro classi — che servivano precipuamente al commercio.

6.3. — Il primo intervento legislativo, rilevante sul piano dell'attribuzione delle funzioni amministrative statali alle Regioni in materia di «demanio marittimo», anche con riguardo all'ambito portuale, si è avuto con l'emanazione dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), il quale ha specificamente delegato alle Regioni le funzioni «sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative», con la precisazione della non applicazione di detta delega «ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima». Per la identificazione delle predette aree, il citato art. 59 rinviava poi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi sentite le «Regioni interessate».

Già, dunque, in questa fase, la legislazione statale ha previsto un coinvolgimento delle Regioni nella materia dei «porti».

6.4. — In attuazione di quanto stabilito dal richiamato art. 59, secondo comma, è stato emanato il d.P.C.m. 21 dicembre 1995, con il quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dal conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni «in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima».

6.5. — Un'organica disciplina dell'ordinamento e delle attività portuali è stata introdotta dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), la quale ha anche previsto, in quanto incompatibili con le proprie disposizioni, l'abrogazione delle norme del regio decreto n. 3095 del 1885.

Tale legge ha operato, tra l'altro, all'art. 4, una riclassificazione dei porti, distinguendoli in due categorie: la prima (categoria I), comprendente porti o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; la seconda, porti o specifiche aree portuali di rilevanza economica internazionale (categoria II, classe I), di rilevanza economica nazionale (categoria II, classe II), e, infine, di rilevanza economica regionale e interregionale (categoria II, classe III). Il concreto inserimento nell'una o nell'altra categoria (essendosi stabilito solo che i porti sede di autorità portuale abbiano comunque carattere internazionale o nazionale) è stato demandato a decreti che avrebbero dovuti essere adottati, rispettivamente, dal «Ministro della difesa» e dal «Ministro dei trasporti e della navigazione» e che, in realtà, non sono stati mai emanati.

6.6. — Proseguendo nella ricostruzione del quadro normativo rilevante, un ulteriore e ampio trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo, anche qualora collocati in ambito portuale, si è avuto con il d.lgs. n. 112 del 1998. L'art. 105, comma 2, lettera l), del suddetto decreto legislativo, nel testo originario, stabiliva che venissero conferite alle Regioni le funzioni relative «al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia»; precisandosi, altresì, che «tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995».

L'art. 9 della legge n. 88 del 2001 ha, poi, modificato l'ultima parte del richiamato art. 105, comma 2, lettera l), stabilendo che il conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni «non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995». E la norma prosegue disponendo che «nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002».

6.7. — È, infine, intervenuta la modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, la quale ha previsto, da un lato, l'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa concorrente in materia di «porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione» (art. 117, terzo comma, della Costituzione; sentenza n. 378 del 2005); dall'altro, ha attribuito la generalità delle funzioni amministrative ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118, primo comma, della Costituzione).

7. — Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, quale si è sviluppato nel corso del tempo, occorre stabilire se possa ritenersi assistita da fondamento la doglianza avanzata dalla Regione Toscana, che ha lamentato il *vulnus* alle proprie attribuzioni, nella materia de qua, operato dagli atti impugnati.

8. — Al riguardo, deve essere precisato che l'esame, cui è chiamata questa Corte, non deve essere effettuato con riferimento alla normativa ed agli atti amministrativi adottati prima della riforma del Titolo V. Sicché non assumono rilevanza, in questa sede, né le questioni attinenti alla eventuale illegittimità costituzionale della normativa statale precedente alla predetta riforma, né, tanto meno, le questioni attinenti alla legittimità degli atti adottati prima della riforma stessa, e segnatamente del d.P.C.m. 21 dicembre 1995.

8.1. — Chiarito ciò, è bene ulteriormente puntualizzare che il presente conflitto di attribuzione deve essere risolto, secondo il costante orientamento di questa Corte (v., tra le altre, sentenze n. 324 del 2005, n. 364, n. 302 e n. 13 del 2003), sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione degli atti in ordine ai quali è stato proposto il ricorso, e dunque, avendo riguardo alle norme costituzionali successive alla modifica del Titolo V.

9. — Sempre in via preliminare, si deve rilevare come oggetto del conflitto sono esclusivamente le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

E, infatti, solo in ordine alla nota del 12 febbraio 2003 — e quindi, si deve ritenere, in ordine alle note da quest'ultima richiamate (31 gennaio e 4 febbraio 2003), nonché a quella strettamente connessa e consequenziale (26 febbraio 2003) — è stata autorizzata dalla Giunta regionale, con delibera del 24 marzo 2003, la proposizione del presente conflitto di attribuzione. Esula, pertanto, dall'oggetto del giudizio l'impugnazione del parere del Consiglio di Stato n. 767 del 2002, non richiamato dalla citata delibera; comunque, alla luce del suo contenuto, il detto parere non è idoneo a recare alcun *vulnus* alla rivendicata competenza della Regione ricorrente.

10. — Tanto premesso, si può passare all'esame, nel merito, delle specifiche questioni proposte.

11. — Il ricorso è fondato.

12. — Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con gli atti impugnati, pur in presenza del predetto nuovo riparto di attribuzioni di competenze, delineato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, ha inteso attrarre «nuovamente» nella competenza statale il porto di Viareggio, solo perché questo risulta inserito nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995.

L'amministrazione statale, con gli indicati atti, ha ritenuto di poter trarre argomenti dal parere del Consiglio di Stato n. 767 del 2002, per operare una vera e propria «riappropriazione» di competenza su tutti i porti e le aree portuali di cui al citato d.P.C.m. Ciò si rivela palese dalla lettura della nota ministeriale, in data 31 gennaio 2003, diretta al comune di Viareggio, con la quale si afferma testualmente che «questa Amministrazione e per essa la Capitaneria di porto di Viareggio (...) deve considerarsi nuovamente competente in materia», quasi che, per effetto del citato parere, fosse venuta a determinarsi una situazione nuova caratterizzata dalla espansione della competenza statale su porti precedentemente rientranti nella competenza legislativa della Regione e in quella amministrativa del comune. Ciò, malgrado il fatto che la legge della Regione Toscana 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), all'art. 27, comma 3, avesse disposto che «sono attribuite ai comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale»; funzioni, dunque, già concretamente esercitate dal comune di Viareggio alla data della «riappropriazione», da parte dello Stato, della relativa competenza amministrativa, effettuata con gli atti oggetto del conflitto proposto dalla Regione ricorrente.

12.1. — È opportuno, in ogni caso, precisare che le conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione statale non sono suffragate dal parere del Consiglio di Stato n. 767 del 2002. Infatti, l'organo consultivo, al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva chiesto parere sull'interpretazione da dare alla disposizione contenuta nell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998 (nel testo modificato dall'art. 9 della legge n. 88 del 2001), si è limitato a precisare, da un lato, che il termine del 1° gennaio 2002 di decorrenza per il conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai porti «di rilevanza economica regionale ed interregionale» non può essere considerato meramente ordinatorio, e, dall'altro, che la individuazione dei «porti turistici» (di sicura competenza regionale) può essere effettuata prescindendo da ogni attività di classificazione o catalogazione dei porti.

Questo essendo il contenuto sostanziale della pronuncia consultiva, risulta confermata l'arbitrarietà della conclusione cui è pervenuta l'amministrazione statale quanto alla «riappropriazione», da parte dello Stato, in ordine a tale tipologia di porti solo perché indicati nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995.

12.2. — Sotto quest'ultimo profilo, d'altronde, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (sentenza n. 322 del 2000) che il richiamo effettuato nell'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 al predetto d.P.C.m. non comporta,

affatto, il conferimento allo stesso di «efficacia legislativa», né vale a «sanare i vizi di legittimità che lo inficiano o comunque attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia». «In altri termini» — ha precisato la Corte — «il richiamo dell'atto amministrativo vale semplicemente a definire *per relationem* la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista».

È da escludere, dunque, che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali, citate negli atti impugnati, possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali di interesse regionale o interregionale al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro «preminente interesse nazionale».

In altri termini, il nuovo sistema delle competenze, recato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento del suddetto porto nel d.P.C.m. del 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia.

12.3. — Quanto sin qui affermato non esclude, ovviamente, che lo Stato possa procedere per il futuro, con la necessaria partecipazione della Regione interessata in ossequio al principio di leale collaborazione, a riconoscere a taluni porti, e dunque anche a quello di Viareggio, per la loro dimensione ed importanza, quel carattere di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale, che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello Stato su tali porti e sulle connesse aree portuali.

13. — Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato che non spetta allo Stato considerarsi «nuovamente» competente nella materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo portuale del porto di Viareggio, con la conseguenza che devono essere annullate le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, in data 12 e 26 febbraio 2003, nonché le note del suddetto Ministero, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 31 gennaio e 4 febbraio 2003.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile l'intervento spiegato dalla società Porto Turistico Domiziano;

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del porto di Viareggio;

Annulla, per l'effetto, le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Capitaneria di porto di Viareggio, in data 12 e 26 febbraio 2003, nonché le note del suddetto Ministero, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 31 gennaio e 4 febbraio 2003, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 90

Sentenza 6 - 10 marzo 2006

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Individuazione del *thema decidendum* - Riferimento agli specifici contenuti delle censure.

Porti - Concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici della Regione Campania - Nota ministeriale di attribuzione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto di Napoli delle relative competenze amministrative - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania - Lesione delle attribuzioni legislative e amministrative regionali - Non spettanza allo Stato della potestà in contestazione - Annullamento dell'atto impugnato.

- Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 12 marzo 2003.
- Costituzione, artt. 117 e 118.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 12 marzo 2003, con la quale si richiede al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto di Napoli di procedere agli adempimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni demaniali in ambito portuale, considerando ascritti alla competenza statale, oltre ai porti e alle aree ricomprese nella giurisdizione delle autorità portuali, anche i porti — di qualunque tipo — indicati nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, promosso con ricorso della Regione Campania, notificato il 16 maggio 2003, depositato in cancelleria il successivo 23 maggio ed iscritto al n. 19 del registro conflitti 2003:

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi l'avvocato Vincenzo Coccozza per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Anna Lidia Caputi Iambrenghi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 16 maggio 2003 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 23 maggio, la Regione Campania ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 12 marzo 2003, in quanto con la medesima «si richiede al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto di Napoli di procedere agli adempimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni demaniali in ambito portuale, considerando “ascritti alla competenza statale, oltre ai porti e alle aree ricomprese nella giurisdizione delle autorità portuali, anche i porti — di qualunque tipo — indicati nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995,».

La Regione ha prospettato la violazione degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione — sia in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), che al

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) —, nonché del principio di leale collaborazione.

2. — Espone la Regione che in materia di porti la Costituzione, nel testo originario, non prevedeva una specifica competenza regionale, con la conseguenza che la relativa disciplina spettava allo Stato; tuttavia l'evoluzione legislativa ha, in seguito, attribuito in siffatta materia un significativo ruolo alle Regioni.

Sarebbe, pertanto, erranea l'impostazione della nota ministeriale *de qua*, che ritiene di poter incidere sull'ambito dell'autonomia regionale offrendo un'interpretazione restrittiva della normativa anteriore alla riforma del Titolo V della Costituzione. Quest'ultima, invece, proponendo un nuovo e diverso modello costituzionale delle autonomie, impone una lettura della disciplina già esistente coerente con il nuovo assetto.

Ciò trova conferma anche nelle disposizioni che, nel tempo, hanno dato luogo al trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni (d.P.R. n. 616 del 1977 e d.lgs. n. 112 del 1998).

2.1. — Secondo la Regione, non dovrebbero sussistere dubbi — tenuto conto anche del parere n. 767, reso in data 15 maggio 2002 dalla seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato (il cui contenuto sarebbe stato impropriamente richiamato dal Ministero nell'atto denunciato) — su un riparto di competenze fondato sulla irrilevanza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 e, comunque, sulla sicura ascrivibilità dei «porti turistici» alla competenza regionale, a prescindere da ogni classificazione.

2.2. — D'altronde, sempre nel senso di un ampliamento delle funzioni amministrative regionali in tale materia deporrebbero ulteriori interventi legislativi statali.

Viene così richiamata la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), che ha attribuito alla competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ad alcune categorie di porti, nonché l'onere per la realizzazione delle opere di grandi infrastrutture nei porti o specifiche aree portuali di rilievo regionale ed interregionale.

2.3. — Ad avviso della ricorrente, la riforma del Titolo V della Costituzione, e la nuova logica dei rapporti tra Stato e Regioni, con il conseguente riparto delle rispettive competenze, ampliano notevolmente i prospettati vizi di illegittimità costituzionale.

Sul punto, la Regione evidenzia tre elementi che, in quanto significativi del nuovo disegno costituzionale, inciderebbero con evidenza sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni:

- a) l'espressa attribuzione di una potestà legislativa concorrente in materia di porti;
- b) il modello di distribuzione delle funzioni amministrative introdotto dal nuovo art. 118 della Costituzione;
- c) l'attribuzione, in via esclusiva, alla competenza legislativa delle Regioni di ambiti materiali (nel caso *de quo*, turismo) che inibiscono allo Stato qualsiasi tipo di intervento.

2.4. — Premesso che nelle materie rientranti nella competenza legislativa concorrente lo Stato può solo porre i principi fondamentali, la Regione osserva che l'attribuzione di competenze amministrative, sia, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 104 e 105 del d.lgs. n. 112 del 1998, non possono intendersi come principi fondamentali.

In ogni caso, la competenza amministrativa in un settore di competenza legislativa concorrente deve rispettare il canone imposto dal nuovo art. 118 della Costituzione.

2.5. — Nella materia *de qua* la Regione, si sottolinea nel ricorso, ha emanato la legge 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002), stabilendo che «con regolamento regionale, con parere obbligatorio delle competenti Commissioni consiliari, è operata la catalogazione dei porti di interesse regionale ed interregionale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, articolo 4, comma 1, lettera d), e comma 3, lettera e), anche al fine delle connesse e consequenziali disposizioni delle compartecipazioni di gettito di tributi erariali riferibili al territorio della Regione».

2.6. — La prospettata illegittimità costituzionale appare ancora più palese ove si consideri la peculiarità dei porti turistici.

Ed infatti, l'ambito materiale «turismo ed industria alberghiera», precedentemente oggetto di potestà legislativa concorrente, non compare più nell'elencazione dell'art. 117 della Costituzione, né risulta rifluito, anche solo parzialmente, in alcuna delle formule contenute nel nuovo art. 117 della Costituzione.

3. — Il provvedimento impugnato violerebbe, altresì, secondo la ricorrente, il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

La determinazione impugnata, infatti, attribuisce allo Stato il potere di individuare, unilateralmente, porti sottratti all'intervento regionale, pur ammettendo che, quanto meno con riferimento ai porti con funzione turistica, debba riconoscersi senz'altro una competenza regionale. In tal modo, la nota statale esclude del tutto l'inter-

vento regionale in una fase preliminare che incide direttamente nella sfera di autonomia regionale. Al contrario, il citato principio costituzionale, proprio in questo caso, postulerebbe che la individuazione degli elementi che condizionano la possibilità di intervento di un soggetto istituzionale, piuttosto che di un altro, passi attraverso una intesa fra lo Stato e la Regione.

4. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improponibile, inammissibile e comunque infondato.

5. — L'Avvocatura dello Stato, in prossimità dell'udienza, ha depositato memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate.

5.1. — La difesa dello Stato richiama, in particolare, il parere del Consiglio di Stato n. 767 del 2002, in cui ritiene si affermi la permanente valenza del d.P.C.m. 21 dicembre 1995 come strumento per individuare non solo le aree, ma anche i porti di prevalente interesse nazionale.

In proposito la difesa erariale evidenzia come, anche se nel richiamato parere non sono forniti elementi per stabilire la prevalenza tra il d.P.C.m. del 1995 e l'asserita competenza regionale in materia di porti turistici, elementi chiarificatori si possono desumere dalla sentenza della Corte costituzionale n. 511 del 2002.

5.2. — L'Avvocatura dello Stato fa riferimento, altresì, al parere n. 2194, reso in data 16 ottobre 2002 dalla seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato, avente ad oggetto «riparto delle competenze in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e zone marine ricadenti all'interno di aree marittime protette», con il quale sarebbe stata affermata la competenza dello Stato in merito.

5.3. — Rileva, infine, come la competenza dello Stato, in ordine alla classificazione dei porti, si rinviene nell'art. 104, comma 1, lettera s), del d.lgs. n.112 del 1998, la cui valenza appare confermata in ragione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 282 del 2002, laddove si specifica che, nella fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di riparto delle competenze, anche ove si verta in tema di legislazione regionale concorrente, quest'ultima dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali, comunque risultanti dalla legislazione statale già in vigore.

6. — Nell'imminenza dell'udienza, anche la Regione Campania ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente ribadito le argomentazioni svolte nel ricorso.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso indicato in epigrafe, la Regione Campania ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 12 marzo 2003, con la quale «si richiede al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto di Napoli di procedere agli adempimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni demaniali in ambito portuale, considerando «ascritti alla competenza statale, oltre ai porti e alle aree ricomprese nella giurisdizione delle autorità portuali, anche i porti — di qualunque tipo — indicati nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995»».

2. — La ricorrente ha dedotto che il suddetto atto sarebbe lesivo delle attribuzioni regionali di cui gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione — sia in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), che al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) — nonché lesivo del principio di leale collaborazione. Tale atto, nella prospettiva della difesa regionale, si porrebbe in contrasto anche con il riparto delle competenze amministrative delineato dall'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998, nel testo risultante dalla modifica disposta dall'art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime), con il quale sono state conferite alle Regioni e agli enti locali funzioni amministrative relative, tra l'altro, «al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia» (comma 2, lettera l, primo inciso). Il suddetto art. 105 ha, altresì, specificato, da un lato, che «tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995» (stesso comma 2, lettera l, secondo inciso), dall'altro, che «nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1 gennaio 2002» (stesso comma 2, lettera l, terzo inciso).

Secondo la Regione ricorrente, sulla base della riportata disposizione, e, in particolare, di quest'ultimo inciso in essa contenuto, tutti i «porti turistici» rientrerebbero nell'ambito della competenza regionale, con conseguente «irrilevanza del d.P.C.m. del 1995».

2.1. — L'asserita violazione delle prerogative regionali sarebbe, inoltre, ancora di più accentuata a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

L'assegnazione alla competenza concorrente della materia «porti» avrebbe, infatti, limitato l'intervento del legislatore statale alla sola fissazione dei principi fondamentali, che non potrebbero, tuttavia, ricomprendere anche l'attribuzione delle competenze amministrative.

A maggior ragione, ad avviso della ricorrente, l'atto impugnato sarebbe illegittimo qualora si ritenesse che la materia incisa sia quella del «turismo», rientrando nell'ambito della competenza residuale delle Regioni.

2.2. — Infine, si assume che sarebbe stato, comunque, violato il principio di leale collaborazione, in quanto la determinazione impugnata avrebbe attribuito allo Stato il potere di individuare «unilateralmente i porti sottratti all'intervento regionale», senza passare attraverso forme di collaborazione con la Regione interessata.

3. — In via preliminare, occorre individuare l'ambito del giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Campania.

La ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che l'impugnato atto ministeriale abbia disposto l'attrazione, nella competenza amministrativa del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto di Napoli, di tutti gli adempimenti relativi al rilascio delle concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici della Regione Campania. È pur vero che il citato provvedimento attribuisce alla competenza statale tutti i porti «di qualunque tipo» indicati nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995, tuttavia le censure proposte dalla Regione ricorrente fanno specifico riferimento ai porti turistici, sicché è con riferimento a detta tipologia di porti che deve essere esaminato il ricorso in questione.

4. — Sempre in via preliminare, è necessario delineare i tratti essenziali della disciplina di settore rilevante per la risoluzione del conflitto *de quo*.

4.1. — Al riguardo, occorre partire dalla considerazione che la Costituzione, nell'originario testo dell'art. 117, non dettava alcuna norma attinente al regime dei porti e delle aree portuali. Conteneva, invece, una disposizione (art. 117, primo comma, Cost.) che attribuiva alle Regioni la competenza legislativa in materia di «turismo ed industria alberghiera», la quale doveva essere esercitata nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

4.2. — Una prima classificazione dei porti si rinveniva, in origine, nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, recante «Testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari della preesistente legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici», il cui art. 1 suddivideva i porti in due categorie: alla prima appartenevano i porti e le spiagge che interessavano la sicurezza della navigazione generale e servivano unicamente o precipuamente a rifugio, o alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato; nella seconda erano inseriti i porti e gli approdi — suddivisi in quattro classi — che servivano precipuamente al commercio.

4.3. — Il primo intervento legislativo, rilevante sul piano dell'attribuzione delle funzioni amministrative statali alle Regioni in materia di «demanio marittimo», anche con riguardo all'ambito portuale, si è avuto con l'emanazione dell'art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, il quale ha specificamente delegato alle Regioni le funzioni «sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative», con la precisazione della non applicazione di detta delega «ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima». Per la identificazione delle predette aree, il citato art. 59 rinviava poi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi sentite le «Regioni interessate».

Già, dunque, in questa fase, la legislazione statale ha previsto un coinvolgimento delle Regioni nella materia «porti», ed è significativo che la suddetta norma sia contenuta nel Capo relativo a «turismo ed industria alberghiera».

4.4. — In attuazione di quanto stabilito dal richiamato art. 59, secondo comma, è stato emanato il d.P.C.m. 21 dicembre 1995, con il quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dal conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni «in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima».

4.5. — Un'organica disciplina dell'ordinamento e delle attività portuali è stata introdotta, successivamente, dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), la quale ha anche previsto, in quanto incompatibili con le proprie disposizioni, l'abrogazione delle norme del regio decreto n. 3095 del 1885.

Tale legge ha operato, tra l'altro, all'art. 4, una riclassificazione dei porti, distinguendoli in due categorie: la prima (categoria I), comprendente porti o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; la seconda, porti o specifiche aree portuali di rilevanza economica internazionale (categoria II, classe I), di rilevanza economica nazionale (categoria II, classe II), e, infine, di rilevanza economica regionale e inter-

regionale (categoria II, classe III). Il concreto inserimento nell'una o nell'altra delle suddette categorie (essendo stabilito solo che i porti sede di autorità portuale abbiano comunque carattere internazionale o nazionale) è stato demandato a decreti che avrebbero dovuto essere adottati, rispettivamente, dal «Ministro della difesa» e dal «Ministro dei trasporti e della navigazione» e che, in realtà, non sono stati mai emanati.

4.6. — Proseguendo nella ricostruzione del quadro normativo rilevante, un ulteriore e ampio trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo, anche qualora siano collocati in ambito portuale, si è avuto con il d.lgs. n. 112 del 1998. L'art. 105, comma 2, lettera l), del suddetto decreto legislativo, nel testo originario, stabiliva che venissero conferite alle Regioni le funzioni relative «al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia»; precisandosi, altresì, che «tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995».

L'art. 9 della legge n. 88 del 2001 ha, poi, modificato l'ultima parte del richiamato art. 105, comma 2, lettera l), stabilendo che il conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni «non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995». E la norma prosegue disponendo che «nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1 gennaio 2002».

4.7. — È, infine, intervenuta la modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, la quale ha previsto, da un lato, l'attribuzione alla Regione della competenza legislativa concorrente in materia di «porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione» (art. 117, terzo comma, della Costituzione; sentenza n. 378 del 2005), dal che consegue la competenza legislativa residuale pure in materia di «turismo» (art. 117, quarto comma, della Costituzione); dall'altro, ha attribuito la generalità delle funzioni amministrative ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118, primo comma, della Costituzione).

5. — Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, quale si è sviluppato nel corso del tempo, occorre stabilire se possa ritenersi assistita da fondamento la doglianza avanzata dalla Regione Campania, che ha lamentato il *vulnus* alle proprie attribuzioni, nella materia *de qua*, operato dall'atto ministeriale impugnato.

6. — Al riguardo, deve essere precisato che l'esame, cui è chiamata questa Corte, non deve essere effettuato con riferimento alla normativa ed agli atti amministrativi adottati prima della riforma del Titolo V. Sicché non assumono rilevanza, in questa sede, né le questioni attinenti alla eventuale illegittimità costituzionale della normativa statale precedente alla predetta riforma, né, tanto meno, le questioni attinenti alla legittimità degli atti adottati prima della riforma stessa e, segnatamente, del d.P.C.m. 21 dicembre 1995.

6.1. — Chiarito ciò, è bene ulteriormente puntualizzare che il presente conflitto di attribuzione deve essere risolto, secondo il costante orientamento di questa Corte (v., tra le altre, sentenze n. 324 del 2005, n. 364, n. 302 e n. 13 del 2003), sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione degli atti in ordine ai quali è stato proposto il ricorso, e dunque, avendo riguardo alle norme costituzionali successive alla modifica del Titolo V.

7. — Tanto premesso, si può passare all'esame, nel merito, delle specifiche questioni proposte.

8. — Il ricorso è fondato.

8.1. — Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'atto impugnato, non ha tenuto conto del nuovo riparto delle funzioni legislative e amministrative delineato dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, essendosi limitato a disporre l'attrazione nella competenza statale dei «porti turistici» solo perché inseriti nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995.

8.2. — Questa Corte (sentenza n. 322 del 2000) ha già avuto modo di chiarire che il richiamo effettuato nell'art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 al suddetto d.P.C.m. non comporta affatto il conferimento a tale atto di «efficacia legislativa», né vale a «sanare i vizi di legittimità che lo inficiano, o comunque attribuire ad esso, in quanto tale, una nuova o diversa efficacia». «In altri termini» — ha precisato la Corte — «il richiamo dell'atto amministrativo vale semplicemente a definire *per relationem* la portata del limite introdotto dal decreto legislativo al conferimento di funzioni, ma con riferimento al contenuto dell'atto richiamato quale esiste attualmente nell'ordinamento, e nei limiti in cui l'efficacia ad esso propria tuttora sussista».

È da escludere, dunque, che il riferimento al suddetto d.P.C.m. nelle norme statali, che sono state richiamate nell'atto impugnato, possa cristallizzare nel tempo l'appartenenza di aree portuali, di interesse regionale o interregionale, al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni in vista del loro «preminente interesse nazionale».

Il nuovo assetto delle competenze, recato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento dei «porti turistici» nel d.P.C.m. del 1995 ai fini del riparto delle funzioni amministrative. E ciò per l'assorbente considerazione che la materia «turismo» è attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, con attribuzione delle funzioni amministrative agli enti territoriali minori, secondo i criteri indicati dall'art. 118 della Costituzione.

8.3. — Né è corretto ritenere che il parere del Consiglio di Stato abbia inteso prospettare, in modo vincolante, come utilizzabile, nelle more della formale classificazione *ex lege* n. 84 del 1994, lo strumento del d.P.C.m. 21 dicembre 1995. L'organo consultivo, infatti, si è limitato a precisare, da un lato, che il termine del 1 gennaio 2002, di decorrenza per il conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai porti «di rilevanza economica regionale ed interregionale», non può essere considerato meramente ordinatorio, e, dall'altro, che la individuazione dei «porti turistici» (di sicura competenza regionale) può essere effettuata prescindendo da ogni attività di classificazione o catalogazione dei porti.

8.4. — Quanto sin qui affermato non esclude, ovviamente, che lo Stato possa procedere, in futuro, con la necessaria partecipazione della Regione interessata, in ossequio al principio di leale collaborazione, a riconoscere a taluni porti turistici, per la loro dimensione ed importanza, carattere di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale, che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello Stato su tali porti e sulle connesse aree portuali.

9. — Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Campania, deve essere dichiarato che non spetta allo Stato attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici della Regione Campania. Pertanto, deve essere disposto l'annullamento della nota ministeriale, in data 12 marzo 2003, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, ha comunicato al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto di Napoli — con riguardo al suddetto ambito — di voler considerare «ascritti alla competenza statale, oltre ai porti ed alle aree ricomprese nella giurisdizione delle autorità portuali, anche i porti — di qualunque tipo — indicati nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici della Regione Campania;

Annulla, per l'effetto, la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, in data 12 marzo 2003, di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

Il Presidente: MARINI

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 91

Ordinanza 6 - 10 marzo 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Morte della parte costituita - Conoscenza acquisita nel processo indipendentemente dalla dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del suo procuratore - Obbligo per il giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi - Mancata previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione alla costituzione volontaria di uno dei coeredi - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 300.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 4 febbraio 2005 dal Tribunale di Napoli, nel procedimento civile vertente tra Angela Rossi e Giuseppe Simone, iscritta al n. 469 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice relatore Franco Bile;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile, nel quale si era verificata la morte della parte attrice costituita, senza che il suo difensore ne facesse dichiarazione, ma la relativa notizia era stata acquisita attraverso la produzione di idonea certificazione, da parte del difensore della parte convenuta costituita, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, con ordinanza del 4 febbraio 2005, ha sollevato in via incidentale — in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile «nella parte in cui non prevede che, in caso di morte della parte costituita, la cui conoscenza sia acquisita nel processo indipendentemente dalla dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del suo procuratore, il giudice debba disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi»;

che, ad avviso del rimettente, dalla premessa della «sussistenza di un litisconsorzio necessario tra i successori della parte costituita e deceduta» dovrebbe discendere che, «pur in mancanza della dichiarazione del procuratore ex art. 300 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio dovrebbe disporsi anche in assenza dell'intervento volontario di un successore, e cioè ogni qual volta sia acquisita al processo e dal giudice la notizia certa della morte della parte».

Considerato che il rimettente evoca come *tertium comparationis* l'orientamento giurisprudenziale per cui, se un coerede si costituisce volontariamente deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, anche quando manchi la dichiarazione del procuratore della parte defunta;

che peraltro il presupposto interpretativo da cui il rimettente muove è manifestamente erroneo;

che infatti, quando il difensore della parte costituita non dichiara l'evento interruttivo, il processo resta pendente fra le parti originarie (e, quindi, nei confronti del *de cuius*), salva l'efficacia della sentenza contro i successori, determinandosi per la difesa del procuratore la c.d. ultrattività del mandato (sentenza n. 136 del 1992);

che pertanto non si può comparare l'ipotesi in cui il litisconsorzio manchi, perché il processo è incardinato nei confronti di una parte singola (il *de cuius*), con quella che ricorre quando uno fra i coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione volontaria (o anche quando il processo venga riassunto nei confronti di uno o di alcuni fra i coeredi);

che infatti solamente in questa seconda situazione, poiché l'art. 110 cod. proc. civ. impone la prosecuzione nei confronti del successore a titolo universale, se vi sono più successori, la prosecuzione deve avvenire nei confronti di tutti;

che conclusivamente, se nessuno dei coeredi è ancora in causa, non si può configurare una situazione di litisconsorzio necessario e, quindi, non si può porre un problema di integrazione del contraddittorio, giacché esso suppone la presenza nel giudizio di almeno uno dei litisconsorti;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

Il Presidente e redattore: BILE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0209

N. 92

Ordinanza 6 - 10 marzo 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Prova - Integrazione istruttoria - Assunzione di nuove prove - Contestato potere del giudice di ammettere non solo prove sopravvenute ma anche prove in deroga al regime delle decadenze processuali, mancata previsione per le parti del diritto di controdedurre nuove o contrarie prove, esame di persona disposto d'ufficio e condotto dal presidente - Denunciata lesione dei principi del giusto processo, di terzietà e imparzialità del giudice - Questione contraddittoria e ipotetica, avvenuta applicazione di una delle norme censurate, nonché censura di norma che non rileva nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità delle questioni.

- Cod. proc. pen., art. 507; norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, art. 151, comma 2.
- Costituzione, art. 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura penale e dell'art. 151, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), promosso con ordinanza del 20 novembre 2003 dal Tribunale di La Spezia, sezione distaccata di Sarzana, nel procedimento penale a carico di V. D., iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, 1^a serie speciale, dell'anno 2004;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di La Spezia, sezione distaccata di Sarzana, ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 507 del codice di procedura penale, «nella parte in cui autorizza il giudice a disporre nuove prove anche in deroga alle decadenze previste dall'art. 468 cod. proc. pen., nonché nella parte in cui non prevede che l'ordinanza ammissiva indichi nuovi temi di prova e che le parti possano dedurre nuove prove disponendo un congruo termine a difesa»; b) dell'art. 151, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, nella parte in cui prevede che «... quando è stato disposto d'ufficio l'esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto...»;

che il giudice *a quo* — premesso di aver provveduto ad ammettere «su sollecitazione del p.m., ex art. 507 c.p.p., i testi indicati in verbale» — osserva che, in forza della interpretazione di tale norma quale si ricava anche dall'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, «si è consentito di superare il regime delle decadenze processuali», conferendo al giudice il potere di assumere non soltanto le prove realmente «nuove» perché sopravvenute, ma anche quelle che le parti avrebbero potuto dedurre e dal cui diritto di richiesta sono decadute in base alle preclusioni dell'art. 468 cod. proc. pen.;

che, sotto altro profilo, secondo il Tribunale rimettente, il medesimo art. 507 cod. proc. pen. non prevede il diritto delle parti di dedurre nuove prove o prove contrarie in esito all'ordinanza di integrazione istruttoria emessa dal giudice;

che, infatti, la contraria affermazione — a parere del giudice *a quo* — risulterebbe contrastare con il dato testuale della norma censurata ed, oltretutto, non sarebbe avvalorata da un'interpretazione sistematica: infatti, l'art. 493, comma 2, cod. proc. pen., limita l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'art. 468 cod. proc. pen. al solo caso di impossibilità di tempestiva indicazione; mentre l'art. 495 cod. proc. pen. — autorizzando l'indicazione delle sole prove a scarico sui fatti oggetto delle prove a carico — non risulterebbe applicabile nel caso di prove disposte ex art. 507 cod. proc. pen., non essendo, per esse, previamente indicati i temi di prova, né precisato a favore o contro chi le stesse debbano valere;

che dunque — secondo il rimettente — l'art. 507 cod. proc. pen., in ordine ad entrambi i profili rilevati, risulterebbe in contrasto con l'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui afferma il diritto dell'imputato di «ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa»: diritto ulteriormente compromesso dalla mancata previsione, nella norma censurata, di un termine a difesa;

che peraltro — prosegue il rimettente — anche l'art. 151, comma 2, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, risulterebbe in contrasto con il principio di terzietà ed imparzialità del giudice sancito dal medesimo art. 111 Cost., in quanto tale norma — prevedendo, una volta disposto d'ufficio l'esame di una persona, che sia il presidente a provvedervi direttamente, prima di stabilire, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto — implicherebbe una valutazione della prova medesima subito dopo la deposizione del teste, «proprio al fine di individuare chi dovrà interrogarlo per primo e con quali modalità»;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

Considerato, quanto alla prima delle questioni di legittimità costituzionale, relativa all'art. 507 cod. proc. pen., che essa risulta prospettata in modo contraddittorio;

che, infatti, la norma citata è censurata, innanzitutto, nella parte in cui è consentito al giudice di disporre nuove prove anche nel caso in cui le parti siano decadute dal relativo diritto di richiesta, in forza dell'art. 468 cod. proc. pen., reclamando una pronuncia demolitoria *in parte qua* della disposizione, per escludere, in tale ipotesi, la possibilità di escussione dei testi: esito, questo, che tuttavia — anche a voler prescindere dai contrari *dicta* emanati da questa Corte nella sentenza n. 111 del 1993, totalmente trascurata dal giudice *a quo* — renderebbe del tutto superflua e, dunque, contraddittoria l'ulteriore richiesta, avanzata immediatamente dopo, con la quale il Tribunale rimettente sollecita una pronuncia additiva di incostituzionalità della medesima norma, per la mancata previsione, in essa, del potere per le parti del processo di articolare prove contrarie o nuove prove e di disporre di un congruo termine a difesa;

che, inoltre, relativamente a quest'ultimo profilo, la questione di costituzionalità è prospettata in maniera del tutto ipotetica, giacché, da parte del Tribunale rimettente, risultano solo presunti l'effettivo interesse o la possibilità concreta, in capo alle parti del giudizio *a quo*, di articolare nuovi mezzi di prova o prove contrarie o di richiedere un termine a difesa;

che, accanto a ciò, nell'ordinanza di rimessione, il giudice rimettente precisa di avere già esercitato, su sollecitazione del pubblico ministero, il potere di cui all'art. 507 cod. proc. pen., «provvedendo ad ammettere i testi indicati a verbale»;

che, pertanto, il giudice *a quo* ha già fatto applicazione della norma della cui illegittimità costituzionale si duole ed ha quindi esaurito il corrispondente potere di sindacato di costituzionalità;

che, infine, quanto alla questione avente ad oggetto l'art. 151, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, essa difetta del requisito della rilevanza: infatti, mentre l'impugnativa è specificamente espressa nei confronti del comma 2 di tale norma, la fattispecie che viene in rilievo nel giudizio *a quo* risulta essere, piuttosto, disciplinata dal comma 1 dell'art. 151 citato, considerato che, come evidenziato dallo stesso rimettente, le nuove prove erano state nella specie richieste dal pubblico ministero; con conseguente applicazione del normale ordine di assunzione, previsto dall'art. 496 cod. proc. pen;

che, alla luce di quanto precede, entrambe le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura penale e dell'art. 151, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dal Tribunale di La Spezia, sezione distaccata di Sarzana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 6 marzo 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 93

Ordinanza 6 - 10 marzo 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro e occupazione - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Importo calcolato con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la constatazione della violazione - Denunciata irragionevole equiparazione di situazioni diseguali, mancata valutazione della effettiva durata della condotta anti giuridica, lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.l. 22 febbraio 2002, n. 12 (convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73), art. 3, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), promossi con ordinanze del 16, del 21 dicembre 2004 e del 27 gennaio 2005 (n. 2 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Como, del 4 marzo 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo e del 1° marzo 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro, rispettivamente iscritte ai nn. da 323 a 326, 328 e 340 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 26, 27 e 28, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visti l'atto di costituzione di Lozza Attilio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Ritenuto che, con quattro ordinanze di contenuto sostanzialmente analogo, la Commissione tributaria provinciale di Como ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il rimettente premette di essere chiamato a decidere i ricorsi proposti dai destinatari degli avvisi di irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal citato art. 3, comma 3, emessi dalla Agenzia delle entrate in relazione all'impiego, presso talune aziende, di lavoratori dipendenti non risultanti da scritture o documentazioni obbligatorie;

che la disposizione censurata prevede l'applicazione della sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare, del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, l'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002 equiparerebbe in modo irragionevole situazioni diverse tra loro, facendo dipendere l'entità della sanzione dalla data di accertamento della violazione e non dalla gravità della condotta e, pertanto, violerebbe l'art. 3 Cost. consentendo l'irrogazione della sanzione in misura molto diversa anche in presenza di condotte di pari gravità;

che la disposizione censurata, inoltre, contrasterebbe con l'art. 24 Cost., dal momento che stabilirebbe «una presunzione assoluta ed invincibile in merito alla durata del rapporto di lavoro irregolare accertato», in quanto la misura della sanzione sarebbe calcolata con riguardo al periodo intercorrente tra «l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione» e all'interessato sarebbe impedito di dimostrare la diversa durata del rapporto di lavoro irregolare;

che il rimettente ritiene le questioni prospettate rilevanti nei giudizi *a quibus*, dal momento che l'inizio del rapporto di lavoro irregolare, in tutte le fattispecie al suo esame, sarebbe di poco anteriore alla data di accertamento della violazione, o addirittura coincidente con essa;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale sostiene che l'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002 si inserirebbe nel quadro delle misure introdotte dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) per favorire l'emersione del lavoro irregolare, un fenomeno di notevole gravità che turba lo svolgimento della libera concorrenza tra imprese e la libera iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., incidendo in modo pregiudizievole sui diritti individuali costituzionalmente garantiti dagli artt. 35 e 36 Cost.;

che la modalità di computo della sanzione di cui alla disposizione censurata avrebbe lo scopo di garantire l'effettività della sua irrogazione ed evitare «un complesso e defatigante contenzioso» per individuare l'esatta durata del rapporto lavorativo;

che essa non sarebbe palesemente irrazionale, in quanto libererebbe l'amministrazione finanziaria dall'onere di provare l'effettiva durata del rapporto e la prevista possibilità di graduare la sanzione tra il 200 e il 400 per cento consentirebbe di adeguarla alle eventuali risultanze probatorie;

che, conclusivamente, l'Avvocatura dà atto che questa Corte, con la sentenza n. 144 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione;

che anche la Commissione tributaria provinciale di Bergamo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la sanzione amministrativa per l'utilizzo di lavoratori irregolari è determinata nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione;

che il rimettente — chiamato a decidere in ordine ad un ricorso proposto avverso l'avviso di irrogazione della sanzione di cui alla norma censurata emesso dall'Agenzia delle entrate di Bergamo, per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie — ritiene che la disposizione censurata contrasterebbe con il principio di ragionevolezza, dal momento che, nel determinare le modalità di quantificazione della sanzione, non farebbe riferimento alla gravità della violazione, ma prevederebbe un meccanismo automatico di computo riferito unicamente al momento dell'accertamento della violazione;

che, ad avviso della Commissione tributaria, la rilevanza della questione nel giudizio sarebbe palese, in quanto la dichiarazione di incostituzionalità «comporterebbe l'inapplicabilità della sanzione e quindi il ricorso dovrebbe essere accolto»;

che si è costituita nel giudizio davanti a questa Corte la parte privata, ricorrente nel giudizio *a quo*, la quale dichiara di essere a conoscenza della sentenza n. 144 del 2005 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 e, tuttavia, afferma di «insistere sulla questione della ragionevolezza in ordine alla quantificazione della sanzione» determinata dalla norma censurata;

che la Commissione tributaria provinciale di Pesaro, con ordinanza del 1° marzo 2005, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che il rimettente premette di essere chiamato a decidere su un ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento emesso — ai sensi dell'art. 3 citato — dall'Agenzia delle entrate di Urbino a seguito dell'accertamento dell'impiego di tre lavoratori dipendenti non iscritti nelle scritture contabili obbligatorie;

che la Commissione tributaria ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal contribuente, sostenendo che l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, nella parte in cui determina le modalità di quantificazione della sanzione per l'utilizzo di lavoro irregolare, contrasterebbe con il principio di uguaglianza;

che, infatti, tale disposizione creerebbe una evidente disparità di trattamento tra datori di lavoro che si avvalgono di lavoratori irregolari per lo stesso periodo di tempo, a seconda che l'accertamento della violazione avvenga all'inizio ovvero alla fine dell'anno;

che, in tal modo, la sanzione non sarebbe commisurata alla effettiva durata del comportamento antigius-ridico e dunque alla gravità del fatto, ma sarebbe rimessa ad un fatto discrezionale dell'organo ispettivo, in violazione del principio di proporzionalità della pena rispetto alla entità della violazione commessa;

che l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 violerebbe, inoltre, l'art. 24 Cost., in quanto porrebbe una presunzione assoluta in ordine al momento di inizio del rapporto irregolare, escludendo ogni possibilità, per l'interessato, di provare il contrario;

che, ad avviso del rimettente, la questione sarebbe rilevante dal momento che all'accertamento della violazione, avvenuta il 23 ottobre 2000, sarebbe conseguita l'applicazione della sanzione «a far tempo da ben dieci mesi prima»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile dal momento che essa sarebbe già stata accolta da questa Corte con la sentenza n. 144 del 2005.

Considerato che tutti i rimettenti dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

che le Commissioni tributarie provinciali di Como e di Pesaro censurano la medesima disposizione anche in relazione all'art. 24 Cost.;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 144 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata «nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione», affermando che il meccanismo di determinazione della sanzione, previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 si risolve in una presunzione assoluta che «determina la lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, dal momento che preclude all'interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta e che pertanto sono in grado di incidere sulla entità della sanzione che dovrà essergli irrogata»;

che questa Corte, nella citata pronuncia, ha altresì affermato che la disposizione censurata determina «la irragionevole equiparazione, ai fini del trattamento sanzionatorio, di situazioni tra loro diseguali, quali quelle che fanno capo a soggetti che utilizzano lavoratori irregolari da momenti diversi e per i quali la constatazione della violazione sia in ipotesi avvenuta nella medesima data»;

che, conseguentemente, deve essere disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché valutino, a seguito della citata pronuncia di questa Corte, la persistente rilevanza nei rispettivi giudizi delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Como, alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo e alla Commissione tributaria provinciale di Pesaro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 94

Ordinanza 6 - 10 marzo 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giurisdizione - Controversie riguardanti le sanzioni irrogate dall'Agenzia delle entrate per l'impiego di lavoratore irregolare - Attribuzione alla giurisdizione tributaria - Denunciata violazione del divieto di estendere la giurisdizione dei giudici speciali «a materie diverse da quelle ad esse destinate» - Questione sollevata senza aver previamente accertato l'impossibilità di seguire una interpretazione costituzionalmente corretta della norma censurata - Manifesta inammissibilità.

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1.
- Costituzione, art. 102, secondo comma, e VI disposizione transitoria.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza del 28 gennaio 2005 dalla Commissione tributaria provinciale di Novara, nel procedimento tributario vertente tra Ombrellificio Rossana s.n.c. di Migliorini Rossana & C. ed altra contro l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Borgomanero iscritta al n. 492 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Novara, con ordinanza del 28 gennaio 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), «nella parte in cui non esclude dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti le sanzioni di cui all'art. 3, terzo comma» del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), in relazione all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria e finale della Costituzione;

che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'avviso di irrogazione della sanzione di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 emesso dall'Agenzia delle entrate di Borgomano a seguito dell'accertamento, ad opera della Guardia di finanza, dell'utilizzo, da parte della ricorrente nel giudizio *a quo*, di un lavoratore non risultante nelle scritture obbligatorie;

che, osserva il rimettente, l'art. 3 citato, oltre a prevedere una sanzione per l'utilizzo di lavoratori irregolari e a determinare le modalità di quantificazione della sanzione, stabilisce che competente alla irrogazione della sanzione è l'Agenzia delle entrate;

che l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 attribuisce alla giurisdizione tributaria, tra le altre, le controversie aventi ad oggetto le sanzioni amministrative comunque irrogate dagli uffici finanziari, e ciò — ad avviso del rimettente — «indipendentemente dalla natura delle violazioni cui quelle sono riferite»;

che, pertanto, anche in ordine alla sanzione in esame, sussisterebbe la giurisdizione delle commissioni tributarie;

che tale previsione contrasterebbe con l'art. 102 e con la VI disposizione transitoria della Costituzione che, se consentono al legislatore di mantenere le giurisdizioni speciali già esistenti, gli precluderebbero di «allargare la giurisdizione di detti giudici speciali oltre i limiti intrinseci delle rispettive giurisdizioni» e, pertanto, con riguardo ai giudici tributari, non potrebbero essere ad essi riservate controversie, quali quelle previste dall'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, che nulla hanno a che vedere con il sistema tributario;

che la sanzione prevista dalla disposizione citata, infatti, esulerebbe dalla materia tributaria, dal momento che l'utilizzo di lavoratori irregolari non potrebbe essere ritenuto indice di quella capacità contributiva cui la Costituzione collega l'obbligo di pagare i tributi;

che essa, piuttosto, atterrebbe alla materia previdenziale, con la conseguenza che l'attribuzione al giudice tributario della cognizione delle relative controversie contrasterebbe con il divieto posto dalla Carta costituzionale di estendere la giurisdizione dei giudici speciali «a materie diverse da quelle ad essi destinate»;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile ovvero infondata;

che l'Avvocatura sostiene che l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 conterrebbe una «mera "clausola aperta" di attribuzione della giurisdizione, fondata sul presupposto soggettivo» della natura finanziaria dell'organo che irroga la sanzione;

che il carattere indeterminato del complesso delle controversie attribuite al giudice tributario non contrasterebbe con alcun principio costituzionale;

che la questione prospettata sarebbe inammissibile, dal momento che il rimettente avrebbe dovuto censurare l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, e cioè la norma che attribuisce all'Agenzia delle entrate la competenza ad accertare ed irrogare la sanzione in questione e dunque la norma che fonderebbe la giurisdizione tributaria;

che, nel merito, la questione sarebbe comunque manifestamente infondata dal momento che l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 attrae nella giurisdizione tributaria le sanzioni comunque irrogate dagli uffici finanziari appunto perché presuppone che il legislatore abbia valutato che trattasi di sanzioni connesse a violazioni collegate con obblighi anche di natura fiscale e, nella specie, tale collegamento sarebbe reso evidente dal fatto che «gli accertamenti fiscali debbono costituire altresì l'occasione "privilegiata" per il rilievo e la contestazione delle violazioni in materia di utilizzazione dei lavoratori dipendenti»;

che, d'altra parte, la scelta dell'attribuzione alla giurisdizione tributaria delle controversie in esame rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore, e sarebbe consentita nella misura in cui la giurisdizione speciale sia «funzionale alla specifica controversia di cui si tratta».

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Novara censura l'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in relazione all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria e finale della Costituzione;

che il rimettente, sostanzialmente, ritiene che la disposizione censurata individui, quale presupposto per la sussistenza della giurisdizione tributaria, la natura del soggetto competente ad irrogare la sanzione, e cioè che si tratti di uffici finanziari, restando invece irrilevante la natura delle violazioni cui le sanzioni sono riferite;

che, peraltro, il giudice *a quo* esclude che la sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, benché irrogata dagli uffici finanziari, sia riconducibile al «campo tributario» sostenendo che essa, piuttosto, attiene alla «materia previdenziale»;

che lo stesso rimettente sostiene che se la giurisdizione tributaria deve ritenersi compatibile con la Costituzione, come riconosciuto da questa Corte, sarebbe tuttavia interdetto al legislatore attribuire ad essa controversie che «nulla hanno a che fare con il sistema tributario»;

che il giudice *a quo* non ha tratto dalle premesse argomentative da lui stesso svolte le dovute conseguenze interpretative, «valorizzando, in particolare, la natura tributaria del rapporto cui deve ritenersi imprescindibilmente collegata la giurisdizione del giudice tributario, e limitandosi, invece, a considerare il solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente ad irrogare la sanzione» (ordinanza n. 36 del 2006);

che questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice è abilitato a sollevare la questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che sia impossibile seguire una interpretazione costituzionalmente corretta (v., *ex plurimis*, ordinanze n. 306 del 2005 e n. 19 del 2003);

che, in definitiva, la Commissione tributaria di Novara ha omesso di compiere il doveroso tentativo di individuare una interpretazione della norma denunciata conforme a Costituzione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, e alla VI disposizione transitoria della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Novara, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: DE SIERVO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 95

Ordinanza 6 - 10 marzo 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Banca e istituti di credito - Cartolarizzazione dei crediti - Cessione del credito senza il consenso del debitore - Denunciata lesione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, irrazionalità e lesione del principio di eguaglianza con riferimento alla cessione dei crediti verso lo Stato, alla cessione del contratto e alla disciplina sulla riservatezza dei dati, lesione del principio di parità delle parti nel processo - Manifesta infondatezza delle questioni.

- Cod. civ., art. 1260, primo comma; d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 58, commi 2, 3 e 4; legge 30 aprile 1999, n. 130, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 41.

Banca e istituti di credito - Cartolarizzazione dei crediti - Cessione del credito senza il consenso del debitore - Denunciata lesione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, irrazionalità e lesione del principio di eguaglianza con riferimento alla cessione dei crediti verso lo Stato, alla cessione del contratto e alla disciplina sulla riservatezza dei dati, lesione del principio di parità delle parti nel processo - Censura di norma non applicabile nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 41, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, 41 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1260, primo comma, del codice civile; degli artt. 41, comma 1, e 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e dell'art. 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), promosso con ordinanza del 9 luglio 2005 dal Tribunale ordinario di Viterbo, nel procedimento civile vertente tra Ivo Lanzi e la S.G.C. s.r.l., iscritta al n. 455 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione, il Tribunale ordinario di Viterbo, in composizione monocratica, ha sollevato, con ordinanza del 9 luglio 2005, questioni di legittimità costituzionale: a) in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, dell'art. 1260, primo comma, del codice civile, in relazione agli articoli: 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali); 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione

dei dati personali); 43-*bis* e 43-*ter* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come integrati dal d.m. 30 settembre 1997, n. 384 (Regolamento recante norme per la disciplina della cessione dei crediti d'imposta); 1262 e 1406 del codice civile; *b*) in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 111 della Costituzione, dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e dell'art. 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), in relazione agli artt. 1263 e 1264 del codice civile; *c*) in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 111 della Costituzione, dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, in relazione all'art. 479 del codice di procedura civile;

che, in punto di fatto, il giudice *a quo* riferisce che, promossa una procedura di espropriazione presso terzi per un credito fondiario (iniziata in data 8 febbraio 2003), senza che fosse stato previamente notificato il titolo esecutivo, il debitore esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione, deducendo la carenza di legittimazione attiva della società procedente, l'eccessività della somma pretesa per essere *contra legem* l'operata capitalizzazione degli interessi e l'assoluta incertezza in ordine all'effettiva entità del credito azionato;

che la controparte ha contestato le deduzioni avverse, asserendo che il credito era stato ceduto dall'originaria banca creditrice ad altra società in data 30 novembre 1999, nell'ambito di una più ampia operazione di «cessione dei crediti in blocco» e di «cartolarizzazione», a norma della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), e che la cessionaria aveva conferito mandato, con procura, alla società procedente per la gestione, anche giudiziale, del credito;

che il giudice rimettente afferma che, attese le contrapposte argomentazioni difensive, il giudizio di opposizione all'esecuzione non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il medesimo giudice afferma, riguardo all'art. 1260, primo comma, cod. civ., che esso, nella parte in cui prevede che la cessione del credito può aver luogo «anche senza il consenso del debitore», appare in contrasto *a*) con l'art. 2 Cost., in quanto determina l'impossibilità per il debitore di controllare, in qualche modo, il destino della propria posizione debitoria, non scindibile dalla condizione della persona umana; *b*) con l'art. 3 Cost., in quanto la norma censurata è viziata da irrazionalità e, consentendo una cessione del credito attuata *ad nutum* del creditore, sembra non rispettosa della direttiva che impone di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che possono limitare di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini; *c*) con l'art. 41 Cost., in quanto sembra legittimare un esercizio della libertà di iniziativa economica privata non rispettoso della dignità umana, laddove il legislatore si è preoccupato, con la legge n. 675 del 1996, di prevedere «che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale» (art. 1), e, con il decreto legislativo n. 196 del 2003, di garantire «che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali» (art. 2);

che, dunque, mentre sono tutelati i dati personali sensibili, dei quali è vietato il trattamento senza il consenso dell'interessato, non vi è alcuna tutela per la persona del debitore, «globalmente intesa come complesso inscindibile di interessi ed affetti», mentre, essendo mutato, rispetto al 1942, il contesto dei rapporti sociali ed economici, oggi, la persona del creditore, e la conseguente gestione del credito, non è affare indifferente per il debitore, che «avrà i propri buoni (o cattivi) motivi per preferire la Banca B alla Banca C»; perciò, che il credito possa essere ceduto senza il consenso del debitore a una qualunque società finanziaria «crea qualche perplessità»;

che il contrasto con l'art. 3 Cost. — prosegue il giudice *a quo* — è evidenziato, altresì, dalla profonda differenza fra la disposizione denunciata e la normativa relativa alla cessione dei crediti verso lo Stato, in quanto gli artt. 43-*bis* e 43-*ter* del d.P.R. n. 602 del 1973 e il d.m. n. 384 del 1997 dettano precise disposizioni a cautela del debitore cedendo, determinando «una situazione non proprio compatibile con lo Stato di diritto»;

che il sospetto circa l'illegittimità costituzionale dell'art. 1260 cod. civ. è, poi, rafforzato da ciò: che mentre l'art. 1406 cod. civ. prevede la cessione del contratto, «purché l'altra parte vi consenta», l'art. 1260 cod. civ., «visto funzionalmente in relazione con gli adempimenti legati al processo di esecuzione (artt. 555 e seguenti cod. proc. civ., segnatamente l'art. 557) e al disposto dell'art. 1262 cod. civ., consente, in effetti, la cessione del contratto anche senza il consenso del contraente ceduto»;

che le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993, prevedendo la «cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», creano un diritto *singolare*, accordando ingiustificate posizioni di privilegio e mostrando «disinteresse per le sorti del singolo» debitore, in contrasto col brocardo *privilegia ne inroganto*; stabiliscono una improponibile equivalenza fra gli adempimenti di cui all'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993 e le formalità previste dall'art. 1264 cod. civ.; concorrono a una elusione di legge, consentendo a determinati soggetti giuridici di ottenere un risultato equivalente a quello della cessione del contratto, senza dover sottostare al consenso del contraente ceduto, così come previsto, invece, dall'art. 1406 cod. civ.;

che l'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, stabilendo che «nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo», deroga al disposto dell'art. 479, primo comma, cod. proc. civ. sostituendo al requisito soggettivo («procedimento di espropriazione iniziato dagli Istituti di credito fondiario») — previsto dall'abrogato art. 43, comma primo, del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 (Testo unico delle leggi sul credito fondiario) — un requisito oggettivo («procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari»); sicché non solo si è lasciato in vita un privilegio, ma se ne sono ampliati, sotto il profilo dei legittimati a fruirne, limiti e portata, in controtendenza rispetto al complesso della legislazione, che tenderebbe ad evitare situazioni di ingiustificato vantaggio, e in violazione degli artt. 2, 3, 41 e 111 Cost.;

che, richiamate, quanto ai primi tre parametri, le considerazioni in precedenza svolte, il giudice *a quo* osserva, in riferimento all'art. 111 Cost., che «è alquanto dubbio che la disposizione denunciata possa consentire un processo (esecutivo, nel caso di specie) tra parti che non siano in condizione di parità», specie considerando che l'irragionevole facilitazione è accordata ad un soggetto che, per la sua qualità professionale, non dovrebbe avere alcuna difficoltà a notificare il titolo esecutivo;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità ovvero, in subordine, per l'infondatezza delle questioni sollevate, osservando, in linea preliminare, che la non manifesta infondatezza delle medesime non ha formato concretamente oggetto della doverosa deliberazione del giudice rimettente, dal momento che egli prospetta un mero «sospetto» o si esprime in termini meramente dubitativi, senza neppure indicare con precisione i motivi della pretesa incostituzionalità;

che, inoltre, la terza questione appare inammissibile, anche perché formulata in via ipotetica riguardo ad una norma (l'art. 41 del decreto legislativo n. 385 del 1993), che, per ammissione dello stesso, non è applicabile al caso di specie, operando solo per i contratti conclusi a far data dal 1° gennaio 1994 (laddove, riferisce il giudice *a quo*, nel caso di specie il contratto è stato concluso anteriormente);

che, nel merito, quanto alla prima questione, l'Avvocatura obietta che la previsione della cedibilità del credito anche senza il consenso del debitore non è affatto in contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost.; che è inconferente il richiamo alle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, le quali assolvono funzioni del tutto diverse da quelle perseguite con la comunicazione della cessione (art. 1264 cod. civ.) o perseguibili col consenso alla cessione; che altrettanto inconferente è il richiamo alla disciplina della cessione del contratto, basata su presupposti di fatto e di diritto diversi da quelli della cessione del credito e alle disposizioni sulla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione, trattandosi di situazioni non comparabili tra di esse;

che analoghe obiezioni valgono per la seconda questione, senza dire che le considerazioni del giudice *a quo* non hanno alcuna attinenza con i principi desumibili dall'art. 111 Cost.;

che, riguardo alla terza questione, l'Avvocatura osserva che non si comprende come la deroga all'onere di notificazione del titolo esecutivo possa avere rilevanza nel caso di specie, atteso che la mancata notificazione del titolo esecutivo non è stata oggetto di specifico motivo di opposizione.

Considerato che il Tribunale ordinario di Viterbo dubita della legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione — dell'art. 1260, comma primo, del codice civile («Cedibilità dei crediti»), in relazione agli articoli 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 43-bis e 43-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), come integrati dal d.m. 30 settembre 1997, n. 385 (Regolamento recante norme per la disciplina della cessione dei crediti d'imposta); degli artt. 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti); e infine, anche in riferimento all'art. 111 Cost., dell'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 (in relazione all'art. 479 del codice di procedura civile);

che le questioni sollevate relativamente all'art. 1260, comma primo, cod. civ. ed agli artt. 58, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, e 4, comma 1, della legge n. 130 del 1999 sono manifestamente infondate sotto tutti i profili prospettati dal rimettente, dal momento che il diritto di credito costituisce un bene, come tale idoneo a circolare senza coinvolgimento della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili, laddove la cessione del contratto (assunta come *tertium comparationis*) presuppone l'esistenza, al momento della cessione stessa, in capo ad entrambe le parti di un complesso unitario di situazioni giuridiche attive e passive, e, pertanto, la necessità del consenso del contraente ceduto, in quanto titolare delle situazioni attive corrispondenti agli obblighi gravanti sul cedente;

che le questioni sollevate relativamente all'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993, in quanto non richiede la notificazione del titolo esecutivo al debitore (a differenza di quanto disposto dall'art. 479 cod. proc. civ.), sono manifestamente inammissibili, non essendo tale norma (a detta del medesimo rimettente) applicabile nel giudizio *a quo* e non avendo nel giudizio di opposizione il debitore dedotto alcuna contestazione in proposito: ciò che rende palesemente irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, relativamente agli artt. 1260, primo comma, del codice civile, 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e 4, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Viterbo, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, relativamente all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 111 della Costituzione, dallo stesso Tribunale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: VACCARELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 96

Ordinanza 6 - 10 marzo 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Patente a punti - Impossibilità di identificare il conducente al momento dell'accertamento dell'illecito - Decurtazione del punteggio dalla patente di guida del proprietario del veicolo - Denunciata irragionevolezza, lesione del diritto di difesa e del principio della responsabilità personale - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-*bis*, comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante dalla modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), come convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con ordinanze del 24 gennaio 2005 dal Giudice di pace di Gravina in Puglia, nel procedimento civile vertente tra Chieffi Gabriella e il Comune di Gravina in Puglia, e del 20 giugno 2004 dal Giudice di pace di Dolo, nel procedimento civile vertente tra Bettin Caterina e il Prefetto di Venezia, iscritte ai nn. 467 e 473 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 39 e 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Ritenuto che il Giudice di pace di Gravina in Puglia, con ordinanza del 24 gennaio 2005 (r.o. n. 467 del 2005), ed il Giudice di pace di Dolo, con ordinanza del 29 giugno 2004 (r.o. n. 473 del 2005), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale — ipotizzando il contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione — dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;

che, in particolare, il primo dei due giudici rimettenti — nel premettere di dover decidere dell'opposizione proposta avverso un verbale della polizia municipale di Gravina in Puglia con il quale si è contestata, al ricorrere nel giudizio *a quo*, l'infrazione stradale di cui all'art. 146, commi 1 e 3, del medesimo codice della strada (infrazione comportante, «quale sanzione accessoria, la decurtazione di sei punti dalla patente di guida») — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui prevede che, «nel caso in cui il conducente non sia stato identificato al momento dell'accertamento dell'illecito», la decurtazione del punteggio dalla patente di guida vada «attribuita, se munito di patente, al proprietario del veicolo, salvo che questi, entro trenta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, non comunichi chi era effettivamente alla guida del mezzo al momento dell'accertamento»;

che il predetto Giudice di pace di Gravina in Puglia reputa siffatta questione «rilevante nel giudizio in corso e non manifestamente infondata», giacché «la decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore della violazione risulterebbe applicata a titolo di responsabilità oggettiva», istituto estraneo al vigente sistema sanzionatorio sia penale che amministrativo, posto che l'art. 27, primo comma, della Costituzione «stabilisce che la responsabilità è personale», enunciando — a dire del rimettente — un principio «implicito», quanto agli illeciti amministrativi, nello stesso art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

che il predetto art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada — sempre secondo il medesimo giudice *a quo* — «appare altresì censurabile nella parte in cui prevede l'obbligo di denuncia, a carico del proprietario, del responsabile della violazione», sebbene «gli organi di polizia non siano riusciti ad identificarlo», in quanto tale obbligo appare ad un tempo «limitativo» del diritto di difesa ed «irragionevole», non potendo il proprietario del veicolo «sapere con certezza chi fosse esattamente alla guida» dello stesso «al momento dell'accertata violazione», vale a dire se si tratti proprio della persona cui il veicolo era stato affidato o, invece, di altro soggetto;

che il Giudice di pace di Dolo, a sua volta, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada, ipotizzando, in primo luogo, il contrasto tra tale disposizione e l'art. 3 della Carta fondamentale;

che, a suo dire, ove si riconosca alla decurtazione del punteggio dalla patente di guida «natura cautelare», ricorrerebbe una violazione del principio di ragionevolezza, «non comprendendosi quale finalità cautelare possa perseguirsi» applicando tale misura «ad un soggetto diverso da quello che ha commesso l'illecito»;

che, non diversamente, ove si riconosca a siffatta misura la natura di una vera e propria sanzione, ricorrerebbe — sempre a dire del medesimo rimettente — un ulteriore «elemento di irragionevolezza» (oltre che un profilo di «violazione del principio di eguaglianza»), considerato che quella in esame costituirebbe «una sanzione intermittente o eventuale, essendo applicabile solo se il proprietario sia una persona munita di patente», né potendo inoltre sottacersi — sempre sotto il profilo del difetto di ragionevolezza della disposizione impugnata — tanto «l'oggettiva impossibilità» per il proprietario del veicolo di ottemperare all'obbligo di comunicazione impostogli (potendo egli al massimo fornire i dati della persona a cui aveva affidato il veicolo, e non pure dichiarare che il conducente che ha commesso l'infrazione sia proprio tale persona), quanto l'arbitrarietà di un meccanismo che, in caso di infrazione stradale commessa mediante un veicolo di proprietà di una persona giuridica, verrebbe a colpire il legale rappresentante della stessa, e dunque un soggetto «non necessariamente partecipe della violazione»;

che, infine, ulteriori censure sono formulate ai sensi degli artt. 27 e 24 della Costituzione, evidenziandosi — da un lato — come «la decurtazione dei punti ad un soggetto diverso dall'autore della violazione risulterebbe applicata a titolo di responsabilità oggettiva» (e dunque in forza di un «istituto estraneo al vigente diritto sanzionatorio penale ed amministrativo»), nonché — dall'altro — come l'obbligo di denuncia posto a carico del proprietario del veicolo (per giunta quando gli organi di polizia non siano riusciti ad identificare l'autore dell'illecito amministrativo) appaia limitativo del «diritto di difesa del cittadino».

Considerato che il Giudice di pace di Gravina in Puglia ed il Giudice di pace di Dolo hanno sollevato questione di legittimità costituzionale — ipotizzando il contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione — dell'art. 126-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo

codice della strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;

che, attesa la sostanziale identità delle questioni sollevate, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che questa Corte, chiamata *medio tempore* a giudicare della conformità a Costituzione dell'art. 126-*bis*, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, ha già concluso nel senso dell'illegittimità costituzionale di tale disposizione, affermando in particolare che essa «dà vita ad una sanzione assolutamente *sui generis*, giacché la stessa — pur essendo di natura personale — non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale» (sentenza n. 27 del 2005);

che questa Corte ha, quindi, già riconosciuto che «la peculiare natura della sanzione prevista dall'art. 126-*bis*» (e segnatamente la sua incidenza sulla «legittimazione soggettiva alla conduzione di ogni veicolo») «fa emergere l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la stessa a carico del proprietario del veicolo che non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale» (così nuovamente la citata sentenza n. 27 del 2005);

che, alla stregua di tale circostanza si impone, pertanto, la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché gli stessi valutino se la sollevata questione di legittimità costituzionale possa ritenersi ancora rilevante alla luce di tale sopravvenuta decisione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Gravina in Puglia ed al Giudice di pace di Dolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 97

Ordinanza 6 - 10 marzo 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Accertamento delle violazioni amministrative - Impossibilità di identificare il conducente al momento dell'accertamento dell'illecito - Obbligo del conducente di fornire i dati del trasgressore - Denunciata limitazione della libertà di autodeterminazione, discriminazione in base al reddito, compressione della tutela giurisdizionale - Censura di norma inconferente - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 180, comma 8.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 15 marzo 2005 dal Giudice di pace di Bra, nel procedimento civile vertente tra AL.FIERE s.n.c. di Barolo Giuseppe e Delmonte Aldo & C. e il Comune di Cherasco, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Ritenuto che il giudice di pace di Bra, con ordinanza del 15 marzo 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «come modificato», a suo dire, dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1^o agosto 2003, n. 214;

che in forza della disposizione censurata — sottolinea il giudice *a quo* — «chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'Autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad Uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative», previste dal codice della strada, «è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,45 a euro 1376,55»;

che la norma suddetta contrasterebbe con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, ed esattamente: con il primo di tali articoli «perché limita il diritto di libertà di autodeterminazione», con il secondo «perché introduce una vistosa discriminazione tra i soggetti abbienti e meno abbienti» (ponendo questi ultimi «in seria difficoltà se

non addirittura nella impossibilità di pagare la sanzione, la cui entità è tutt'altro che contenuta», costringendoli, così, «a fornire il nominativo del trasgressore, anche in maniera mendace»), con il terzo «perché, in conseguenza di quanto sopra, indebitamente comprime il ricorso alla tutela giurisdizionale»;

che, inoltre, secondo il rimettente — pur a seguito della sentenza di questa Corte (la n. 27 del 2005), con la quale si è riconosciuta «l'esistenza del principio di personalità della responsabilità anche per le sanzioni amministrative personali» — occorrerebbe distinguere la posizione del proprietario del veicolo «che omette di comunicare del tutto i dati del trasgressore», da quella del proprietario «che confessa di non essere in grado di fornire i dati richiesti, vuoi perché non ricorda, vuoi perché non è a conoscenza di colui che al momento della violazione conduceva il veicolo»;

che, a suo dire, di tali comportamenti «sarebbe giusto» sanzionare — almeno in via di interpretazione — «solo la condotta omissiva “pura”, ossia la mancanza di qualsivoglia risposta» all'invito a fornire i dati richiesti;

che la disposizione impugnata sarebbe inoltre in contrasto con il principio secondo cui il «diritto di difesa è inviolabile», elevando a «prova per l'identificazione del responsabile della violazione» proprio «la confessione della persona sanzionata»;

che in tal modo, infatti, o si «obbliga il cittadino a fornire l'identità del trasgressore, chiunque esso sia, anche, quindi, di fantasia» (al fine di evitare l'applicazione di una «sanzione assai onerosa»), oppure lo si induce ad attribuire la responsabilità dell'infrazione stradale «a persona di sua scelta (vedi nonno, padre, amico)», in base ad una valutazione che può, indifferentemente, essere «casuale o mirata»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero, in subordine, non fondata;

che la difesa erariale ha preliminarmente eccepito che il giudice rimettente «ha totalmente omesso la descrizione della fattispecie sottoposta al suo esame e la motivazione sulla rilevanza» della questione sollevata, donde la manifesta inammissibilità della medesima;

che — quanto al merito della questione — l'Avvocatura generale dello Stato deduce che la norma impugnata «si limita a sanzionare con l'irrogazione della pena pecuniaria unicamente la condotta omissiva di chi, senza giustificato motivo, non adempie all'obbligo di presentarsi all'autorità che ha formulato l'invito», sicché essa «sanziona null'altro che l'inottemperanza al dovere di “presentarsi”, all'autorità e non postula *ex se*, pertanto, un generalizzato obbligo di rendere specifiche dichiarazioni e men che meno di fornire dati ed indicazioni che l'interessato non sia in grado di fornire»;

che, pertanto, la scelta legislativa di sanzionare «sul piano patrimoniale» il contegno del proprietario, il quale ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, appare del tutto coerente con l'obbligo di vigilanza posto a norma di legge — e segnatamente dagli artt. 196 e 214, comma 1-*bis*, dello stesso codice della strada, oltre che dall'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) — «a carico di chi ha la disponibilità del veicolo».

Considerato che il Giudice di pace di Bra, con ordinanza del 15 marzo 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale — per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «come modificato», a suo dire, dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;

che — anche a voler prescindere dalla carenza, nel provvedimento di rimessione, tanto di qualsiasi descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, quanto di una adeguata motivazione in ordine alla rilevanza del prospettato dubbio di costituzionalità (evenienze entrambe comportanti l'esito processuale della declaratoria di manifesta inammissibilità della questione sollevata: *cfr.*, da ultimo, le ordinanze n. 396 e n. 297 del 2005) — appare dirimente il rilievo che il giudice *a quo* ha errato nell'individuazione della norma da impugnare;

che, difatti, il censurato comma 8 dell'art. 180 del codice della strada si limita, in via generale, a sanzionare — nell'ambito di una norma che disciplina il possesso dei documenti di circolazione e di guida — il contegno

di chi «senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative» previste dal medesimo codice;

che, per contro, è il precedente art. 126-*bis*, comma 2, sia a prevedere — nel caso di mancata immediata identificazione del conducente responsabile di un'infrazione stradale comportante l'applicazione della misura della decurtazione del punteggio dalla patente di guida — l'obbligo, a carico del proprietario del veicolo, di comunicare «entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», che a stabilire, in caso di omessa comunicazione, l'applicazione nei confronti del soggetto inadempiente della «sanzione prevista dall'art. 180, comma 8»;

che, pertanto, l'iniziativa del giudice rimettente — diretta, in definitiva, a censurare la equiparazione, sotto il profilo delle conseguenze sanzionatorie, del contegno di chi abbia omesso «di comunicare del tutto i dati del trasgressore» e della condotta di chi confessi «di non essere in grado di fornire i dati richiesti, vuoi perché non ricorda, vuoi perché non è a conoscenza di colui che al momento della violazione conduceva il veicolo» — avrebbe dovuto indirizzarsi avverso il predetto art. 126-*bis*, comma 2, del codice della strada;

che l'art. 180, comma 8, viene in rilievo, difatti, solo ai fini dell'identificazione del tipo di sanzione da irrogare;

che ricorre, quindi, quell'ipotesi di non corretta individuazione della norma concretamente applicabile nel giudizio *a quo* — come conferma anche l'erroneo riferimento del rimettente ad una inesistente modificazione apportata al testo dell'art. 180, comma 8, del codice della strada — che comporta la manifesta inammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale (*cfr.*, da ultimo, l'ordinanza n. 237 del 2005).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata — in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione — dal Giudice di pace di Bra, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: QUARANTA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 98

Ordinanza 6 - 10 marzo 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Evasione - Delitto commesso da persona assoggettata a provvedimento restrittivo per un reato dal quale è stata poi assolta con sentenza divenuta irrevocabile - Denunciata disparità di trattamento in danno del cittadino ingiustamente detenuto, compressione della libertà personale, della libertà di circolazione e soggiorno, del diritto di difesa, violazione dei diritti dell'imputato e dei principi del giusto processo - Questione meramente interpretativa con *petitum* ambivalente e indeterminato - Manifesta inammissibilità.

- Cod. pen., art. 385.
- Costituzione, artt. 3, 13, 16, 24, 27 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 385 del codice penale promosso con ordinanza del 13 gennaio 2004 dal Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, nel procedimento penale a carico di De Cesari Pio, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1^a serie speciale, dell'anno 2004;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri;

Ritenuto che il Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, con ordinanza del 13 gennaio 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 385 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 13, 16, 24, 27 e 111 della Costituzione;

che nel giudizio *a quo*, secondo quanto riferito dal rimettente, si procede per il delitto di evasione a carico di persona che, al momento del fatto contestato, era assoggettata a provvedimento restrittivo con riguardo ad un reato dal quale è stata poi assolta con sentenza divenuta irrevocabile;

che, a parere del Tribunale, non è chiaro se l'art. 385 cod. pen., sanzionando la sola condotta di chi sia legalmente arrestato o detenuto, abbia riguardo alla mera legittimità formale del provvedimento restrittivo, o piuttosto si riferisca anche alla sua legittimità sostanziale, la quale farebbe difetto nei casi in cui venga esclusa la responsabilità dell'interessato per il reato posto a fondamento del trattamento cautelare;

che il rimettente, pertanto, sollecita «una sentenza della Corte costituzionale additiva e/o interpretativa a chiarimento definitivo della norma», posto che, «nel caso in cui si dovesse ritenere fondata la prima interpretazione», sarebbe dubbia la legittimità costituzionale della norma stessa;

che infatti, secondo il Tribunale, qualora il requisito di legalità del provvedimento restrittivo fosse inteso in senso solo formale, la norma incriminatrice dell'evasione violerebbe numerose disposizioni costituzionali: l'art. 3 Cost., in quanto il cittadino illegalmente detenuto dovrebbe «avere gli stessi diritti e le stesse libertà» dei cittadini non arrestati o detenuti; l'art. 13 Cost., non valendo un provvedimento «sostanzialmente illegale e quindi ingiusto» ad assicurare che la restrizione di libertà sia attuata per mezzo di un provvedimento giurisdizionale motivato; l'art. 16 Cost., dovendosi assicurare al cittadino ingiustamente arrestato o detenuto la stessa libertà di circolazione e soggiorno, in qualsiasi parte del territorio nazionale, che spetta ai cittadini non arrestati o detenuti; l'art. 24 Cost., in quanto al cittadino arrestato o detenuto dovrebbero garantirsi «le stesse facoltà di difesa proces-

suale del cittadino non arrestato o non detenuto»; l'art. 27 Cost., dato che, non potendo essere considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna, l'imputato non dovrebbe essere privato degli «stessi diritti e delle stesse libertà del cittadino non arrestato o detenuto»; l'art. 111 Cost., in quanto non potrebbe definirsi «giusto» un processo destinato a culminare con una condanna per evasione di un cittadino che, essendo innocente, non avrebbe dovuto essere sottoposto a restrizione della libertà;

che il rimettente giudica la questione non «manifestamente irrilevante», ed anzi risolutiva per la decisione sull'accusa mossa all'imputato;

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate infondate;

che, secondo la difesa erariale, il rimettente confonderebbe il piano della legalità della detenzione con quello del fondamento delle accuse cui si riferisce il provvedimento cautelare, fondamento che assume rilievo solo nel processo direttamente concernente tali accuse;

che, accedendo alla prospettiva di una legittimità «sostanziale» del provvedimento violato attraverso la condotta di evasione, si determinerebbe, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, una sorta di «pregiudizialità necessaria», che la legge non prevede, invece, né per l'evasione né per altri reati contro l'amministrazione della giustizia.

Considerato che il giudice rimettente prospetta a questa Corte un dubbio interpretativo riguardante l'art. 385 del codice penale nascente dalla considerazione che la norma in questione, nel sanzionare la condotta di chi evade, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, non chiarisce, a suo dire, se la legalità dell'arresto o della detenzione debba essere valutata sul piano formale (nel senso che presupponga un provvedimento restrittivo emesso nel rispetto della legge) o sostanziale (nel senso che trovi origine in un provvedimento restrittivo fondato nel merito e quindi giusto);

che il giudice *a quo* non risolve il dubbio interpretativo, ma lo sottopone impropriamente a questa Corte, senza prendere preventivamente posizione in ordine al problema ermeneutico enunciato;

che il *petitum* contenuto nell'ordinanza di rimessione si presenta peraltro ambivalente e indeterminato, come emerge dalla richiesta di una sentenza «additiva e/o interpretativa»;

che per i suesposti motivi la questione è manifestamente inammissibile, a prescindere da ogni ulteriore considerazione sugli esiti paradossali di una interpretazione che ponesse quale presupposto del reato di evasione non la legalità dell'arresto o della detenzione, ma la fondatezza delle accuse.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 385 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 16, 24, 27 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: SILVESTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 99

Ordinanza 6 - 10 marzo 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporto pubblico locale - Servizio di taxi e di noleggio in ambito regionale - Norme della Regione Basilicata - Esame di idoneità - Requisito di ammissione - Residenza nella Regione - Ricorso del Governo - Intervenuta abrogazione della norma impugnata - Rinuncia al ricorso in assenza di costituzione della parte resistente - Estinzione del processo.

- Legge Regione Basilicata 27 gennaio 2005, n. 5, art. 25, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, 117, primo comma, e 120; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2005, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2005), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23 marzo 2005, depositato in cancelleria il 29 marzo 2005 ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2005;

Udito nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Ritenuto che con ricorso notificato il 23 marzo 2005 e depositato il successivo 29 marzo il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, primo comma, e 120 della Costituzione, dell'art. 25, comma 1, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2005, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge finanziaria 2005);

che la norma impugnata aggiunge un periodo all'art. 22 della legge della Regione Basilicata 10 giugno 1996, n. 28 — ove vengono indicate le modalità di presentazione delle domande degli aspiranti all'esame di idoneità per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio in ambito regionale — e nell'aggiungere tale periodo stabilisce che al predetto esame possono partecipare «i cittadini residenti nella Regione Basilicata ed in possesso della cittadinanza italiana»;

che con successivo atto del 10 ottobre 2005, notificato alla Regione il 20 ottobre 2005 e depositato in cancelleria il 2 novembre 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri — dando notizia dell'intervenuta abrogazione della norma impugnata ad opera dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2005, n. 27 — ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (v., da ultimo, l'ordinanza n. 11 del 2006).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

06C0217

N. 100

Ordinanza 6 - 10 marzo 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Giustizia amministrativa - Instaurazione del giudizio - Comunicazione del ricorso, a cura della segreteria del TAR, all'amministrazione convenuta, in luogo della notifica del ricorso all'amministrazione da parte del ricorrente - Denunciata inadeguatezza della comunicazione ad assicurare il rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto processo - Manifesta infondatezza della questione.

- R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 91.
- Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), e, in subordine, degli artt. 19, primo comma, e 27, primo comma, numero 4, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali), e dell'art. 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), promosso con ordinanza del 26 aprile 2005 dal Tribunale ammini-

strativo regionale per la Sicilia, sul ricorso proposto dalla Farmacia Galante contro l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 9 di Trapani iscritta al n. 428 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, 1^a serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 28 gennaio 2005, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), e, in subordine, degli artt. 19, primo comma, e 27, primo comma, numero 4, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali), e dell'art. 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione;

che nel procedimento sottoposto all'esame del rimettente, Galante Antonino, titolare della omonima farmacia, aveva proposto ricorso per ottemperanza in relazione al decreto n. 1015 del 6 settembre 2001, con il quale era stato ingiunto alla Azienda Usl n. 9 di Trapani, in persona del legale rappresentante, il pagamento relativo ad una fornitura di presidi sanitari e relativi interessi;

che detto giudizio era stato introdotto mediante deposito presso la segreteria del Tribunale dell'originale del ricorso e che quest'ultimo era stato poi comunicato, a cura della stessa segreteria del t.a.r., all'amministrazione nei confronti della quale era stata chiesta la pronunzia giudiziale, conformemente alle prescrizioni dell'art. 91 del r.d. n. 642 del 1907;

che a giudizio del t.a.r. rimettente, la mancata notifica del ricorso, da parte del ricorrente, all'amministrazione, non consentiva, alla luce dei parametri costituzionali sopra menzionati, di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, poiché lo strumento della comunicazione, adottato nel caso di specie, era privo di quei requisiti formali e sostanziali, presenti nella notificazione, volti ad assicurare la piena ed effettiva conoscenza da parte dell'amministrazione interessata del procedimento giurisdizionale pendente;

che, quanto alla natura giuridica del r.d. n. 642 del 1907, il t.a.r. reputa debba affermarsi la natura legislativa della predetta norma;

che, secondo il rimettente, la giurisprudenza non ha offerto una soluzione condivisibile del problema, dato che, nonostante alcuni t.a.r. abbiano affermato la necessità della previa notificazione del ricorso per esecuzione del giudicato, tale orientamento non ha trovato riscontro nella giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, agli effetti della instaurazione del contraddittorio nel giudizio di ottemperanza, è sufficiente la comunicazione della proposizione del ricorso a cura della segreteria del giudice amministrativo;

che detta soluzione appare al rimettente del tutto inadeguata, poiché contraria ai principi costituzionali in tema di attività giurisdizionale e di giusto processo, desumibili dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, dato che, nel procedimento di cui all'art. 91 del r.d. n. 642 del 1907, la conoscenza del ricorso da parte dell'amministrazione è affidata esclusivamente alla comunicazione della segreteria, effettuata senza le formalità e garanzie proprie della notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, il che non è sufficiente ad assicurare la «piena consapevolezza dell'avvenuta introduzione di un procedimento giurisdizionale»;

che, ove la Corte dovesse affermare la natura regolamentare del citato art. 91 del r.d. n. 642 del 1907, il rimettente dubita della costituzionalità degli artt. 19, primo comma, e 27, primo comma, numero 4, della legge n. 1034 del 1971 e dell'art. 27, primo comma, numero 4, del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, nelle parti in cui tali norme, rinviando all'art. 91 del r.d. n. 642 del 1907, consentono l'introduzione del giudizio per esecuzione del giudicato senza la previa notifica del ricorso a mezzo di ufficiale giudiziario.

Considerato che, con ordinanza emessa il 28 gennaio 2005, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), e, in subordine, degli artt. 19, primo comma, e 27, primo comma, numero 4, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali), e dell'art. 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), per violazione degli articoli 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione;

che, quanto alla natura giuridica della norma impugnata, questa Corte, nelle più recenti pronunce e, da ultima, nella sentenza n. 441 del 2005, ne ha affermato la piena natura legislativa, il che impone di ritenere assorbita la questione di costituzionalità relativa agli articoli 19, primo comma, e 27, primo comma, numero 4, della legge n. 1034 del 1971 e dell'art. 27, primo comma, numero 4, del r.d. n. 1054 del 1924, prospettata in via subordinata;

che, quanto al merito della questione, questa Corte, con la citata pronuncia n. 441 del 2005 ha affermato che, nonostante nella disciplina del codice di rito non manchino differenze formali tra comunicazione e notificazione, esse non incidono sulla sostanziale identità di risultato tra le due forme, allorché, come anche ritenuto dal Consiglio di Stato in recenti decisioni, con una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 91, sia effettuata la comunicazione dell'intero atto;

che invero questa Corte ha concluso che la comunicazione «al pari della notificazione, costituisce senz'altro mezzo idoneo ad assicurare quelle garanzie di conoscenza e di ufficialità necessarie per il rispetto dei principi della difesa in giudizio *ex* art. 24, secondo comma, Cost. e del contraddittorio, quale presupposto del «giusto processo» *ex* art. 111, secondo comma, Cost., a condizione che la stessa assicuri una informazione completa e tempestiva del ricorso che ne forma oggetto»;

che in definitiva, prosegue questa Corte, «nonostante l'origine risalente dell'art. 91, la forma di comunicazione dallo stesso prescelta appare compatibile con il vigente ordinamento costituzionale, solo che la si interpreti nel senso di prevedere un obbligo di comunicare l'atto nella sua interezza, in tempo utile e in modo da consentire alla pubblica amministrazione una effettiva conoscenza della domanda e l'articolazione tempestiva dei mezzi di difesa»;

che pertanto la questione, già ritenuta da questa Corte infondata, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata in relazione agli articoli 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 101

Ordinanza 6 - 10 marzo 2006

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Tribunale regionale delle acque pubbliche - Sentenza di primo grado - Automatica efficacia esecutiva - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto alle sentenze emesse dai tribunali ordinari, compressione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

- R.D. 11 novembre 1933, n. 1775, art. 205, primo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 205, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) promosso con ordinanza del 19 gennaio 2005 dal Tribunale di Taranto, nel procedimento di opposizione all'esecuzione promosso dal Consorzio di bonifica Stornara e Tara contro Domenico Settanni iscritta al n. 477 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 2, 1^a serie speciale, dell'anno 2006;

Udito nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2006 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Ritenuto che, con separati ricorsi depositati il 9 settembre 2003 presso il Tribunale di Taranto, il Consorzio di bonifica Stornara e Tara ha proposto formale opposizione alle procedure esecutive promosse in suo danno da Domenico Settanni ed altri in forza di altrettante sentenze di condanna emesse dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli, notificate in forma esecutiva nel periodo dal 18 aprile 2003 al 13 giugno 2003;

che le procedure sono state poi riunite in quanto aventi tutte ad oggetto il pignoramento delle somme di pertinenza del Consorzio dovute dalla Soget s.p.a., dalla Regione Puglia e del San Paolo Banco di Napoli s.p.a., istituto tesoriere dell'ente consortile;

che a sostegno dell'opposizione il Consorzio ha eccepito l'illegittimità delle azioni per difetto di validi titoli esecutivi, non rientrando tra questi le sopra citate sentenze di condanna secondo il disposto dell'art. 205, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), che non prevede, infatti, la provvisoria esecutività delle sentenze dei tribunali regionali di prima istanza, se non disposta dal giudice a seguito di apposita richiesta delle parti;

che il Tribunale di Taranto, condividendo la tesi dell'opponente come sopra espressa, ha sollevato, con ordinanza del 19 gennaio 2005, questione di legittimità costituzionale del citato art. 205 del r.d. n. 1775 del 1933, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

che, data per scontata la rilevanza della questione in ordine all'opposizione all'esecuzione in esame, il rimettente ha sostenuto la non manifesta infondatezza della questione, in riferimento ai richiamati parametri costituzionali, sotto il duplice profilo sia della ingiustificata privazione del diritto delle parti di ottenere una sentenza di primo grado automaticamente esecutiva, con disparità di trattamento rispetto a coloro che adiscono i tribunali ordinari per i quali, a norma dell'art. 282 del codice di procedura civile, l'esecutività si ha *ope legis*, sia della irragionevolezza di tale impedimento, nulla ostando a che le sentenze del tribunale regionale delle acque pubbliche al pari di quelle del giudice ordinario di primo grado siano soggette ad inibitoria, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933 alle disposizioni del codice di rito ordinario;

che non v'è stata costituzione delle parti, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Taranto, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, investe l'art. 205, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui non prevede l'automatica efficacia esecutiva delle sentenze rese in prime cure dal Tribunale regionale delle acque pubbliche;

che, secondo il giudice *a quo*, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione sotto il profilo della privazione del diritto di ottenere sentenza di primo grado automaticamente esecutiva con disparità di trattamento rispetto a coloro che adiscono i tribunali ordinari e della irragionevolezza di tale impedimento, ancorché la medesima sentenza sia soggetta ad inibitoria, stante il rinvio alle disposizioni del codice di rito compiuto dal citato art. 208;

che la questione non è priva di rilevanza, atteso che la sua soluzione dipende proprio dall'accertamento della esecutività o meno delle sentenze di primo grado emesse dal Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli;

che questa Corte ha già avuto occasione di escludere l'esistenza di un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali tra diversi tipi di giudizio, ben potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio (*cfr.* sentenza n. 251 del 1989 e sentenza n. 82 del 1996);

che il processo in materia di acque pubbliche, pur con il rinvio meramente «residuale» alle norme del codice di procedura civile per tutto ciò che non sia espressamente regolato nel testo unico del 1933, presenta innegabili aspetti di specialità per più profili anche relativi all'esecuzione, che viene, ad esempio, espressamente esclusa in via provvisoria per le sentenze dei tribunali di prima istanza se emesse nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

che la norma impugnata, tuttora operante, è speciale rispetto alle vigenti disposizioni del codice di rito, delle quali può farsi applicazione nel processo davanti ai tribunali regionali ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche solo nei limiti indicati dal testo unico, più volte citato, per cui il complessivo sistema processuale disegnato dalla normativa del 1933, in quanto caratterizzato dall'intreccio di interessi di varia natura, pubblici e privati, non consente di operare integrazioni, attingendo alle corrispondenti norme del codice di rito, al di fuori dei casi in cui il rinvio a queste ultime sia espressamente disposto (come è avvenuto con l'art. 208 del citato t.u.), dal momento che ogni ulteriore intervento sistematico resta riservato alla discrezionalità del legislatore, da esercitarsi nei limiti della ragionevolezza;

che, pertanto, la disposizione impugnata, nella parte in cui prevede la provvisoria esecutività delle sentenze dei tribunali regionali delle acque pubbliche solo su istanza della parte e previa valutazione del giudice adito, non deve ritenersi per ciò solo incompatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente;

che, in particolare, non potendosi trarre dalla Carta costituzionale alcun argomento per ritenere l'esecutorietà provvisoria delle sentenze di primo grado alla stregua di un principio generale diretto a garantire l'uniformità tra tutte le procedure variamente previste e disciplinate dal legislatore, la norma impugnata deve ritenersi non priva di razionalità e non configura alcuna ipotesi di violazione dell'art. 3 Cost;

che neanche è ravvisabile alcuna lesione dell'art. 24 Cost., dal momento che la previsione della esecutività della sentenza di primo grado emessa dai tribunali regionali delle acque pubbliche, ancorché condizionata alla richiesta di parte ed alla espressa disposizione del giudice, non è certamente tale da comportare alcuna apprezzabile compressione del diritto di difesa dell'interessato;

che, dunque, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 205, primo comma, del regio decreto 11 novembre del 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

Il Presidente: BILE

Il redattore: MAZZELLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 marzo 2006.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 20

Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 2006
(della Regione Emilia-Romagna)

Porti e aeroporti civili - Disposizioni in materia di diritti aeroportuali - Determinazione dei diritti aeroportuali, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti ministeriali distinti per singoli aeroporti - Introduzione di un meccanismo di calcolo per la determinazione dei diritti («price cap»), nonché per la variazione annuale massima ad essi applicabile - Soppressione della maggiorazione del 50% dei diritti aeroportuali sui voli notturni - Determinazione semplificata dei medesimi per aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unità carico - Riduzione dei canoni di concessione demaniale dovuti dai gestori allo Stato del 75% fino alla data di introduzione del nuovo sistema di determinazione dei diritti aeroportuali - Ulteriore riduzione del 10% dei diritti aeroportuali per i gestori non dotati di contabilità analitica - Prevista determinazione con successivi decreti ministeriali delle nuove misure dei diritti aeroportuali - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione della competenza regionale concorrente in materia di porti e aeroporti in ragione anche della partecipazione azionaria della regione alla S.p.A di gestione dell'aeroporto di Bologna (9%) - Denunciata assenza di titoli giustificativi dell'intervento statale come previsto dalla giurisprudenza costituzionale in materia di Titolo V (sent. n. 282/2002) - Denunciata determinazione dei diritti aeroportuali attraverso la riduzione del canone demaniale senza un reale scopo di regolazione del medesimo - Illegittima commistione fra attività commerciali svolte in regime di concorrenza e attività aeroportuali svolte in base alla concessione demaniale con conseguente consistente riduzione delle entrate spettanti alle società di gestione - Violazione delle norme comunitarie relative all'apertura dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra - Mancata evidenziazione dei presupposti che giustificano la c.d. «chiamata in sussidiarietà» dell'Amministrazione statale - Lamentati effetti distorsivi sulla concorrenza - Violazione del principio di libertà d'iniziativa economica - Mancato rispetto delle procedure di leale collaborazione, della previa intesa e del confronto con le Regioni.

- Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, artt. 11-*nonies* e 11-*decies*, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 11, 41, 117, comma primo, e 118.

Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, sig. Vasco Errani, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 56 in data 23 gennaio 2006, rappresentata e difesa, come da mandato speciale a margine, dal prof. avv. Franco Mastragostino del Foro di Bologna e dall'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Confalonieri n. 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 11-*nonies* (Razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali) e 11-*decies* (Competitività del sistema aeroportuale) della legge 2 dicembre 2005, n. 248, per violazione degli artt. 117, primo comma, 118, 11 e 41 della Costituzione.

F A T T O

Con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, avente ad oggetto: «Conversione in legge, con modificazioni del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» sono state introdotte alcune disposizioni in materia di gestione aeroportuale. In particolare, si tratta della trasposizione quasi integrale, negli articoli da 11-*sexies* a 11-*terdecies*, delle nonne di cui agli artt. da 4 a 11 del d.l. 17 ottobre 2005, n. 211, il quale, di conseguenza, è stato lasciato decadere.

Le disposizioni che vengono in rilievo, per i profili di lesione di interessi regionali che esse sono suscettibili di determinare, sono quelle contenute negli artt. 11-*nonies* e 11-*decies*.

Pare evidente, infatti, che si tratta di interventi statali a favore del settore delle Compagnie aeree, e di una regolazione di diritti aeroportuali che svantaggia e pregiudica gravemente le società di gestione aeroportuali — per legge partecipate anche dagli enti territoriali, quali, comune, provincia e regioni — suscettibili di incidere sullo sviluppo degli scali regionali e sulla complessiva politica economica del settore, creando per di più, come si avrà modo di illustrare, effetti distorsivi della concorrenza.

In particolare, con la disposizione di cui all'art. 11-*nonies*, di modifica del comma 10 dell'art. 10 della legge n. 537/1993, è stato previsto (art. 11-*nonies*, lettera *a*), che la misura dei diritti aeroportuali, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, essendo in tale sede fissata, per un periodo compreso fra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione è determinata prendendo a riferimento, oltre al tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, ecc.ra, stabiliti in contratti di programma stipulati fra ente statale - ENAC e gestore aeroportuale, approvati dal Ministro dell'economia e finanze. Ma, soprattutto, viene stabilito che la misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato viene determinato tenendo conto, fra gli altri fattori, di: *e*) una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.

Con la lettera *b*), sempre dell'art. 11-*nonies*, è stato poi inserito il comma 10-*bis*, con il quale si prevede la eliminazione della maggiorazione notturna del 50% dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne (c.d. effemeridi). Con il comma 10-*ter* viene, inoltre, stabilito che, sempre il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, può definire norme semplificative rispetto a quelle previste dal comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unità di carico.

La successiva disposizione, di cui all'art. 11-*decies*, regola i rapporti fra canone di concessione demaniale e diritti aeroportuali. Con essa è stato previsto che, fino alla determinazione delle nuove tariffe dei diritti aeroportuali, come determinate ai sensi delle modifiche di cui all'art. 11-*nonies*, i canoni di concessione demaniale sono ridotti del 75%. A tale riduzione consegue una corrispondente diminuzione dei diritti aeroportuali attualmente in vigore. È prevista, inoltre, una ulteriore riduzione dei diritti aeroportuali nella misura del 10% per i gestori che non siano dotati di contabilità analitica.

Come si può intuire dall'immediata lettura, tali disposizioni introducono una forma di «sussidio incrociato» fra le attività commerciali e le attività aeronautiche ed apportano consistenti riduzioni alle entrate assicurate alle società di gestione, che priverà gli scali delle risorse necessarie per la corretta implementazione dei piani di investimento, già concordati con il Ministero e, ancor prima, con gli enti locali.

Le suddette previsioni, inoltre, assolutamente singolari nel panorama europeo, avranno la certa conseguenza di scoraggiare gli investimenti da parte degli investitori privati e, favorendo ulteriormente i maggiori hub nazionali, non permetteranno lo sviluppo degli scali regionali.

Sotto altro profilo, la riduzione del 75% dell'importo del canone di concessione riconosciuto dai gestori aeroportuali e di pari livello dei diritti aeroportuali non è suscettibile di apportare alcun apprezzabile effetto sul conto economico, né dello Stato, né delle società di gestione.

Ma anche al di là di questi ultimi rilievi, le misure in tal modo introdotte appaiono gravemente lesive di interessi regionali costituzionalmente rilevanti, attesa la assoluta indifferenza mostrata dallo Stato nei confronti della competenza concorrente della regione in materia di «porti ed aeroporti civili». Ne consegue la necessità di una declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni impugnate per i seguenti motivi di

D I R I T T O

Sull'interesse della Regione.

In via preliminare, è bene precisare che fin dalla legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) all'art. 10, comma 13, la legislazione dello Stato ha riconosciuto l'interesse delle regioni e degli enti locali a prendere parte alle costituenti società di capitali per la gestione dei servizi e la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti. In effetti, le regioni hanno partecipato alla costituzione delle società aeroportuali insieme agli enti locali, poiché gli aeroporti costituiscono una infrastruttura strategica per lo sviluppo economico della regione e per il suo inserimento nel sistema dei trasporti, per lo sviluppo del turismo, in generale per l'accessibilità del territorio.

Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, basti considerare che mentre lo Stato è del tutto assente, fra gli azionisti, la regione detiene una quota rilevante (9%) della società di gestione del principale aeroporto della regione, quello di Bologna; gli altri enti locali, comune e provincia, complessivamente detengono una quota del 30% e la Camera di commercio bolognese la quota di maggioranza (52%). Il Piano regionale integrato dei trasporti, ipotizza inoltre, politiche di coordinamento fra i quattro aeroporti regionali di Parma, Forlì, Rimini, Bologna, al fine di una gestione razionale e unitaria di tali infrastrutture essendo, inoltre, prevista a tal fine la acquisizione di quote azionarie consistenti di tutti i quattro aeroporti. Sotto tale profilo, emerge, quindi, con chiarezza «matematica» il diretto interesse della regione e degli enti locali a contrastare interventi legislativi statali che pregiudichino la funzionalità delle società aeroportuali, il loro equilibrio finanziario e in sostanza il buon andamento delle gestioni degli aeroporti.

Naturalmente ciò sta a dimostrare un interesse di mero fatto della regione e non ancora la legittimazione a ricorrere contro la legislazione dello Stato, *ex art.* 127, secondo comma Cost. Tuttavia, una siffatta legittimazione deriva dalla «materia» in cui ricade la legge impugnata e, segnatamente, la materia «porti ed aeroporti civili» che l'art. 117, comma 3, attribuisce alla competenza concorrente (dopo che già l'art. 104, comma 1, lett. *bb*) del d.lgs n. 112/1998, aveva delimitato le funzioni trattenute allo Stato alla sola «programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse nazionale»).

Si deve notare, infatti, che l'intervento legislativo dello Stato, oggetto di impugnazione, non ha altri titoli giustificativi. Infatti, il suo obiettivo non è il coordinamento della finanza pubblica, né la tutela della concorrenza, come potrebbe sembrare dalle rubriche delle norme legislative che riguardano le misure in discussione, ma attiene propriamente alla gestione, attraverso norme di matrice esclusivamente statale, delle infrastrutture «porti e aeroporti».

Sempre in via preliminare, occorre, inoltre, evidenziare che la legge n. 537/1993 è stata modificata in maniera rilevante, senza tener conto alcuno del rinnovato assetto delle competenze apportato dalla riforma del Titolo V, come se, rispetto al settore delle gestioni aeroportuali e della loro efficienza, le regioni fossero prive di competenza ed interesse. Tale ottica balza all'attenzione già nella riscrittura del comma 10 dell'art. 10, (operata dall'art. 11-*nonies* lett. *a*), allorché, nel sistema di determinazione degli obiettivi di produttività dei singoli gestori aeroportuali e dei contratti di programma fra essi e l'ENAC, il perno pubblico resta fissato a livello ministeriale, senza alcuna previsione della partecipazione delle regioni, sicché è evidente che sussistono i presupposti per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies*, lettera *a*), nella parte in cui non viene prevista, ai fini della determinazione degli obiettivi di produttività, da stabilirsi negli appositi contratti di programma fra gestori aeroportuali ed ENAC, la procedura di leale collaborazione della previa intesa, così come analoga richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale, va fatta con riferimento alla lettera *b*) dell'art. 11-*nonies*, laddove, nell'introdurre l'art. 10-*ter* della legge n. 537/1993, prevede che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia, senza alcuna procedura di leale collaborazione, a emanare atti amministrativi di tipo regolamentare per la semplificazione della determinazione dei diritti degli aeroporti minori.

Non par dubbio, quindi, che la regione vanta un preciso interesse costituzionale all'impugnazione delle sopra citate disposizioni, per i motivi seguenti.

Illegittimità costituzionale degli artt. 11-*nonies* e 11-*decies* della legge 2 dicembre 2005, n. 203 per violazione degli artt. 117, primo comma, 118, 11 e 41 Cost.

Se è vero che a seguito della modifica del titolo V non è più la regione che deve dimostrare la propria competenza, ma è lo Stato che deve precisare a quale titolo legifera (come osservato da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sentenza n. 282/2002), va rilevato che gli interventi disposti con le norme sopra richiamate non

appaiono giustificati in capo allo Stato: 1) né in quanto proprietario dei suoli e soggetto concedente; 2) né in nome del coordinamento della finanza pubblica; 3) né in ragione della tutela della concorrenza; 4) né in nome di un principio di sussidiarietà; 5) né a titolo di competenza concorrente su porti e aeroporti.

1. — Sotto il primo profilo, va rilevato che la nuova disciplina di rimodulazione del canone aeroportuale non è imputabile al diritto dominicale dello Stato di fissare il canone demaniale di concessione. In base alla disposizione di cui all'art. 11-*decies*, infatti, il canone demaniale viene ridotto solo in via transitoria per provocare la pari riduzione dei canoni aeroportuali. La disciplina però non tende a stabilire una nuova regola del canone demaniale, ma prelude ad una nuova disciplina dei canoni aeroportuali, promettendo, in sostanza, uno «sconto» su quello demaniale, a parziale ristoro della perdita che le società aeroportuali vengono a subire per effetto del disposto, di cui al precedente art. 11-*nonies* (che compendia la misura dei diritti aeroportuali con il computo di una quota non inferiore al 50% del margine economico conseguito dal gestore aeroportuale in relazione alle attività non regolamentate, dal medesimo poste in essere come soggetto imprenditore), con la conseguenza che la materia sulla quale la legge interviene va individuata con esclusivo riferimento alla determinazione dei canoni aeroportuali, restando la disciplina del canone demaniale solo un intervento transitorio e strumentale.

2. — Lo Stato non può, inoltre, assumere di aver agito per ragioni di coordinamento finanziario, perché le disposizioni impugnate non producono alcuna utilità, in termini di maggiori entrate o di minori uscite per i bilanci pubblici. Anzi, al contrario, l'art. 11-*decies* determina una consistente diminuzione del canone demaniale, pari al 75%, fino alla data, del tutto incerta, di introduzione del nuovo sistema dei diritti aeroportuali, come delineato dall'art. 11-*nonies* mentre, sotto altro profilo, la predetta riduzione dell'importo del canone demaniale di concessione ha un effetto nullo sul conto economico delle società aeroportuali. D'altra parte, le società aeroportuali non sono enti pubblici, ma soggetti privati e non sono sottoposti al coordinamento finanziario dello Stato.

L'intervento non ha, quindi, alcuna ricaduta sui bilanci pubblici, ma sulle Compagnie di navigazione, soggetti privati che svolgono attività imprenditoriale e commerciale, che non si vede perché lo Stato debba favorire, a danno di altre imprese, quelle, cioè, che gestiscono gli aeroporti e i loro servizi.

Di conseguenza, non si vede alcuna ragione per giustificare le misure introdotte in nome del contenimento della finanza pubblica, quando appare piuttosto evidente che l'intento di «razionalizzazione» del mercato viene fatto gravare, per una percentuale relevantissima, sui maggiori utili delle società gestorie, con grave scompenso per i relativi bilanci, come stabilisce l'art. 11-*nonies*, allorché prevede che alla determinazione della misura iniziale dei diritti aeroportuali e all'obiettivo di recupero della produttività assegnato, contribuisce, fra le altre voci, una quota del 50% del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento, nell'ambito del sedime aeroportuale, di attività non regolamentate.

3. — Quanto al terzo profilo sopra delineato, in ordine alla materia della concorrenza, si osserva che lo Stato può sicuramente intervenire con regole che riguardano il mercato — e questo è un segmento di mercato rilevante — ma l'intervento deve essere giustificato al fine di tutelare la concorrenza, non per distorcerla. L'effetto distorsivo qui è multiplo. Lungi dall'elevare il livello di concorrenza fra gli operatori del mercato, cioè le strutture aeroportuali, le disposizioni di cui si discute prevedono esattamente il contrario. Si impone alle società aeroportuali di abbassare i loro canoni, appiattendoli, non tenendo conto dei costi progettuali dalle medesime già assunti e approvati, ma, soprattutto, si violano alcuni principi comunitari di tutela della concorrenza, appositamente diretti ad imporre la separazione fra ricavi di attività di gestione degli impianti, e ricavi derivanti da altre attività che l'Ente Aeroporto può gestire come attività accessorie, in regime di concorrenza, competendo con altri soggetti gestori di servizi a terra. Infatti, la direttiva comunitaria n. 96/67/CEE del 15 ottobre 1996 ha previsto la liberalizzazione del mercato dei servizi di assistenza a terra, negli aeroporti della Comunità, finalizzata alla riduzione dei costi, ma senza pregiudicarne il buon funzionamento. Come ha precisato la sentenza della Corte di Giustizia, nel procedimento C-363/01 del 16 ottobre 2003 (sulla domanda di pronuncia pregiudiziale in ordine alla possibilità o meno degli enti gestori, di riscossione di un corrispettivo economico per l'accesso agli impianti aeroportuali), «per quanto riguarda il diritto di proprietà, si deve osservare che la circostanza che l'ente gestore di un aeroporto non è autorizzato a percepire un canone di accesso, non vuol dire ... che il detto ente sia privato della facoltà di ricavare utili dalle prestazioni economiche da esso fornite sul mercato dell'assistenza a terra al quale deve dare accesso. A questo proposito, l'art. 16, n. 3, della direttiva richiede che il corrispettivo economico che può essere percepito quale contro partita dell'accesso agli impianti aeroportuali sia determinato secondo criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Di conseguenza, tale disposizione non osta a che il detto corrispettivo sia fissato in modo tale che l'ente gestore dell'aeroporto possa non solo coprire i costi connessi con la messa a disposizione degli impianti aeroportuali e alla loro manutenzione, ma anche realizzare margini di utili».

Quindi, la società di gestione deve essere posta in grado di sfruttare i suoi beni in modo da trarne utili, anche per promuovere piani di sviluppo e per finanziare l'elevazione di livelli di sicurezza, che nell'ultimo quinquennio, in un quadro di settore critico, sono rimessi sostanzialmente all'auto finanziamento.

Il profilo più eclatante, da questo punto di vista, delle disposizioni impugnate sta nella considerazione che esse si pongono, invece, proprio in contrasto con la sopra citata direttiva 96/67/CEE, laddove essa, sul presupposto che «l'ente di gestione dell'aeroporto può fornire anche servizi di assistenza a terra e può, con le sue decisioni, esercitare un'influenza notevole sulla concorrenza tra i prestatori» ritiene «indispensabile al fine di garantire il mantenimento di una concorrenza leale, imporre agli aeroporti una separazione di natura contabile tra le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura di servizi di assistenza, dall'altra» (*cfr.* il considerando n. 19). Gli Enti aeroportuali sono tenuti a comportarsi come soggetti economici e devono, pertanto, coprire i costi e produrre anche utili. È, quindi, vietato, in base alla predetta direttiva, sommare, confondendoli, i proventi della messa a disposizione delle strutture aeroportuali, con le eventuali attività non regolamentate di servizio a terra — vale a dire quelle commerciali — visto che queste ultime sono esercitate in concorrenza con i soggetti privati (ad esempio, altre Compagnie di bandiera), che possono svolgerle nell'ambito dell'aeroporto e delle strutture che esso mette a disposizione.

La disposizione della legge in esame (art. 11-*nonies*) dispone proprio il contrario, stante l'obbligo di computare nel costo del canone i proventi derivanti da attività non oggetto di concessione, modulando il canone proprio in riferimento alle prestazioni non regolamentate e prevedendo che una parte dei costi della gestione degli impianti sia coperta dagli utili delle attività in concorrenza. Si incentiva, così, una illegittima commistione fra attività commerciali svolte in regime di concorrenza (ed estranee all'oggetto della concessione) e attività aeroportuali (di messa a disposizione delle infrastrutture), svolte in base alla concessione demaniale.

Se ciò rivela una violazione eclatante delle norme comunitarie in materia, è parimenti sintomatico di un intervento dello Stato che non appare in alcun modo giustificato a titolo di regolazione della concorrenza.

In secondo luogo, le disposizioni impugnate violano il principio di libertà di iniziativa economica, perché, all'opposto di quanto la Corte di Giustizia ha sottolineato nella sentenza del 16 ottobre 2003, qui si impedisce alle società aeroportuali di gestire l'aeroporto in modo imprenditoriale, non solo coprendo i costi, ma anche realizzando utili, dei quali si impone la destinazione vincolata alla copertura dei costi delle attività principali.

In terzo luogo, si viola la concorrenza, imponendo ad una categoria di soggetti economici (enti aeroportuali) vincoli che favoriscono imprenditori situati in altro settore economico (le Compagnie aeree); infatti, i diritti aeroportuali costituiscono una contribuzione obbligatoria a carico del vettore aereo e in solido col proprietario dell'aeromobile, che è pagata al gestore dell'aeroporto per il solo fatto di atterrare, parcheggiare e decollare (su ciò *cfr.*, T.a.r. Lazio, sez. III, 26 febbraio 2003, n. 1559). Per cui, la compressione di questi diritti, disposta d'autorità, oltre a costituire un'ingerenza indebita nelle scelte imprenditoriali compiute da soggetti sottoposti ad un mercato concorrenziale, ha come giustificazione non un interesse pubblico, ma l'interesse privato di altri soggetti che coprono un altro mercato concorrenziale. Nella stessa linea vanno, infatti, le altre disposizioni dell'art. 11-*nonies*, che eliminano la maggiorazione del 50% dei diritti applicati per i voli notturni e che prevedono la possibilità, sempre riconosciuta in capo alle Autorità ministeriali, di stabilire diritti semplificati per gli aeroporti minori, di interesse, quindi non nazionale.

In quarto luogo, si pratica una politica, vietata, di vendita sottocosto o dumping, che comporta costi differenziati per le Compagnie aeree, favorendo le Compagnie estere rispetto a quelle nazionali (si calcola, infatti, in base ai dati della Società di gestione dell'Aeroporto Bolognese - SAB S.p.A. che l'entrata in vigore della legge determinerà, quale impatto negativo a carico degli aeroporti ca 230 mln di € di minori ricavi, con corrispondenti minori costi per i vettori, di cui il 30% per Alitalia e 45% per i vettori esteri), così da attrarre verso gli scali italiani voli di Compagnie estere, applicando condizioni di illegittimo ribasso (per queste ragioni si evidenzia, altresì, che è in via di elaborazione un esposto alla Commissione europea).

4. — Se lo Stato avesse agito quale «chiamato in sussidiarietà», ritenendo necessario un intervento unitario che non poteva essere espletato dalle regioni, avrebbe dovuto, allora, rispettare i meccanismi della leale collaborazione, che non ha, invece, neppure previsto. Come da giurisprudenza oramai consolidata di questa ecc.ma Corte, costituzionale, a partire dalla sentenza n. 303/2003 (ma confronta, analogamente, anche le sentenze nn. 242/2005, 255/2004; 6/2004) e, da ultimo, n. 285/2005 «...nella materia di competenza legislativa ripartita fra Stato e Regione, di norma la legislazione statale dovrebbe limitarsi a definire i soli principi fondamentali della materia, mentre le funzioni amministrative dovrebbero essere attribuite normalmente ai livelli di governo substatali in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza indicati nell'art. 118 Cost. La disciplina in esame, invece, appare essenzialmente caratterizzata, sul piano legislativo, da una normativa completa ed autoapplicativa, senza distinzione fra principi e dettagli e, sul piano amministrativo, da un modello di gestione accentratamente statalistico ed essenzialmente fondato su poteri ministeriali. ... Ove si fosse voluto intervenire ...mediante una "chiamata in sussidiarietà", delle funzioni amministrative da parte dello Stato, ciò avrebbe richie-

sto, ormai per consolidata giurisprudenza di questa Corte, quanto meno “una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà,» (cfr. sentenza n. 285/2005 e giurisprudenza *ut supra* cit.).

L'art. 11-*nonies* come si è già visto, introduce nuovi criteri di determinazione dei livelli tariffari dei diritti aeroportuali, prevedendo che la misura di tali diritti sia determinata con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Manca, quindi, da parte del legislatore statale qualsivoglia previsione di idonea forma di coinvolgimento delle regioni nel procedimento di predisposizione dei decreti ministeriali, che dovranno essere emanati per fissare i nuovi diritti aeroportuali.

Sotto tale profilo rileva sia l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*nonies*, lettera a), nella parte in cui non viene prevista la procedura di leale collaborazione della previa intesa nella determinazione degli obiettivi di produttività e dei contratti di programma che dovranno essere stipulati con l'ENAC, sia l'illegittimità dell'art. 11-*nonies*, lettera b), nella parte in cui modifica il comma 10-*ter* dell'art. 10 della legge n. 537/1993 e pretende che sia il Ministro, senza una procedura di leale collaborazione, a emanare atti amministrativi di tipo regolamentare, per la semplificazione della determinazione dei diritti aeroportuali negli aeroporti minori.

È rimasto, quindi, immutato l'impianto ministeriale fissato prima della riforma del Titolo V, con evidente sua anacronisticità e illegittimità costituzionale rispetto al nuovo assetto dei poteri.

In realtà, lo Stato non ha previsto l'intervento regionale perché ha agito avendo presente un unico interesse, che è quello dell'abbattimento dei costi delle Compagnie aeree e non anche quelli, tipicamente rilevanti per le regioni e gli Enti locali, dello sviluppo delle infrastrutture regionali, del miglioramento dei servizi a terra, del coordinamento di essi con i servizi di trasporto di interesse regionale, di coordinamento con le politiche di sviluppo del turismo, ecc.ra.

L'intervento «monodimensionale» dello Stato, provocando difficoltà economiche per le società aeroportuali costringe queste, le regioni e gli enti locali, a rivedere i loro piani di sviluppo, ovvero a mantenerli addossandosi i maggiori costi. Con il che si dimostra che gli «sconti» forzatamente applicati a favore dei vettori aerei si rifletteranno in maggiori costi per le regioni, per gli enti locali e per le loro società aeroportuali, oppure in una riduzione dei piani di sviluppo, che metterà in serio pericolo la stessa sopravvivenza, efficienza e sicurezza degli aeroporti minori, proprio quelli su cui si sono incentrate le politiche regionali di sviluppo del sistema economico, in generale, e del trasporto aereo, in particolare.

5. — Non resta che la competenza concorrente «porti e aeroporti civili». Ma anche in questo caso un intervento così puntuale dello Stato — difficile individuare negli artt. 11-*nonies* e 11-*decies* quali disposizioni comportino la identificazione di principi fondamentali della materia — non si giustifica in nome dei principi della materia, tanto più che non vi sarebbe una corrispondente competenza attuativa delle regioni, non avendo esse nessuna possibilità di intervenire su tariffe di soggetti privati.

Il carattere autoapplicativo di queste norme esclude — come in altra sede ha rilevato la Corte — la loro configurabilità come «principi» della materia e, perciò, la loro compatibilità con la potestà legislativa concorrente.

P. Q. M.

*Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 11-*nonies* e 11-*decies* della legge 2 dicembre 2005, n. 248, per violazione degli artt. 117, primo comma, 118, 11 e 41 Cost., nella parte in cui prevedono una regolazione dei diritti aeroportuali mediante una forma di sussidio incrociato fra le attività commerciali e le attività aeronautiche ed apportano consistenti riduzioni alle entrate assicurate alle società di gestione, senza alcuna giustificazione di interesse pubblico (in particolare, art. 11-*nonies*, lettera a); nonché nella parte in cui non prevedono, ai fini della determinazione degli obiettivi di produttività e per la individuazione dei diritti aeroportuali degli aeroporti minori (art. 11-*nonies* lettera b), le procedure di leale collaborazione della previa intesa e del confronto con le Regioni, nella sede appropriata.*

Bologna-Roma, addì 26 gennaio 2006

PROF. AVV. FRANCO MASTRAGOSTINO - AVV. LUIGI MANZI

N. 21

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 febbraio 2006
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Lavoro e occupazione - Norme della Regione Sardegna - Profili formativi dei contratti di apprendistato - Previsione che la formazione teorica venga svolta, in prevalenza, esternamente all'azienda - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata incidenza sulle materie della istruzione e dell'ordinamento civile rientranti nella potestà legislativa esclusiva statale - Previsione di principi fondamentali nella materia del lavoro assegnata alla legislazione concorrente - Contrasto con la normativa statale in materia.

- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20, art. 38, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *n*) ed *l*), e terzo; legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 2, comma 1, lett. *b*); decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 49, comma 4, lett. *a*).

Lavoro e occupazione - Norme della Regione Sardegna - Previsione del coinvolgimento delle Università, insieme ad altri soggetti, nel sistema dei servizi per il lavoro - Previsione della partecipazione delle stesse nella Commissione regionale e nelle Commissioni provinciali per i servizi e le politiche del lavoro - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata mancata previsione del previo accordo con le Università - Incidenza sull'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta - Invasione in materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20, artt. 5, commi 1 e 3, 8, comma 3, lett. *e*), e 11, comma 6, lett. *e*).
- Costituzione, art. 33, comma sesto.

Ricorso del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso, per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia, per legge, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale in carica, per la declaratoria della illegittimità costituzionale degli articoli 38, comma 2, 5, comma 1 e 3, 8, comma 3, lettera *e*), ed 11, comma 6, lettera *e*) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, pubblicata nel B.U. della Regione autonoma della Sardegna n. 37, del 9 dicembre 2005, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 24 gennaio 2006.

F A T T O

In data 9 dicembre 2005 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego».

Con tale provvedimento la Regione Sardegna ha inteso disciplinare le proprie competenze, legislative ed amministrative, nelle materie oggetto della legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'Unione europea (art. 2, comma 1).

In particolare, ai fini del presente giudizio di costituzionalità:

l'art. 38, comma 2, detta disposizioni in materia di profili formativi dei contratti di apprendistato;

l'art. 5, comma 1 e 3, disciplina le funzioni dei soggetti diversi dagli enti territoriali, ivi comprese le Università, nell'ambito del sistema dei servizi per il lavoro;

l'art. 8, comma 3, lettera *e*), disciplina la composizione delle Commissioni provinciali per i servizi e le politiche del lavoro, prevedendo la partecipazione alle stesse di un componente designato dall'Università;

l'art. 11, comma 6, lettera *e*), disciplina la composizione della Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro, prevedendo la partecipazione alla stessa di un componente designato dall'Università.

Le richiamate disposizioni di legge appaiono in contrasto con il dettato costituzionale eccedendo le competenze della Regione Sardegna in materia e devono, pertanto essere dichiarate costituzionalmente illegittime e conseguentemente annullate sulla base delle seguenti considerazioni di

D I R I T T O

1. — La potestà legislativa in materia di lavoro rientra, in linea generale, nella legislazione concorrente di cui al terzo comma, dell'art. 117 della Costituzione («tutela e sicurezza del lavoro»), nella quale allo Stato è riservata la determinazione dei principi fondamentali cui le regioni devono uniformarsi. Tuttavia, secondo l'insegnamento di codesto ecc.mo Collegio (si veda, da ultimo, la sentenza n. 50, del 28 gennaio 2005) specifici aspetti della materia possono rientrare nella legislazione esclusiva statale di cui al secondo comma, dell'articolo richiamato, laddove riguardino, caso per caso, l'immigrazione (lett. *b*), la tutela della concorrenza (lett. *e*), l'ordinamento e l'organizzazione dello Stato e degli enti pubblici (lett. *g*), l'ordinamento civile (lett. *l*), i diritti civili e sociali per i quali è necessaria una uniformità su tutto il territorio nazionale — per essi lo Stato individua livelli essenziali inderogabili — (lett. *m*), l'istruzione (lett. *n*), la previdenza sociale (lett. *o*).

A sua volta, lo Statuto speciale per la Sardegna, adottato con la legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3, all'art. 5, prevede che la regione abbia facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione, in alcune materie, tra le quali l'istruzione ed il lavoro.

Ciò premesso, si fa presente che lo Stato, con la legge delega n. 30, del 14 febbraio 2003 («Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro») e il successivo decreto legislativo n. 276, del 10 settembre 2003 («Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro»), ha regolamentato organicamente la materia, dando disposizioni nei settori di legislazione esclusiva e ponendo, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. *m*), della Costituzione, nonché enunciando i principi fondamentali nei campi in cui sussiste competenza concorrente con le regioni.

Le norme della legge regionale n. 20/2005, che si sono indicate in epigrafe, e sulle quali ci si soffermerà qui di seguito, illegittimamente vulnerano le disposizioni della Carta costituzionale nonché la normativa in materia di lavoro sopra indicata, eccedendo dalla competenza regionale. Esse, pertanto, violano il sesto comma, dell'art. 33, ed il secondo e terzo comma, dell'art. 117, della Costituzione, e devono, di conseguenza, essere dichiarate costituzionalmente illegittime ed annullate.

2. — L'art. 38, comma 5, della legge della Regione Sardegna n. 20/2005, che qui si impugna, nell'ambito della disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato, dispone testualmente che: «La formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e comunque, in prevalenza, esternamente all'azienda».

Va premesso che i profili formativi di cui si tratta appaiono legati, più e prima che alla materia del lavoro: a quella della istruzione, nella quale, a mente del disposto dell'art. 117, comma 2, lettera *n*), esiste una competenza esclusiva dello Stato ad emanare norme generali; a quella dell'ordinamento civile (lett. *l*), regolando caratteristiche del contratto di lavoro e della qualifica lavorativa. Di tal che, la disposizione dell'articolo che qui si impugna pare incidere — nel porre principi di carattere generale — in materia rientrante nella legislazione esclusiva dello Stato.

L'art. 38 è inoltre e comunque illegittimo, nel suo quinto comma, poiché contrasta con l'art. 2, comma 1, lettera *b*) della richiamata legge n. 30/2003, che nel dettare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega in materia di contratti a contenuto formativo, espressamente dispone che venga valorizzata l'attività formativa svolta in azienda. E contrasta, infine, anche con l'art. 49, comma 4, lett. *a*), del decreto legislativo n. 276/2003, che prevede la possibilità di acquisire al termine del rapporto di lavoro una qualifica «sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale», senza porre alcuna limitazione e prescrizione quanto alle modalità con le quali la formazione deve essere svolta dall'apprendista.

Le disposizioni legislative che si sono richiamate dettano, quanto meno, principi fondamentali in materia di legislazione concorrente, come tali vincolanti anche la Regione Sardegna e, conseguentemente, evidenziano i dedotti profili di incostituzionalità della norma che si censura.

3. — Parimenti viziati si rivelano gli articoli 5, comma 1 e 3, 8, comma 3, lettera e), e 11, comma 6, lettera e), della legge regionale n. 20/2005.

Tali disposizioni, nel prevedere, rispettivamente, il coinvolgimento delle Università, insieme ad altri oggetti, nel sistema regionale dei servizi per il lavoro e la partecipazione delle stesse nella Commissione regionale e nelle Commissioni provinciali per i servizi e le politiche del lavoro, eccedono dalle competenze regionali in quanto incidono su materia riservata, ai sensi dello art. 33, comma 6, della Costituzione, alla competenza legislativa dello Stato.

Sotto altro e diverso profilo, le richiamate disposizioni appaiono viziate perché incidono sull'autonomia riconosciuta alle Università dallo stesso art. 33, comma 6, della Carta costituzionale.

Le disposizioni che si impugnano, infatti, impongono specifici obblighi partecipativi alle Università e, imponendo loro la designazione di loro rappresentanti in organi regionali, le qualifica unilateralmente come componenti necessarie di tali organismi. E ciò, per di più, senza indicare alcun criterio di collegamento tra le singole Università e gli Organi cui le stesse è imposto che partecipino.

Tali previsioni legislative appaiono in netto contrasto con i principi che codesto che ecc.mo Collegio ha enunciato in materia di coordinamento e collaborazione tra le regioni ed i diversi organi dello Stato e che si ritengono applicabili anche nei confronti delle Istituzioni universitarie, la cui autonomia è costituzionalmente garantita.

D'altro canto, nella richiamata sentenza n. 50/2005, di codesta ecc.ma Corte, si legge, al punto 16: «...la previsione che le regioni debbano regolamentare i profili formativi dell'apprendistato d'intesa con i ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ...non lede le competenze regionali e costituisce corretta attuazione del principio di leale collaborazione.».

Tale affermazione di principio si ritiene pienamente applicabile anche relativamente alle fattispecie disciplinate dalle norme che si censurano le quali dovranno, pertanto, essere dichiarate costituzionalmente illegittime almeno nella parte in cui non prevedono il raggiungimento di un previo accordo con le Università.

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e, conseguentemente, annullare gli articoli 38, comma 2, 5, comma 1 e 3, 8, comma 3, lettera e), ed 11, comma 6, lettera e) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, della Regione Sardegna, recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego», nelle parti e per i motivi indicati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso, si depositeranno:

- 1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri, del 24 gennaio 2006;
- 2) copia della legge regionale impugnata.

Roma, addì 1° febbraio 2006

L'AVVOCATO DELLO STATO: Massimo MASSELLA DUCCI TERI

N. 22

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 febbraio 2006
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Professioni - Regione Marche - Istituzione del registro degli amministratori di condominio - Subordinazione dell'iscrizione al possesso di un attestato di qualifica professionale rilasciato dalla Regione a seguito di superamento di esame dopo un apposito corso di formazione e all'iscrizione in diversi ed ulteriori albi professionali - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Marche 9 dicembre 2005, n. 28, artt. 2, comma 1, e 3, commi 1 e 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Marche, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore* per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma e dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge della regione Marche n. 28 del 9 dicembre 2005, pubblicata nel B.U.R. della Regione Marche del 15 dicembre 2005, n. 111, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 3 febbraio 2006.

F A T T O

In data 15 dicembre 2005 è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Marche la legge regionale n. 28 del 9 dicembre 2005, recante «Istituzione del registro degli amministratori di condominio e di immobili». Con detta normazione la regione istituisce — come risulta dalla sua stessa rubrica — il registro regionale degli amministratori di condominio di immobili (art. 1), subordinando, tra l'altro l'iscrizione nel suddetto registro, per un verso, al possesso di un attestato di qualifica professionale [art. 2, comma 1, lett. a)], che viene rilasciato dalla regione a seguito del superamento di un esame da tenersi al termine del relativo corso di formazione (art. 3, terzo comma e connesso art. 9), e, per altro verso, all'iscrizione in diversi ed ulteriori albi professionali considerati affini a quello degli operatori in questione [art. 2, comma 1, lett. b)].

Giova ricordare che la figura e le funzioni dell'amministratore di condominio sono regolate dagli artt. 1129 e segg. del codice civile, ove in particolare è espresso il principio secondo il quale «Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore» senza peraltro porre alcuna limitazione in ordine al soggetto che possa rivestire tale qualifica. Al di là delle discussioni in ordine alla possibilità della nomina di una pluralità di amministratori ovvero di una persona giuridica come amministratore, nessuna norma dell'ordinamento statale prevede l'esistenza di un albo professionale degli amministratori di condominio, tant'è che anche la Corte di cassazione, con sentenza 24 dicembre 1994, n. 11155, ha affermato che «amministratore di un condominio può essere chiunque, senza che sia necessaria l'iscrizione a particolari albi professionali».

Anzi, una precorsa iniziativa di legge in tal senso non ha avuto esito positivo, anche in relazione alla posizione assunta dall'Autorità Antitrust, secondo la quale l'albo in questione sarebbe non necessario e violerebbe le norme sulla concorrenza.

Con la legge regionale indicata in epigrafe, la Regione Marche ha invece istituito, senza alcun riferimento a normative statali di principio, un registro regionale, l'accesso al quale è negato a chi non possieda determinati requisiti e non superi un particolare esame di abilitazione.

Siffatta previsione configura travalicamento dei limiti di competenza attribuiti alla potestà legislativa regionale, cosicché avverso la legge regionale in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera del Consiglio dei ministri, con il presente ricorso promuove questione di legittimità costituzionale a norma dell'art. 127, primo comma, della Costituzione, per i seguenti motivi di

D I R I T T O

Violazione dell'art 117, comma 3, della Costituzione.

Occorre osservare che il riconoscimento, da parte della legislazione regionale, di una professione non prevista né istituita da leggi statali, eccede la competenza regionale, così come viola i limiti previsti dall'art. 117, comma 3, della Costituzione, dal momento che resta riservata alla legislazione dello Stato la formulazione dei principi fondamentali in materia di professioni.

Non vi è dubbio, in altre parole, che «la potestà legislativa regionale debba rispettare il principio, vigente nella legislazione statale, secondo il quale l'individuazione delle varie figure professionali; con i relativi profili ed ordinamenti didattici; debba essere riservata allo Stato» (così Corte cost., sent. n. 353/2003).

In realtà, l'intera legge regionale di cui si tratta si fonda sul presupposto secondo cui le regioni, in assenza di una specifica disciplina (in ambito di potestà normativa concorrente), dispongano di poteri illimitati di legiferazione: ma codesta Corte ha già affermato chiaramente che tale conclusione è «in contrasto con l'assetto costituzionale dei rapporti Stato-Regioni» e che «deve, viceversa ritenersi certamente precluso alle regioni di intervenire in ambiti di potestà normativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali» (cfr. Corte cost., sent. n. 359/2003).

In particolare, nella materia concorrente delle professioni, come più volte affermato da codesta Corte (cfr. sentenze n. 353 del 2003, già citata, n. 319, n. 355, n. 405 e n. 424 del 2005), la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio fondamentale, che si trae dalla legislazione statale in vigore «— e segnatamente dall'art. 2229, primo comma del codice civile, oltre che dalle norme relative alle singole professioni —», secondo cui «l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici» è riservata allo Stato, residuando alle regioni «la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale».

Tra l'altro, la Corte ha recentemente esteso a tutte le professioni il menzionato principio fondamentale, affermato inizialmente con riferimento alle professioni sanitarie (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 112/1998 nonché, dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999) rilevando come tale limite, che «certamente [preclude] alle regioni di intervenire, in ambiti di potestà normativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali» (cfr. sent. n. 359/2003), si ponga come vincolo di «ordine generale» allo svolgimento della legislazione regionale in materia di «professioni», stante il principio sancito nelle sentenze numero 355 e 4242 del 2005 secondo il quale «l'individuazione di una specifica tipologia o natura “professionale” oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza» ai fini della ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame.

In assenza, dunque, della previa individuazione, da parte dello Stato, della figura professionale dell'amministratore di condominio e di immobili e della definizione dei contenuti e dei requisiti culturali e tecnico-professionali afferenti la qualifica dell'operatore di cui trattasi, la potestà concorrente delle regioni deve rispettare l'ulteriore principio fondamentale secondo cui «l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali» è prerogativa esclusiva del legislatore nazionale avendo gli stessi «una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale».

Per completezza di esame, si rammenta che analoga censura è stata giudicata fondata da codesta Corte con riferimento alla legge n. 17/2003 della Regione Abruzzo che, nell'istituire il registro regionale degli amministratori di condominio, fissando, tra l'altro, i requisiti per l'iscrizione e precludendo l'esercizio della relativa attività professionale ai non iscritti, è stata ritenuta costituzionalmente illegittima per violazione dei due principi fondamentali testé menzionati dettati dallo Stato nella materia concorrente delle professioni (cfr. sent. n. 355/2005). Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente censurate, si ritiene che l'illegittimità costituzionale debba estendersi, in via consequenziale, all'intero testo normativo ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953.

P. Q. M.

Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare l'art. 2, comma 1 e l'art. 3, commi 1 e 3 della legge della Regione Marche n. 28 del 9 dicembre 2005, pubblicata nel B.U.R. della Regione Marche del 10 dicembre 2005, n. 111, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 3 febbraio 2006 nelle parti e per i motivi illustrati nel presente ricorso, e che consequenzialmente voglia estendere la dichiarazione della illegittimità costituzionale delle norme indicate all'intero testo della legge regionale in epigrafe.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

- 1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2006;
- 2) copia della legge regionale impugnata.

Roma, addì 7 febbraio 2006

L'AVVOCATO DELLO STATO: Sergio SABELLI

N. 23

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 febbraio 2006
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Commercio - Norme della Regione Umbria attuative del d.lgs. n. 114/1998 - Superficie occupata da esercizi di vicinato e medie strutture di vendita nell'ambito delle grandi strutture di vendita realizzate nella forma del centro commerciale - Riserva del cinquanta per cento agli operatori presenti sul territorio regionale da almeno cinque anni che ne facciano richiesta entro sei mesi dall'autorizzazione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata lesione della libera concorrenza - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e libertà di iniziativa economica - Disparità di trattamento tra aziende già attive sul territorio regionale e soggetti provenienti da altri territori italiani o stranieri - Violazione del principio di eguaglianza - Limitazione del diritto di tutti i cittadini ad esercitare la propria attività nella Regione Umbria - Contrasto con le norme comunitarie sul diritto di stabilimento.

- Legge della Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26, art. 2, comma 1 (sostitutivo del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24).
- Costituzione, artt. 3, 117, comma secondo, lett. e), e 120; Trattato istitutivo della Comunità europea, artt. 39 e 43; Regolamento CEE 15 ottobre 1968, n. 1612/68, art. 3.

Commercio - Norme della Regione Umbria attuative del d.lgs. n. 114/1998 - Priorità tra domande concorrenti (con e senza titolo di priorità) - Previsto criterio della titolarità di altre grandi strutture di vendita nella Regione - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata lesione della libera concorrenza - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e libertà di iniziativa economica - Disparità di trattamento tra aziende già attive sul territorio regionale e soggetti provenienti da altri territori italiani o stranieri - Violazione del principio di eguaglianza - Limitazione del diritto di tutti i cittadini ad esercitare la propria attività nella Regione Umbria - Contrasto con le norme comunitarie sul diritto di stabilimento.

- Legge della Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26, art. 10, commi 3 e 4 (l'uno sostitutivo del comma 4, l'altro aggiuntivo del comma 4-bis dell'art. 14 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24).
- Costituzione, artt. 3, 117, comma secondo, lett. e), e 120; Trattato istitutivo della Comunità europea, artt. 39 e 43; Regolamento CEE 15 ottobre 1968, n. 1612/68, art. 3.

Commercio - Norme della Regione Umbria attuative del d.lgs. n. 114/1998 - Ampliamento di superficie di grande struttura di vendita o di centro commerciale destinato esclusivamente alla vendita di prodotti tipici umbri - Prevista concessione nel limite massimo del dieci per cento della superficie già autorizzata, con divieto di utilizzare la superficie aggiuntiva per la vendita di prodotti diversi da quelli tipici regionali - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata lesione della libera concorrenza - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e libertà di iniziativa economica - Disparità di trattamento tra aziende già attive sul territorio regionale e soggetti provenienti da altri territori italiani o stranieri - Violazione del principio di eguaglianza - Limitazione del diritto di tutti i cittadini ad esercitare la propria attività nella Regione Umbria - Contrasto con le norme comunitarie sul diritto di stabilimento.

- Legge della Regione Umbria 7 dicembre 2005, n. 26, art. 11, comma 1 (sostitutivo del comma 5 dell'art. 15 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24).
- Costituzione, artt. 3, 117, comma secondo, lett. e), e 120; Trattato istitutivo della Comunità europea, artt. 39 e 43; Regolamento CEE 15 ottobre 1968, n. 1612/68, art. 3.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Umbria, in persona del presidente della giunta regionale in carica con sede in Perugia per la declaratoria di incostituzionalità e conseguente annullamento della legge della Regione Umbria del 7 dicembre 2005, n. 26 (pubbl. in B.U.R. n. 52 del 14 dicembre 2005) recante «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24. Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 114», con specifico riguardo agli articoli 2, comma 1; 10, commi 3 e 4; 11 comma 1, per contrasto con gli articoli 117, comma 2, lett. E), 3 e 120 della Costituzione, nonché con gli articoli 39 e 43 del Trattato istitutivo dalla Comunità europea, come attuato con Regolamento n. 1612/1968, art. 3; e a ciò a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale assunta nella seduta del 3 febbraio 2006.

1. — Nel B.U.R. della Regione Umbria n. 52 del 14 dicembre 2005 risulta pubblicata la legge recante «Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia di commercio in

attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114». Essa contiene una serie di modifiche e aggiunte alla legge regionale n. 24 del 1999 in materia di commercio precedentemente vigente. Molte di tali integrazioni hanno un elevato contenuto tecnico ed altre sostituiscono integralmente precedenti disposizioni.

2. — Tra le disposizioni introdotte dalla legge in esame, alcune hanno previsto dei titoli preferenziali, nel rilascio di autorizzazioni all'esercizio all'ampliamento dell'attività commerciale, a favore dei soggetti già esercenti all'interno della regione. Siffatte disposizioni, peraltro, non sembrano conformi ai principi costituzionali. In particolare:

l'art. 2, comma 1, che, nel sostituire il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, stabilisce che nell'ambito delle grandi strutture di vendita, nella forma del centro commerciale, «... la superficie occupata dagli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita deve risultare pari ad almeno il trenta per cento della superficie totale di vendita. Tale percentuale di superficie in capo a esercizi di vicinato e medie strutture è riservata prioritariamente per almeno il cinquanta per cento a operatori presenti sul territorio regionale da almeno cinque anni, che ne facciano richiesta entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12»;

l'art. 10, commi 3 e 4, inoltre, che nel sostituire i commi 4 e 4-bis dell'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1999, stabiliscono che «Tra domande concorrenti con titolo di priorità ai sensi del comma 2 è data priorità, tra l'altro, alla titolarità di altre grandi strutture di vendita nella regione e «Tra le domande concorrenti prive di titolo di priorità, come definito al comma 2, è data priorità, nell'ordine, in funzione dei criteri individuati al comma 4» (lettera L);

l'art. 11, comma 1, che nel sostituire l'art. 15 comma 5 della legge regionale n. 24 del 1999, stabilisce che: «L'ampliamento di superficie di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale destinato esclusivamente alla vendita di prodotti tipici umbri è sempre concesso nel limite massimo del dieci per cento della superficie già autorizzata. La superficie aggiuntiva concessa non può essere utilizzata per la vendita di prodotti diversi da quelli tipici umbri, pena la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 47 della l.r. n. 24/1999».

Le riportate disposizioni, con l'introduzione di criteri preferenziali per le aziende presenti nel territorio umbro, determinano una grave lesione ai principi costituzionali della libera concorrenza, invadendo la competenza esclusiva statale riguardante tanto la tutela della concorrenza prevista all'art. 117, secondo comma, lett. E) della Costituzione, quanto la libertà di iniziativa economica, e producendo una disparità di trattamento tra le aziende già attive sul territorio regionale ed i soggetti provenienti da altre regioni italiane o straniere.

Il requisito dell'appartenenza alla regione, inoltre, si pone in contrasto con gli articoli 3 e 120 della Costituzione.

Il principio di eguaglianza, contenuto all'art. 3 Cost., invero, può ritenersi violato da tutte le indicate disposizioni, atteso che queste attribuiscono titoli di priorità o subordinano la concessione di autorizzazioni all'ampliamento dell'attività commerciale dei soggetti già esercenti nel territorio regionale.

Risulta violato, inoltre, l'art. 120, comma 3, perché le disposizioni limitano in modo incisivo il diritto dei cittadini di esercitare la propria attività sul territorio della Regione Umbria.

Le disposizioni in esame costituiscono, infine, ostacolo al diritto di stabilimento contenuto negli articoli 39 e 43 del Trattato istitutivo della CEE come attuato dal Regolamento n. 1612/68 del 15 ottobre 1968 (art. 3).

P. Q. M.

Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittima e quindi annullare la legge della Regione Umbria n. 26 del 7 dicembre 2005, e in particolare gli articoli 2, comma 1; 10 commi 3 e 4; 11, comma 1.

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:

- 1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2006;*
- 2) copia della legge regionale impugnata.*

Roma, addì 8 febbraio 2006

L'AVVOCATO DELLO STATO: Enrico ARENA

N. 24

Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Imposte e tasse - Norme della Regione Emilia-Romagna in materia di tassa automobilistica - Estensione del regime agevolativo previsto dall'Allegato 1 tariffa C) al d.P.R. n. 39/1953 alla più ampia categoria degli «autoveicoli» adibiti a scuola guida invece che alle sole «autovetture» destinate al medesimo uso come previsto dal predetto allegato - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata carenza di potere delle Regioni di disporre estensioni - Violazione della potestà legislativa statale in materia tributaria e di coordinamento finanziario - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 455/2005, 311/2003, 297/2003 e 296/2003.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23, art. 5.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e) e 119, in relazione all'Allegato 1, tariffa c), al d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.

Imposte e tasse - Norme della Regione Emilia-Romagna concernenti il tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi - Termine di decadenza quinquennale relativo all'accertamento delle violazioni - Decorrenza, nel caso in cui venga esercitata l'azione penale, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata irragionevolezza del differimento del termine - Mancato rispetto del principio generale di separazione fra accertamenti tributari e accertamenti giudiziari penali - Contrasto con i principi ispiratori dello Statuto dei diritti del contribuente - Violazione del principio del legittimo affidamento del cittadino e, del divieto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza in relazione alla pretesa tributaria - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia tributaria ed in materia di ordinamento penale e giustizia amministrativa - Violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23, art. 6, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 117, comma secondo, lett. e), e lett. i) (*recte*: lett. l), e 119.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; Contro Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore* per la declaratoria di illegittimità degli artt. 5 e 6, comma 1, della legge regionale Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 - Disposizioni in materia tributaria, pubblicata in B.U.R. 22 dicembre 2005, n. 167.

La legge regionale Emilia-Romagna 22 dicembre 2005 n. 23, recante disposizioni in materia tributaria (pubbl. nel B.U.R. 22 dicembre 2005 n. 167), ha, in particolare:

a) all'art. 5, disposto che «rientrano nella classificazione prevista nell'allegato 1, tariffa c) del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (t.u. delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione che sulla licenza siano apposte le annotazioni previste nello stesso decreto»;

b) all'art. 6, comma 1, nell'aggiungere un ulteriore comma all'art. 7-*bis* della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), disposto che «nel caso in cui venga esercitata l'azione penale il termine di cui al comma 1 decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale».

Le ora richiamate disposizioni della legge regionale appaiono costituzionalmente illegittime in riferimento ai parametri in appresso indicati e pertanto, *ex art.* 127 Cost. e sulla base della delibera del Consiglio dei ministri che si produce sub 1 con la richiamata relazione, il Governo propone il presente ricorso deducendo i seguenti

M O T I V I

1. — Art. 5 legge regionale n. 23/2005: Violazione degli artt. 117, comma 2, lettera e) e 119 Cost. (in relazione all'all. 1, tariffa C, al d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e suc. mod.).

Secondo il costante insegnamento della Corte (*cf.*, da ultimo, sent. n. 455/2005) in tema di ripartizione delle competenze legislative concernenti la c.d. tassa automobilistica regionale — disciplinata fondamentalmente dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e succ. mod. attribuita alle regioni a s.o. dall'art. 23 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e regolata anche dall'art. 17, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 — il legislatore statale, pur attribuendo alle regioni stesse il gettito del tributo ed un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, oltre che l'attività amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa e l'applicazione delle sanzioni, ha tuttora mantenuto ferma la disciplina per ogni altro aspetto sostanziale attinente al medesimo tributo.

La tassa automobilistica regionale, pertanto, seppur «attribuita» alle regioni quanto a gettito non rientra tra i «tributi propri» della regione ai sensi del vigente art. 119, comma 2, Cost. — il quale si riferisce ai soli tributi istituiti dalle regioni con proprie leggi nel rispetto del principio del coordinamento con il sistema tributario statale

— e non è divenuta oggetto di legislazione concorrente ai sensi del comma 3 dell'art. 117 Cost., rientrando tuttora la sua regolamentazione nella esclusiva competenza legislativa dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lettera *e*) della Cost., e restando correlativamente precluso alla regione il potere di introdurre una qualsiasi modifica alla stessa disciplina, quale dettata dal legislatore statale (*cfr.* anche sent. nn. 296, 297, 311 del 2003).

L'all. 1 tariffa *C*) al d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, nel testo vigente — nel fissare le tasse annue per le autovetture adibite al trasporto di persone e le autovetture adibite al trasporto promiscuo di persone e cose — prevede (alla nota 3) la riduzione al 40 per cento per le autovetture adibite a scuola guida, a condizione che sia annotata sulla carta di circolazione apposita attestazione.

Con l'art. 5 qui in esame la legge regionale n. 23 del 2005 dispone invece che nella classificazione di cui all'all. 1, tar. *C*) all'al. cit. d.P.R. n. 39/1953 rientrano gli autoveicoli adibiti a scuola guida, sempre che sulla licenza di circolazione siano apposte le previste annotazioni, estendendo pertanto la riduzione della tassa a tutti gli autoveicoli (art. 54, comma 1 cod. str.) destinati a scuola guida, in difformità rispetto a quanto previsto dal legislatore statale con previsione facente riferimento alle sole autovetture (e cioè ai soli veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti: art. 54, comma 1, lettera *a*) cod. str.) adibite a tale finalità.

La norma legislativa regionale contenuta nell'art. 5 della legge regionale n. 23/2005, in quanto viene a costituire esercizio di una potestà normativa che non compete alla regione e nel modificare il trattamento agevolativo previsto dal legislatore statale estendendola ad una categoria di veicoli non contemplata dallo stesso, è da ritenere pertanto costituzionalmente illegittima.

2. — Art. 6, comma 1, legge regionale n. 23/2005: Violazione degli artt. 3, 117, comma 2, lettera *e*) e lettera *i*) e 119 Cost.

L'art. 3 della legge statale 18 dicembre 1995, n. 549, al comma 24 ha istituito con decorrenza dal 1° gennaio 1996 il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi: trattasi di tributo, non proprio delle regioni ai sensi dell'art. 119 Cost. ma «statale» in quanto istituito e fondamentalmente regolato dalla legge statale anche per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio delle relative violazioni, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza della Corte (*cfr.*, da ultimo, sent. 397/2005), pur se il relativo gettito affluisce alle regioni, cui compete il potere di determinazione del relativo ammontare, nei limiti fissati dalla legge statale, ed alle leggi delle quali è rimessa (comma 34 dell'art. 3 cit.) la disciplina dell'accertamento, della riscossione, dei rimborsi, del contenzioso amministrativo e di quanto non previsto dai commi 24 e 41 del medesimo articolo.

L'art. 6, comma 1 della legge regionale qui in esame nell'integrare, con l'introduzione del comma 1-*bis*, l'art. 7-*bis* della legge regionale n. 31/1996 (già aggiunto dall'art. 12 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 30, e secondo il quale l'accertamento delle violazioni in tema di tributo speciale per il deposito in discarica deve essere eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione), dispone che nel caso in cui venga esercitata l'azione penale, il predetto termine quinquennale prende a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.

Siffatta previsione legislativa nell'ampliare, per effetto del così disposto «differimento» del relativo momento iniziale ancorato al passaggio in giudicato della sentenza penale, il termine di decadenza dell'accertamento delle violazioni in materia viola — secondo l'avviso del Governo ricorrente — i parametri costituzionali denunciati in epigrafe e va conseguentemente dichiarata costituzionalmente illegittima.

Non può sfuggire la preliminare considerazione che la norma impugnata — nei termini generici della sua formulazione («nel caso in cui venga esercitata l'azione penale») e per il suo riferimento al «passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale» — è da ritenere priva di intrinseca coerenza razionale sia per quanto, sotto il primo profilo, appare consentire a fronte dell'avvenuto esercizio di azione penale (per qualunque reato) il differimento della decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento di ogni violazione alla normativa tributaria in materia e non nel solo caso che il procedimento penale abbia per oggetto i medesimi fatti costituenti anche la stessa violazione (o fatti penalmente rilevanti dal cui accertamento dipende l'accertamento della medesima); sia per quanto, sotto il secondo profilo, fa riferimento solo al passaggio in giudicato della sentenza resa a definizione del processo penale (e quindi logicamente alla sentenza, di condanna o di proscioglimento, pronunciata in giudizio, peraltro più esattamente qualificabile come irrevocabile: art. 648 c.p.p.) e non anche ad altri tipi di sentenze che ugualmente definiscono il processo penale, come quelle di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.), per le quali evidentemente non può parlarsi di «passaggio in giudicato».

Ma, in disparte tale preliminare rilievo la disposizione in esame, nel differire ad un tempo «non predeterminato» (per effetto del collegamento iniziale alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale) il termine «quinquennale» per l'accertamento delle violazioni tributarie *de quibus* da parte dell'amministrazione, appare di per sé non coerente con il canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., in quanto viene in misura eccessivamente gravosa ad incidere negativamente sul legittimo affidamento del contribuente nella certezza dei rapporti giuridici con l'A.F. — rimanendo in tal modo lo stesso esposto all'esercizio della potestà sanzionatoria tributaria temporalmente disancorata, anche di molti anni, rispetto dalla data della contestata violazione, con i conseguenti riflessi anche sull'effettività del suo diritto di difesa (e della doverosa tutela di tale affidamento è espressione anche l'art. 3, in part. comma 3, della legge n. 212 del 2000, c.d. statuto del contribuente, che contiene i principi generali

dell'ordinamento tributario, in conformità delle quali anche le regioni devono legiferare: art. 1 legge cit.) — senza che il sacrificio della posizione del contribuente stesso trovi la sua ragionevole e «proporzionata» giustificazione nella impossibilità per l'amministrazione di provvedere tempestivamente, e cioè nel termine di decadenza decorrente dalla commissione della violazione, all'accertamento in via amministrativa della violazione alla norma tributaria nell'esercizio degli organi autonomi poteri anche di indagine e di controllo attribuite dalla legge (comma 3, art. 3, legge n. 549), non essendo certamente tale sua attività in alcun modo reclusa dalla pendenza dell'eventuale procedimento penale per fatti-reato.

È ben noto, d'altronde, che secondo il costante insegnamento anche della Corte di cassazione (*cfr. ex multis* le sent. 10945/2005; 9109/2002) ed attesi i limiti soggettivi e oggettivi scaturenti dall'art. 654 c.p.p., va esclusa la automatica estensione degli effetti vincolanti della sentenza penale irrevocabile, di proscioglimento o di condanna, con riguardo all'azione accertatrice dell'ufficio tributario (così come alla pronuncia del giudice tributario): di modo che la contestata decorrenza del termine di accertamento amministrativo della violazione tributaria non può trovare ragionevole fondamento neppure in una ipotetica necessaria pregiudizialità penale rispetto all'accertamento stesso, potendo semmai la pendenza del processo penale ragionevolmente fondare, non già il differimento del termine iniziale del termine di decadenza del potere di accertamento dell'amministrazione, semmai la temporanea inesigibilità della relativa pretesa tributaria ed operare quindi solo sui termini di riscossione del credito oggetto del medesimo accertamento.

D'altro lato, appare ugualmente evidente come con la disposizione qui in discussione, il legislatore regionale abbia — e di qui la denunciata violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), in raffronto all'art. 119, nonché della lettera i) dello stesso comma Cost. — dettato una disciplina del rapporto tributario, sotto lo specifico profilo della conformazione temporale del potere di accertamento dell'amministrazione e quindi del termine previsto per la consumazione dello stesso nei rapporti con il soggetto passivo della imposta la quale esula dai poteri attribuiti al legislatore stesso (in quanto il comma 34 dell'art. 3 della legge n. 549/1995 rimette in realtà a quel legislatore la regolamentazione degli aspetti gestionali e applicativi della procedura di accertamento), e che comunque si discosta e si contrappone ai principi generali che, nel sistema tributario statale (nel quale si inquadra, come si è detto, il tributo *de quo*) perciò riservato al legislatore dello Stato, regolano in termini di reciproca autonomia i rapporti tra procedimento amministrativo tributario e processo penale (anche ed in particolare per quanto attiene ai termini di decadenza per l'attivazione del primo) e dai quali non era dato alla regione prescindere dettando invece una disciplina ai medesimi opposta.

Richiamato il costante orientamento interpretativo della giurisprudenza in ordine all'art. 654 c.p.p., va inverosimilmente rammentato, da un lato, che l'art. 20 del d.lgs 18 dicembre 1997 n. 472, che stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria ed ai cui artt. 16 e 17 la legge regionale n. 31 del 1996 (art. 5) fa del resto espresso richiamo, pone il principio che l'atto di contestazione di cui all'art. 16 ovvero l'atto di irrogazione devono essere comunque notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (e a tale previsione è conforme il comma 1 dell'art. 7-bis della cit. legge n. 31, come sopra integrata) ovvero nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi, in ogni caso indipendentemente ed a prescindere dalla pendenza e tanto più dall'esito dell'eventualmente coesistente procedimento penale, come tale necessariamente irrilevante ai fini della decorrenza del predetto termine; e, d'altro lato, ed in coerenza con tale principio, il d.lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, contenente la nuova disciplina dei reati in materia di i.i. sui redditi e di iva, all'art. 20 specifica che il provvedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale (avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione) ed al successivo art. 21 dispone che l'ufficio irroga comunque le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato (salva la limitata non eseguibilità delle stesse sino alla definizione del procedimento penale), rimanendo escluso quindi, che la definizione di tale procedimento possa assurgere a momento iniziale di decorrenza del termine decadenziale previsto per l'attività amministrativa di accertamento (tanto dell'imposta che delle relative violazioni), ancorato unicamente al periodo in cui è insorta la relativa pretesa dell'amministrazione.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 6, comma 1 della legge regionale Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23.

Si produrrà la copia conforme della delibera (per estratto) del Consiglio dei ministri 10 febbraio 2006, con la richiamata relazione.

Roma, addì 15 febbraio 2006.

L'AVVOCATO DELLO STATO: Giancarlo MANDÒ

N. 25

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Pesca - Pesca ed acquacoltura - Norme della Regione Toscana di disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi di sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura - Attribuzione alla Regione della titolarità della funzione di rilascio delle licenze di pesca - Disciplina degli aspetti organizzativi (individuazione degli organi preposti al rilascio) e amministrativi (regolamentazione delle relative procedure) - Riconoscimento e disciplina regionale del distretto di pesca - Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri - Mancata determinazione univoca dell'ambito di applicazione della disciplina regionale - Contrasto con il fondamentale e generale limite territoriale delle competenze legislative regionali - Non consentita adozione di discipline più favorevoli agli imprenditori localizzati nel territorio regionale - Indebita regionalizzazione dei distretti di pesca - Mancato riferimento ad ogni forma di intesa Stato-Regioni - Violazione della competenza esclusiva statale nelle materie dei «rapporti internazionali» e dei «rapporti con l'Unione europea» - Violazione di norme statali interposte - Violazione della «tutela della concorrenza» - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Violazione dei principi (di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) che legittimano l'attribuzione allo Stato di funzioni amministrative per assicurarne l'esercizio unitario - Violazione dei principi in materia di libera circolazione di persone e cose - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 198/2004.

- Legge della Regione Toscana 7 dicembre 2005, n. 66, artt. 1, comma 2; 3 e 7, commi 7 e 8; 10, 11, 12, 13, 14, 18 e 19.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. *a*), lett. *e*) e lett. *s*), 118, primo comma, e 120, primo comma; legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), art. 1, commi 366 e 367; decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, art. 4.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Toscana, in persona del presidente della giunta, avverso gli artt. 1, comma 2, 3, 7, commi 7 e 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18 e 19 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66, intitolata «Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi di sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura», pubblicata nel Boll. Uff. n. 45 del 16 dicembre 2005.

La determinazione di proposizione del presente ricorso è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 febbraio 2006 (si depositerà estratto del relativo verbale).

Giova premettere che pendono dinanzi a codesta Corte, e dovrebbero essere discusse il 4 aprile 2006, controverse proposte dalla Regione Toscana avverso la legge delega 7 marzo 2003, n. 38 (tra l'altro, con riferimento all'art. 1, comma 2, lettere *V* e *Z* di tale legge), avverso i decreti legislativi 26 maggio 2004, n. 153 e n. 154, ed avverso il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100. Senza attendere gli insegnamenti che codesta Corte darà tra breve in tema di pesca marittima, e senza tener conto di quanto affermato nella sentenza 28 giugno 2004, n. 198 di codesta Corte, la regione ha ritenuto di approvare la legge ora in esame.

Ancora in via preliminare si osserva che la legge ora in esame non definisce in modo univoco il proprio ambito di applicazione. L'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 963 inizia precisando «Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite ... al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani nel mare libero». La legge regionale in esame da un lato all'art. 1, comma 1), recita «la presente legge disciplina ... *c*) la pesca esercitata nelle acque marittime territoriali (quindi non nel mare libero) antistanti il litorale della regione», all'art. 5, comma 1, lettera *B* definisce «pesca marittima ogni azione diretta a catturare specie viventi nelle acque del mare territoriale» e all'art. 12, comma 2, considera il «carattere sovracomunale del mare territoriale»; d'altro lato però in più disposizioni (ad esempio, nell'art. 2, lettere *B*, *C*, *E* ed *F*, nell'art. 5, lettera *K*, e nell'art. 6, comma 1, lettera *F*) parla di «attività di pesca» (senza delimitazioni), come definita dall'art. 5, comma 1, lettera *A*, e comunque dispone in via generale sulla competenza amministrativa al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di pesca.

Non è chiaro quindi se la regione intenda o meno estendere le proprie competenze anche alle attività di pesca esercitabili nel mare libero e nel mare territoriale antistante i litorali di altri Stati (in forza di accordi internazionali bilaterali) e di altre regioni, e in caso affermativo, come reputi di poter evitare che l'attività anzidetta sia esercitata dagli imprenditori ittici destinatari dei suoi provvedimenti soltanto nelle acque antistanti il litorale «toscano».

Molteplici chiarimenti appaiono perciò necessari, e si confida siano forniti da un atto di costituzione non meramente formale. Tra l'altro, persino la nozione di imprenditore ittico — cui l'art. 5, lettera *K* della legge in esame solo accenna, malgrado la importanza della nozione — è definita in modo ben più esaustivo dalla normativa statale.

L'art. 12, comma 5, del citato d.lgs. n. 154 del 2004 riserva allo Stato «il controllo sulle misure di sostenibilità», controllo che è esercitato «anche attraverso le licenze di pesca, unico documento autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale» di cui ai regolamenti dell'Unione europea. La disposizione è stata sottoposta soltanto dalla Regione Toscana all'esame di codesta Corte, adducendosi che un «totale accentramento di competenze ... non appare giustificabile alla stregua dei criteri di sussidiarietà e comunque sarebbe necessario prevedere forme di intesa con le regioni» (al plurale). Senza attendere l'esito di quella controversia, la legge regionale in esame ha, all'art. 7, comma 8, attribuito ad un programma regionale adottato dalla giunta ed approvato dal Consiglio regionale la determinazione del numero massimo, per ciascuna provincia, delle licenze di pesca concedibili, all'art. 3, lettera *D* attribuito alle province (di fatto alle cinque province costiere) la competenza al rilascio — nel rispetto dell'anzidetto programma — delle licenze di pesca, e all'art. 2, lettere *E* ed *F* riservato all'amministrazione regionale il rilascio delle autorizzazioni previste da dette lettere *E* ed *F*.

Connesse e per certi versi consequenziali alle testè menzionate disposizioni le seguenti altre:

l'art. 14 nel quale è prevista l'emanazione di due regolamenti regionali di attuazione della legge in esame; su tale articolo si tornerà tra breve;

l'art. 12 che riguarda il rilascio, la durata e il rinnovo delle licenze di pesca, nonché la «subordinazione» al pagamento di «oneri»; il comma 2 di tale articolo parrebbe superfluo; ed il comma 1 non menziona lo «imprenditore di pesca» invece menzionato nell'art. 12 della citata legge n. 963 del 1963;

l'art. 13 che prevede «il registro dei pescatori professionali e delle imprese di pesca e delle navi e galleggianti intestatari di licenza di pesca», (in argomento, gli artt. 2 e 3 del citato d.lgs. n. 153 del 2004);

l'art. 1, lettera *B*, che reca una mera (e superflua) indicazione.

Oltre alle disposizioni menzionate che attengono alla licenza di pesca ed alle citate due autorizzazioni di cui all'art. 2, la legge in esame reca ulteriori disposizioni in tema di disciplina dei «tempi», dei modi e degli strumenti dell'attività di pesca. L'art. 14 alla lettera *B* (cui rinviano norme contenute in altri articoli, quali gli artt. 18 e 19) attribuisce ad un regolamento regionale la potestà di disciplinare «le modalità di esercizio delle attività di pesca» (in breve, tutte le attività di pesca marittima). E l'art. 7, comma 7, attribuisce al programma regionale prevede che il programma regionale definisca «limitazioni temporanee dell'attività di pesca per aree determinate» (parrebbe per «aree» e non per «specie») e «modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite». In sostanza, attraverso queste due disposizioni, la regione intenderebbe «governare» tutta l'attività — che è di produzione e non di distribuzione — degli imprenditori ittici.

Tutte le disposizioni della legge in esame sin qui menzionate contrastano con i parametri seguenti.

In primo luogo esse contrastano con il fondamentale e generale limite territoriale delle competenze legislative regionali. Dette competenze sono delimitate dai confini terrestri del territorio regionale e — per le regioni costiere — dalla riva del mare; esse non possono estendersi né al mare libero né al mare territoriale. Del resto, il previgente testo dell'art. 117 Cost. attribuiva alle regioni competenze solo per la pesca nelle acque interne (*cfr.* anche art. 100 del d.P.R. n. 616 del 1977). Quanto attiene al mare rimane dunque, necessariamente, di competenza esclusiva dello Stato.

In secondo luogo esse contrastano con l'art. 117, comma secondo, lettera *A* Cost. («rapporti internazionali» e «rapporti con l'Unione europea»). L'esercizio della pesca marittima, *a fortiori* nel mare libero, è sottoposto a discipline poste da convenzioni internazionali anche multilaterali, sovente formate in ambito ONU, nonché da dettagliati regolamenti dell'Unione europea. Il diritto internazionale della pesca marittima, emerso a consapevolezza all'inizio del 1600 (contese tra britannici e olandesi sulla pesca delle arringhe), è ormai divenuto un capitolo importante del diritto internazionale pubblico.

Le organizzazioni internazionali, l'Unione europea e gli Stati dedicano grande attenzione alle risorse ittiche disponibili — cospicue ma pur sempre limitate — e quindi anche dell'ecosistema di cui la fauna marina fa parte. In particolare, lo sfruttamento delle anzidette risorse è sottoposto a discipline ed incontra limiti sempre meno posti dai singoli Stati. Il primo e più efficace strumento di «difesa» di tali risorse è, appunto, un contingentamento delle licenze di pesca.

D'altro canto, l'Unione europea e lo Stato hanno operato per ridurre il numero dei pescherecci ed i «tempi» di pesca marittima, nonché a disciplinare restrittivamente modalità e strumenti della pesca. Un «governo» di dette licenze a livello regionale e provinciale, ossia ad un livello molto «locale», appare non compatibile con l'osservanza delle regole internazionali ed europee (ad esempio, non può escludersi una concorrenza tra enti territoriali, nella direzione di un più accentuato sfruttamento delle risorse) e con la oggettiva mobilità delle navi in uno spazio marino che è per sua natura privo di confini.

In terzo luogo, le disposizioni menzionate contrastano con l'art. 117, comma secondo, lettera *E* Cost. («tutela della concorrenza») e con l'art. 120, primo comma, Cost. La produzione legislativa regolamentare ed amministrativa delle singole regioni non può introdurre apprezzabili turbative della corretta e fisiologica competizione tra imprenditori operanti nell'ambito nazionale e/o in quello dell'Unione europea, riservando trattamenti e discipline più favorevoli (e persino «aiuti di regione») agli imprenditori in qualche modo localizzati nel territorio regionale.

In quarto luogo, dette disposizioni contrastano con l'art. 117, secondo comma, lettera *S* Cost. Come già accennato, gran parte delle normative internazionali ed europee mirano alla «tutela dell'ambiente (marino e) dell'ecosistema». E l'art. 12, commi 2, 3 e 4 del citato d.lgs. n. 154 del 2004, in forza del parametro costituzionale testé invocato (lettera *S*) che attribuisce al Parlamento una competenza esclusiva, si è fatto carico delle responsabilità della comunità nazionale per la salvaguardia degli anzidetti ambienti ed ecosistema. Non v'è dunque spazio per le competenze legislative delle singole regioni.

In quinto luogo, le disposizioni anzidette contrastano con l'art. 118, primo comma Cost. In via logicamente subordinata si osserva che l'attività di pesca marittima richiede necessariamente l'esercizio unitario delle funzioni. Questa osservazione non soltanto concerne le funzioni amministrative (compresa quella di produzione dei regolamenti di cui all'art. 14 citato) ma si riflette anche — come codesta Corte ha insegnato nelle note sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004 — sulla funzione legislativa.

In ultimo luogo ed ancora in via logicamente subordinata, si osserva che le disposizioni in esame contrastano con le norme «interposte» contenute nelle numerose leggi dello Stato in argomento (se ne sono dianzi rammentate solo alcune).

Gli artt. 2, lettera *C*, 10 e 11 comma 2 della legge in esame «riservano» alla regione — e per essa alla giunta — prima la determinazione dei criteri di organizzazione dei distretti di pesca e dei «contenuti minimi della strategia di sviluppo», nonché delle regole di procedura per il riconoscimento dei distretti; e poi l'emanazione dei provvedimenti concreti di «riconoscimento» e di revoca dello stesso, ed eventualmente di partecipazione al finanziamento degli interventi. L'art. 11, comma 1 definisce direttamente le funzioni affidabili ai distretti.

In tema di «distretti produttivi» — cui possono aderire liberamente imprese anche turistiche, agricole e della pesca — il Parlamento nazionale ha, da ultimo ai commi 366 e 367 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, prodotto norme ordinamentali e di principio, in forza di competenze esclusive conferitegli dall'art. 117, comma secondo, lettera *A* (anche in relazione ai regolamenti europei n. 2371 del 2002 e n. 3690 del 1993), *E* (tutela della concorrenza) ed *S* e dall'art. 118, primo comma Cost. In particolare, per il settore della pesca marittima è vigente l'art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, che al comma 2 stabilisce «le modalità di identificazione delimitazione e gestione dei distretti di pesca».

Le disposizioni regionali dianzi citate determinano una irrazionale regionalizzazione della flotta di pesca, in contrasto con i testé menzionati parametri costituzionali e con le esigenze di esercizio unitario delle funzioni di regolazione dell'attività di pesca marittima, specie se svolta nel mare libero o nelle acque territoriali di altro Stato, e con la norma «interposta» recata dal citato art. 4. A ben vedere, l'intera legge regionale toscana in esame sembra non solo invadere ambiti di competenza esclusiva dello Stato ma addirittura espellere totalmente lo Stato dal «governo» del settore della pesca marittima: le programmazioni regionale e provinciali produrrebbero un «totale isolamento» del settore «toscano» della pesca marittima; nessuna leale collaborazione con lo Stato e le sue amministrazioni è da essa (legge) prevista; e l'art. 23, comma 2 conclude la legge in esame con la formula «cessano di avere applicazione in Toscana le discipline statali legislative e regolamentari che regolano gli stessi oggetti della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi» (con prevedibili incertezze interpretative specie nel caso di norme poste da futuri regolamenti attuativi).

D'altro canto, nessun cenno è rinvenibile nella legge in esame ad intese tra Stato e regioni, tra l'altro espressamente previste dall'art. 21 del citato d.lgs. n. 154 del 2004 (non impugnato dalla regione). Il presente ricorso ha circoscritto il novero delle disposizioni sottoposte a sindacato di legittimità costituzionale, pur sussistendo perplessità anche rispetto ad altre norme contenute dalla legge regionale in questione.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni sottoposte a giudizio, con ogni conseguenza pronuncia.

Roma, addì 8 febbraio 2006

IL VICE AVVOCATO GENERALE: FRANCO FAVARA

06C0178

N. 26

Ricorso per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 21 febbraio 2006
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Edilizia e urbanistica - Regione Friuli-Venezia Giulia - Norme in materia di Piano territoriale regionale - Ripartizione tra la Regione e le associazioni di comuni di tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle intermedie e sovracomunali - Conseguente esclusione di qualsiasi intervento qualificato delle Province nell'ambito delle procedure di approvazione ed adozione del Piano Territoriale, nonché nelle costituende Società di trasformazione urbana - Prevista possibilità per la Regione, nelle more dell'approvazione del Piano, di adottare norme di salvaguardia delle aree soggette a vincolo paesaggistico, senza alcuna partecipazione dell'ente intermedio - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione dell'autonomia costituzionale delle Province - Violazione della sfera di competenza statale in materia di tutela del paesaggio e di governo del territorio.

- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2005, n. 30, artt. 1, 4, 8, 11 e 12.
- Costituzione, artt. 5, 114, 117, comma secondo, lett. s), terzo, e 118, commi primo e secondo; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia artt. 4, comma 1, e 59.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;

Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 4, 8, 11 e 12 della legge regionale n. 30 del 13 dicembre 2005 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2005 recante «Norme in materia di piano territoriale regionale.».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 febbraio 2005 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del Ministro proponente).

La legge della Regione Friuli-Venezia Giulia detta disposizioni per la pianificazione territoriale regionale ripartendo le relative attribuzioni tra regione e comuni. Essa presenta vizi di illegittimità costituzionalità per i motivi di seguito indicati.

Anche se la regione, in base al proprio statuto speciale vanta competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali ed urbanistica (art. 4, comma 1, numeri 1-*bis* e 12 dello statuto speciale e art. 22, lett. c) del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116) le disposizioni della legge regionale eccedono dalle competenze statutarie e violano norme costituzionali laddove sistematicamente non tengono conto dell'esistenza delle funzioni proprie della provincia, quale ente intermedio tra regione e comune.

In particolare:

1) le disposizioni contenute negli articoli 1 e 4 nel disciplinare le attribuzioni dei comuni in materia di pianificazione, ignorano le funzioni proprie delle province relative ai piani di area vasta. Esse, infatti, ripartiscono il potere di pianificazione solo tra la regione e i comuni, attribuendo a questi ultimi anche compiti relativi alla pianificazione intermedia e sovracomunale e non prevedendo, invece, alcun intervento della provincia nelle forme associative finalizzate alla stessa pianificazione.

2) le norme contenute negli articoli 8, 11 e 12, rispettivamente, escludono qualsiasi intervento qualificato della provincia nell'ambito delle procedure di approvazione e adozione del Piano territoriale regionale e prevedono, altresì, la costituzione di Società di trasformazione urbana con la sola intesa dei comuni. Inoltre, consentono alla regione di dettare, nelle more dell'approvazione del Piano, norme di salvaguardia delle aree soggette a vincolo paesaggistico, senza alcuna partecipazione dell'ente intermedio.

Le citate disposizioni regionali, ignorando sistematicamente l'ente provincia, comportano una grave lesione della relativa sfera di autonomia, costituzionalmente garantita, ed eccedono dalla competenza statutaria, ponendosi in contrasto con l'art. 4 dello statuto di autonomia speciale. Quest'ultimo, infatti, pur attribuendo le materie «urbanistica» e «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» alla potestà legislativa primaria della regione, specifica che tale potestà deve essere esercitata in «armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato».

L'esercizio della competenza legislativa primaria, pertanto, non è immune dal rispetto di una serie di limiti, individuati dal legislatore e dalla giurisprudenza costituzionale. A tal riguardo, è da ritenere che il principio dell'autonomia, consacrato negli articoli 5, 114 e 118 della Costituzione, costituisca «principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica», come tale vincolante anche nei confronti delle regioni ad autonomia speciale (sent. Corte cost. n. 48/2003).

Una legislazione differente è comunque «non in armonia con la Costituzione». In particolare, l'art. 114, secondo comma della Costituzione, statuisce che «i comuni le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione», mentre l'art. 118, secondo comma Cost., specifica che «i comuni le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni ammi-

nistrative proprie e di quelle con ferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze». Dal complesso di tali disposizioni si desume che gli enti locali (comprese le province) sono titolari, oltre che delle funzioni conferite, anche di funzioni proprie, intendendo per tali quelle storicamente attribuite, o comunque ritenute necessarie per l'esistenza e il corretto sviluppo delle rispettive comunità territoriali e degli interessi di cui sono esponenti e quindi non comprimibili dal legislatore (nazionale o regionale).

In tal senso, si deve rilevare che la funzione di pianificazione di vasta area è sempre stata considerata di competenza delle province, come originariamente disposto dagli artt. 14 e 15 della legge n. 142/1990 (in particolare dall'art. 15, comma 2) ed ora dagli artt. 19 e 20 del decreto legislativo n. 267/2000.

Alla stessa maniera, non si può ritenere che la potestà primaria della regione in materia di organizzazione degli enti locali consenta una distribuzione delle funzioni amministrative completamente libera e svincolata dai principi costituzionali. In particolare, assumono fondamentale rilievo, sotto questo profilo, i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1 della Costituzione, secondo cui le funzioni amministrative devono essere attribuite ai livelli di governo idonei, per la propria struttura organizzativa e per le proprie dimensioni, ad esercitarle con efficacia ed efficienza.

Tali principi non sono rispettati dalle citate norme regionali, le quali attribuiscono esclusivamente ai comuni (o alle associazioni di comuni) tutte le funzioni di pianificazione territoriale, comprese quelle di vasta area, che invece, proprio per l'entità degli interessi cui fanno riferimento — interessi che trascendono la dimensione comunale — dovrebbero essere conferite alle province, quali enti territoriali intermedi tra comuni e regioni. Né può ragionevolmente sostenersi che i richiamati principi di sussidiarietà, proporzionalità ed adeguatezza siano rispettati in ragione del fatto che la stessa regione, con la coeva legge regionale n. 1/2006 (recante «principi e norme fondamentali del sistema regione - autonomie locali») abbia attribuito tali funzioni di pianificazione territoriale alle città metropolitane. Ciò, per due ordini di considerazioni: in primo luogo perché, secondo la stessa legge regionale l'istituzione delle città metropolitane è solo eventuale e non obbligatoria (la legge regionale dispone, all'art. 9, comma 1, che «possono istituirsi città metropolitane»); in secondo luogo, perché il territorio di tali istituendi enti locali non coincide con quello dell'intera provincia di riferimento.

Per questi stessi motivi, le censurate norme regionali si pongono in diretto contrasto anche con l'art. 59 dello statuto speciale della regione, secondo cui «le province sono enti autonomi ed hanno funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e delle regioni». Nel caso in esame, la pianificazione territoriale attribuita dalle leggi statali alle province comporta una gradazione della pianificazione territoriale secondo parametri tendenzialmente uniformi sull'intero territorio nazionale, dando luogo ad assetto ragionevole che risulta pregiudicato da una diversa disciplina regionale.

Sotto altro profilo le funzioni delle province, quali enti esponenti di una collettività insediata ed esistente su un determinato territorio, sono da considerarsi — soprattutto in materia di pianificazione territoriale e paesistica di area vasta — funzioni proprie e non derogabili, neppure da una competenza legislativa primaria: priva di tali attribuzioni, la collettività territoriale sottesa dal riconoscimento dell'ente provincia, perderebbe in questo contesto ogni ragion d'essere, in contrasto con il disegno generale voluto dalla Costituzione.

In realtà la disciplina introdotta dalla legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 30/2005 investe anche materie estranee all'urbanistica ed all'ordinamento degli enti locali, materie concernenti il paesaggio ed il governo del territorio, per le quali vale la competenza esclusiva (art. 117, secondo comma lett. s) della Costituzione) o concorrente (art. 117, terzo comma della Costituzione) dello Stato, con conseguente vincolo della legislazione regionale al rispetto dei principi della legislazione statale, ai sensi del citato art. 117 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ed incompetenza della regione a statuto speciale ad interloquire al di fuori degli ambiti fissati dalla legislazione statale.

P. Q. M.

Si chiede dichiararsi l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 4, 8, 11 e 12 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 13 dicembre 2005, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2005, recante «Norme in materia di piano territoriale regionale» per violazione degli artt. 4, comma 1 e 59 dello Statuto di autonomia speciale (legge costituzionale n. 1/1963), nonché degli artt. 5, 114, 117, comma 2, lettera s) e comma 3, e art. 118, commi 1 e 2 della Costituzione.

Roma, addì 10 febbraio 2006

L'AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe FIENGO

06C0179

N. 27

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 28 febbraio 2006
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Sanità pubblica - Regione Toscana - Incarichi di direzione delle strutture organizzative sanitarie conferite ai dirigenti sanitari ed incarichi conferiti al personale universitario (professori e ricercatori) - Previsione, con norma di interpretazione autentica, della subordinazione rispettivamente al rapporto di lavoro esclusivo e all'esercizio dell'attività assistenziale esclusiva - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia - Violazione della riserva di legislazione statale in materia di ordinamento civile - Irragionevolezza - Ingiustificato deterioramento del trattamento dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro non esclusivo - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Toscana 14 dicembre 2005, n. 67, art. 6.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma secondo, lett. l), e terzo.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Toscana, in persona del presidente della giunta regionale p.t., domiciliato per la carica in Firenze, avverso e per l'annullamento dell'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2005 n. 67 pubbl. in BUR del 23 dicembre 2005, n. 46, recante «Modifiche dalla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)» per violazione degli artt. 117, comma 2, lett. l), 117, comma 3, 3 e 97 Cost. nonché di principi fondamentali in materia di preclusione di incarichi direttivi e ciò a seguito ed in forza della delibera del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006 che ha disposto per l'impugnativa di detta legge.

Con la legge regionale in epigrafe indicata (pubblicata in BUR n. 46 del 23 dicembre 2005) la Regione Toscana, nell'intervenire sulla propria precedente legge regionale 24 febbraio 2005 n. 40, recante un'organica disciplina del servizio sanitario regionale, ha tra l'altro, con l'art. 6, dettato una interpretazione autentica dell'art. 59 della legge n. 40/2005, disposizione questa già formante oggetto di impugnativa innanzi a codesta Corte (reg. ric. n. 53/2005). Peraltro anche l'art. 6 della più recente legge regionale appare essere non in linea con il vigente assetto costituzionale delle competenze in materia; per cui, con il presente atto, il Presidente del Consiglio dei ministri, a ciò autorizzato in forza della epigrafata delibera consiliare, propone ricorso a codesta Ecc.ma Corte costituzionale; e ciò per le seguenti motivazioni. La legge in esame, presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale. L'art. 6 testé menzionato, infatti, nel chiarire che l'art. 59 della legge regionale n. 40/2005 va interpretato nel senso che gli incarichi di direzione delle strutture organizzative sanitarie conferiti ai dirigenti sanitari «presuppongono il rapporto di lavoro esclusivo che gli stessi incarichi conferiti al personale universitario (professori e ricercatori) «presuppongono l'esercizio della attività assistenziale esclusiva per tutta la durata dell'incarico indipendentemente dalla data del loro conferimento», si pone in contrasto, al pari dell'art. 59 già oggetto di impugnativa, con il principio fondamentale dettato in materia di tutela della salute dall'art. 2-septies della legge n. 138 del 2004, di conversione del decreto-legge n. 81 del 2004. Tale articolo, infatti, nel sostituire il comma 4 dell'art. 15-*quater* del d.lgs. 502/1992, introdotto dal d.lgs. 229/1999, statuisce, per un verso, che i soggetti sopra indicati possano optare per il rapporto di lavoro non esclusivo e, per altro verso, che «la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse». La disposizione regionale in esame, pertanto, nel subordinare il conferimento dei predetti incarichi all'esclusività del rapporto di lavoro, specificando inoltre che il rapporto di esclusività prescinde dalla data di conferimento dell'incarico, per un verso contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost., disattendendo il principio fondamentale dettato in materia di tutela della salute della non preclusione degli incarichi a chi abbia optato per il rapporto di lavoro non esclusivo (principio, questo, conseguente alla scelta del legislatore statale di superare il principio della «irreversibilità» che caratterizzava il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari come delineato dal d.lgs. 229/1999); per altro verso, interviene nella disciplina del rapporto di lavoro del dirigente sanitario, incidendo nella materia «ordinamento civile» riservata alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. L'art. 6, inoltre, contrasta con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza, sia sotto quello della disparità di trattamento. È infatti irra-

gionevole differenziare i dirigenti sanitari in regime di esclusività con il Servizio sanitario dai dirigenti che, invece, non hanno optato per tale rapporto: il rapporto di lavoro non esclusivo non incide, infatti, in alcuna maniera, sulla disponibilità che il dirigente sanitario deve comunque garantire e sullo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Né è dato ravvisare nella menzionata differenza tra dirigenti sanitari la tutela di un interesse di rango costituzionale tale da giustificare il diseguale trattamento. La disposizione censurata pone infine una irragionevole disparità di trattamento nell'ambito del personale universitario fondata su di un fatto accidentale quale il rapporto esistente o inesistente con la Regione.

P. Q. M.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e quindi annullare l'articolo 6 della legge regionale Toscana 14 dicembre 2005, n. 67 per contrasto con gli artt. 117, comma 2, lett. 1); 117, comma 3; 3 e 97 Cost. nonché coi principi fondamentali in materia di preclusione di incarichi direttivi.

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:

- 1) estratto della deliberazione del C.d.m.
- 2) copia della legge regionale Toscana n. 67/2005.

Roma, addì 16 febbraio 2006

AVVOCATO DELLO STATO: Paolo COSENTINO

06C0187

N. 61

*Ordinanza del 23 dicembre 2005 emessa dal Tribunale di Bari
nel procedimento penale a carico di Rutigliano Maurizio*

Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Inapplicabilità ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Ingiustificata deroga al principio della retroattività della legge penale più favorevole al reo - Disparità di trattamento tra cittadini - Violazione del principio di ragionevolezza.

- Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Sulla questione sollevata dalla difesa osserva;

Nell'ambito del procedimento penale a carico di Rutigliano Maurizio, imputato del delitto di millantato credito previsto e punito dall'art. 346, secondo comma c.p., commesso in Maglie il 31 dicembre 1993, nel corso dell'udienza del 16 dicembre 2005 il difensore dell'imputato eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma della legge n. 251/2005, nella parte in cui subordina l'applicazione delle nuove norme contenute in quella legge (ed in particolare l'art. 6, con cui è stato modificato il tenore degli artt. 157 e 160 c.p.) alla condizione della mancata apertura del dibattimento nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge;

Il difensore deduceva la rilevanza della questione sollevata, dal momento che l'applicazione della nuova disciplina dei termini di prescrizione dei reati contenuta nell'art 157 c.p. e del computo dei periodi di interruzione del corso della prescrizione, avrebbe consentito all'imputato di ottenere già in quell'udienza una pronuncia a sé favorevole, conseguente alla declaratoria di prescrizione del reato contestato (punito con pena edittale massima di sei anni e quindi prescritto, in presenza di più atti interruttivi, decorsi sette anni e sei mesi dalla consumazione del reato stesso, non risultando l'imputato gravato da precedenti condanne);

Osservava, ancora, il difensore che la norma denunciata, fissando un arbitrario criterio di applicazione di norme sostanziali (quali quelle relative al computo del termine di prescrizione del reato), criterio assolutamente indipendente dalla volontà dell'imputato, dava luogo a disparità di trattamento in alcun modo giustificabili secondo il disposto dell'art. 3 Cost, faceva rilevare, in proposito, l'irrazionalità del sistema in quanto il verificarsi di eventi del tutto accidentali (quali le differenti scelte operate da coimputati nel medesimo procedimento per lo stesso fatto relativamente alle forme del giudizio da celebrare) avrebbe comportato un'inspiegabile differenza di trattamento tra colui che avesse scelto di seguire il rito ordinario del dibattimento, rispetto a chi invece avesse deciso di esser giudicato secondo riti alternativi, perdendo così la possibilità di vedere applicata la nuova (più favorevole) disciplina relativa alla durata dei termini della prescrizione dei reati;

Sottolineava, inoltre, come la disposizione si ponesse in contrasto, altresì, con i canoni costituzionali di cui agli artt. 25, secondo comma e 27 Cost. impedendo di fatto l'applicazione della legge successiva più favorevole al reo e violando il principio di presunzione di non colpevolezza, valido per tutte le fasi ed i gradi del giudizio;

Considerato che la questione appare rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata; ritenuto, in particolare, quanto alla rilevanza che risulta evidente come dall'applicazione delle norme modificate dall'art. 6 della legge n. 251/2005, che la disposizione impugnata limita ai procedimenti per i quali non sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento al momento della sua entrata in vigore, deriverebbe la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato, più favorevole per il reo, pronuncia che, invece, alla stregua della disciplina originaria dell'art. 157 c.p. l'imputato non potrebbe invocare;

Ritenuto, poi, in ordine alla fondatezza della questione sollevata, che la scelta del legislatore di limitare l'applicazione delle nuove norme, concernenti la durata dei termini di prescrizione dei reati ed il calcolo dei periodi di interruzione del corso della prescrizione, attraverso la selezione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla scorta del criterio relativo all'avvenuta apertura del dibattimento, non appare sorretta da giustificazioni di ordine logico nè da finalità che possano far ritenere giuridicamente comprensibile il diverso trattamento così riservato a categorie di cittadini che si trovano, al contrario, nella medesima situazione, in quanto non ancora giudicati con sentenza divenuta irrevocabile;

Considerato, infatti, che la modifica apportata al regime della prescrizione dei reati rappresenta un mutamento del fatto tipico, esprimendo una differente valutazione del legislatore in ordine al disvalore del reato (indici significativi di tale scelta di politica legislativa sono d'un lato la contrazione dei termini di prescrizione per ampie categorie di reati, dall'altro l'allungamento dei medesimi termini in relazione a specifiche ipotesi di reato ritenute particolarmente allarmanti per l'attentato a beni giuridici di particolare rilievo — ed a categorie, per così dire, qualificate di responsabili, in quanto gravati da precedenti condanne, come del reato espressamente enunciato nella relazione al disegno di legge n. 2055 da cui ha tratto origine l'impianto detta legge n. 251/2005: «In sintesi, la presente proposta di legge, pur se in piena sintonia con l'articolo 27 del dettato costituzionale prevede nei casi di recidività del reato un inasprimento del regime della pena e della concessione di misure alternative e di benefici, come richiesto dalla pubblica opinione e in conformità a quanto tutti gli schieramenti politici hanno promesso in campagna elettorale»);

che siffatta qualificazione giuridica trova riscontro nel diritto vivente della corte di legittimità che da sempre ha ravvisato, nella disciplina della prescrizione dei reati, un elemento del fatto tipico, da valutare nell'ipotesi di successione di leggi penali (sin dalle pronunce che ritennero di dover tener conto del riconoscimento delle circostanze attuari generiche nella valutazione di reati commessi in epoca antecedente all'entrata in vigore della novella del 1974, che modificò la disciplina del concorso delle circostanze attenuanti ed aggravanti — per tutte v. Cass., 08 maggio 1984. Marcucci — attraverso l'identica enunciazione applicata alle ipotesi di modifica del trattamento sanzionatorio del medesimo fatto di reato — cfr. Cass., sez. III, 16 gennaio 1996. LOMBARDI; e successi-

vamente Cass., sez. III, 13 maggio 1997. FALCON, in tema di violazione delle norme sulla tutela dell'igiene del lavoro sino a giungere alle applicazioni di quello stesso principio in materia di violazioni della normativa fiscale, per effetto delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 74/2000 — su cui v. Cass., sez. III, 10 febbraio 2004. WANDERLING), anche con riguardo al regime delle cause interruttive della prescrizione, in quanto partecipe della «natura sostanziale del regime della prescrizione» (Cass., sez. III, 06 luglio 2001);

che, pertanto, la scelta di escludere la norma di cui all'art. 6 della legge n. 251/2005 dal campo di applicazione del principio fissato dall'art. 2, terzo comma c.p. risulta in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e, in ogni caso, irragionevole nella misura in cui condiziona l'applicabilità di quella stessa norma solo a taluni procedimenti in corso, per effetto del mancato verificarsi di un evento processuale (la dichiarazione di apertura del dibattimento) assolutamente privo di significato, sotto il profilo della ragionevolezza, nel fissare un diverso trattamento dei cittadini soggetti a procedimento penale (non risultando diverse finalità dell'intervento legislativo, quali quelle deflattive dei carichi degli uffici giudiziari o di riduzione dei tempi processuali, che avrebbero potuto giustificare un differente trattamento a secondo del grado e dello stato del procedimento, riservando l'applicazione delle nuove disposizioni a quelle situazioni idonee ad incidere sul raggiungimento degli obiettivi fissati dal legislatore);

Ritenuto, conseguentemente, che pur non potendosi invocare il contrasto con il disposto dell'art. 25, secondo comma Cost. come dedotto dalla difesa dell'imputato (non risultando costituzionalizzato il principio della retroattività della legge penale più favorevole per il reo), deve rilevarsi che la deroga a tale principio, consentita al legislatore ordinario, non risulta sorretta da una sufficiente ragione giustificativa (per la costante giurisprudenza costituzionale sul punto v., *ex pluribus*, Corte cost. ord. 17 luglio 1995, n. 330);

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma 15 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui subordina l'applicazione delle norme contenute nell'art. 6 della medesima legge ai soli procedimenti penali in cui non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento, per contrasto con l'art. 3 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai sigg. Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Bari, addì 23 dicembre 2005

Il giudice: DI PAOLA

N. 62

*Ordinanza del 7 gennaio 2006 emessa dal Magistrato sorveglianza di Livorno
sull'istanza proposta da Langella Giuseppe*

Ordinamento penitenziario - Concessione dei permessi premio ai recidivi reiterati - Modifiche normative comportanti un aumento della soglia di pena per l'accesso al beneficio - Applicabilità anche ai condannati per delitti commessi prima dell'entrata in vigore della novella - Violazione del principio di irretroattività della legge penale.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-*quater*, inserito dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 25, comma secondo.

Ordinamento penitenziario - Permessi premio ai recidivi reiterati - Concessione ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 251/2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto - Mancata previsione - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-*quater*, inserito dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 27, comma terzo.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza volta ad ottenere la concessione di un permesso premio presentata da Langella Giuseppe, nato a Scafati (Salerno) il 27 luglio 1955, detenuto nella Casa di reclusione di Porto Azzurro in esecuzione della pena di anni dodici di reclusione di cui alla sentenza emessa l'8 novembre 2000 dalla Corte di appello di Genova, definitiva il 23 gennaio 2002;

O S S E R V A

1. — Langella Giuseppe, con istanza pervenuta nella cancelleria di questo Ufficio l'11 novembre 2005, ha chiesto di essere ammesso al beneficio del permesso premio di cui all'art. 30-*ter* della legge sull'ordinamento penitenziario dichiarando di trovarsi nelle condizioni di ammissibilità e di merito per usufruire del beneficio richiesto. Sull'istanza è stata disposta la consueta istruttoria (per l'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 4-*bis* ord. pen., delle informazioni di polizia sull'eventuale sussistenza di motivi ostativi alla fruizione di un permesso premio nel luogo indicato nell'istanza, di copia della sentenza di condanna, del certificato del casellario giudiziale e di quello relativo ad eventuali carichi pendenti). Acquisiti gli elementi e le informazioni richiesti, l'istanza è matura per la decisione.

Dall'esame degli atti acquisiti mediante l'istruttoria svolta sul caso risulta che l'interessato è stato condannato, con la sentenza in epigrafe indicata, alla pena di anni dodici di reclusione per il delitto continuato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del quantitativo ingente prevista dall'art. 80 cpv. d.P.R. n. 309/1990 (si tratta dunque, di delitto che rientra nel catalogo di cui all'art. 4-*bis* ord. pen.), commesso in Genova dall'autunno del 1991 alla primavera del 1993. A favore del prevenuto sono state concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti all'aggravante dell'ingente quantità ed alla recidiva specifica e reiterata contestata nel capo di imputazione e ritenuta sussistente dal giudice della cognizione (l'equivalenza nel giudizio di comparazione con le attenuanti generiche annulla il peso specifico delle aggravanti contestate nella determinazione della pena ma, ovviamente, non ne esclude la sussistenza). Non emergono elementi tali da far ritenere che l'interessato abbia collegamenti attuali con la criminalità organizzata, terroristica od eversiva.

Risulta, inoltre, che il soggetto, che ha precedenti per rapina, detenzione e porto illegale di armi e detenzione al fine di spaccio di stupefacenti risalenti agli anni '80, non ha altre pendenze ed ha condotto una vita apparentemente regolare nel periodo compreso tra la consumazione del reato di cui alla odierna esecuzione e l'inizio dell'espiazione della pena in data 15 febbraio 2002. Molto positive sono le valutazioni degli operatori sul percorso penitenziario sinora compiuto dall'interessato: il Langella ha mantenuto una condotta regolare e corretta e si è impegnato proficuamente nelle varie attività trattamentali organizzate all'interno del carcere sia di carattere lavorativo che scolastico; sotto quest'ultimo profilo ha frequentato regolarmente l'intero corso di liceo scientifico superando l'esame finale con la votazione più alta ed è attualmente inserito nel «polo universitario» della casa di reclusione. La relazione di sintesi dell'osservazione penitenziaria, redatta il 18 ottobre 2005, conclude evidenziando l'opportunità che il soggetto venga avviato ad un graduale percorso extramurario che gli consenta di riavvicinarsi al suo ambiente familiare.

2. — Nelle more del presente procedimento è stata approvata definitivamente, com'è noto, la legge 5 dicembre 2005, n. 251, entrata in vigore in data 8 dicembre 2005. Com'è noto, si tratta di legge che contiene, tra l'altro, rilevanti modifiche alla legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario, rendendo obiettivamente più difficile l'accesso ai benefici premiali ed alle misure alternative alla detenzione per i condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale (c.d. recidiva reiterata). In particolare, per quanto concerne i permessi premio, è stato inserito, nel tessuto normativo della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'art. 30-*quater* (concessione dei permessi premio ai recidivi), che ha incrementato le quote di pena che il condannato deve espiare per poter ottenere la concessione di un permesso premio; per quanto riguarda i condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4-*bis* (come nel caso di specie) la soglia è stata elevata dalla metà (e, comunque, non oltre i dieci anni) ai due terzi della pena (e, comunque, non oltre i quindici anni). Si tratta di disposizioni di immediata applicazione, anche in relazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 251/2005, non potendosi proficuamente utilizzare, nella fattispecie, il riferimento, contenuto nell'art. 10, comma 2 della legge, all'art. 2 del codice penale: i primi due commi di tale articolo, infatti, si riferiscono, rispettivamente, alle ipotesi di «nuova incriminazione» e di *abolitio criminis*, diverse dalla fattispecie in esame, mentre il terzo comma, che regola l'ipotesi della successione di leggi modificative, trova lo sbarramento del «giudicato», ossia della sentenza divenuta irrevocabile prima della entrata in vigore della successiva legge modificativa (come, appunto, nel caso di specie). Nel sistema della legge n. 251/2005 le disposizioni che regolano l'esecuzione delle pene restano, quindi, soggette alla regola generale *tempus regit actum*, alla stregua delle norme di carattere processuale (ciò in linea con l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, su cui v. *in fra*). In conseguenza di ciò l'istanza in epigrafe indicata, pur essendo ammissibile al momento della sua proposizione, non lo è più al momento della decisione: dei dodici anni che costituiscono la pena inflitta l'interessato, considerando presofferto e riduzioni ottenute a titolo di liberazione anticipata, ha espiato la metà (soglia ritenuta sufficiente secondo la normativa previgente), ma non ancora i due terzi.

3. — Questo giudicante, tuttavia, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 30-*quater* della legge n. 354/1975, introdotto dall'art. 7 della legge n. 251/2005, proprio perché, letto congiuntamente con l'art. 10, commi 1 e 2 di quest'ultima legge, risulta applicabile, retroattivamente, a tutti i condannati, recidivi reiterati, per reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251/2005.

La rilevanza della questione nel presente procedimento emerge, con evidenza, da quanto è stato sopra esposto: in applicazione del nuovo dettato normativo l'istanza proposta dall'interessato — per quanto ammissibile nel momento della sua proposizione — non è lo è più al momento della decisione per effetto del mutato quadro legislativo.

La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale deriva, innanzitutto, dalla verifica della compatibilità della predetta disposizione normativa con il parametro rappresentato dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in virtù del quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

È noto che l'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità è nel senso che l'applicazione di sopravvenute disposizioni più restrittive in tema di benefici penitenziari non dà luogo alla violazione del principio di irretroattività della legge penale stabilito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, atteso che, secondo tale orientamento, il suddetto principio si riferisce unicamente alle norme penali sostanziali, ossia alle norme che delineano le fattispecie astratte di reato e le conseguenze sanzionatorie, e non anche a quelle inerenti alle modalità di esecuzione del la pena e all'applicazione dei predetti benefici, la cui disciplina resta affidata ai poteri discrezionali del legislatore ordinario (v. Cass. pen., sezione I, 17 dicembre 2004 - 24 gennaio 2005, n. 1975, relativamente a modifiche dell'art. 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario).

Si ritiene, tuttavia, che debba essere rivisto e ridiscusso proprio il presupposto fondamentale su cui il predetto orientamento si fonda e cioè che il principio contenuto nell'art. 25, secondo comma, della Carta costituzionale si riferisca unicamente alle norme incriminatrici in senso stretto (norme che creano nuovi reati, o modificano *in peius* gli elementi costitutivi di una fattispecie incriminatrice, o la specie e la durata delle sanzioni edittali), escludendo tutte quelle che incidono sulle modalità di esecuzione delle pene e sulla quantità e qualità delle pene da espiare in concreto.

Tra queste ultime norme vi sono anche quelle relative alla concessione dei permessi premio a favore dei condannati, atteso che «l'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento», come recita il terzo comma dell'art. 30-*ter* e che tali permessi costituiscono essenziali strumenti di iniziale reinserimento sociale del detenuto e di verifica dei progressi dal predetto compiuti ai fini dell'eventuale successiva ammissione alle misure alternative alla detenzione, come più volte affermato nella giurisprudenza costituzionale.

Si ritiene, in particolare, che tutte le disposizioni che prevedono quelli che vengono definiti «benefici penitenziari» e che, in realtà, descrivono modalità di esecuzione della pena, incidendo sulla quantità e qualità della stessa, non siano estranee alla sfera di applicazione dell'art. 25, comma 2, della Costituzione, in quanto disposizioni intrinseche al sistema delle norme penali intese in senso lato, ossia in un senso che comprende anche le

norme incidenti sulle modalità di esecuzione penale. La questione di cui si discute, in sostanza, può essere ridotta ai seguenti termini: se i condannati a pene detentive abbiano diritto a non vedere aggravato il regime penitenziario o di esecuzione penale al quale sono sottoposti in conseguenza di una legge retroattiva.

La problematica è già stata affrontata una volta dalla Corte costituzionale, in occasione della decisione adottata con sentenza n. 273 del 5-20 luglio 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 25 luglio 2001), relativa ad una questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203/1991, e dell'art. 4-*bis*, primo comma, della legge sull'ordinamento penitenziario (come modificato dall'art. 15, comma 1, del d.l. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 356/1992), sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Sassari con ordinanza del 15 giugno 2000 in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. In particolare, il giudice *a quo* dubitava della legittimità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate, per violazione del principio di irretroattività della legge penale, nella parte in cui escludono dal beneficio della liberazione condizionale i soggetti condannati per determinati delitti con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge di modifica dell'art. 4-*bis*, che non collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario. In tale occasione, peraltro, la questione venne decisa in modo tale da lasciare impregiudicata la scelta tra le due diverse interpretazioni dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione (quella più restrittiva che ne limita la sfera di applicazione alle norme penali in senso stretto e quella più estensiva che propone di ampliare l'ambito di operatività del principio di irretroattività della legge penale sino ad abbracciare anche le norme che regolano l'esecuzione delle pene). La questione, cioè, come è stato autorevolmente detto, rimase *res integra*.

A fronte del nuovo intervento del legislatore in materia di recidiva, si ritiene necessario, per l'importanza del tema e delle sue conseguenze, riproporre ora la questione in relazione alla disposizione normativa che rileva nel caso di specie.

4. — Vi è, inoltre, un ulteriore aspetto da considerare. Vi è un filo conduttore nella giurisprudenza della Corte costituzionale relativa all'art. 4-*bis* comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e cioè che le disposizioni più restrittive introdotte con l'art. 15, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, non si applicano, per effetto delle pronunce di incostituzionalità adottate dalla Corte in materia di semilibertà con sentenza n. 445 del 16-30 dicembre 1997 e in materia di permessi premio con sentenza n. 137 del 14-22 aprile 1999, nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore della disciplina restrittiva, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. Il principio fondamentale affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze *de quibus* — principio che rappresenta il punto di arrivo della giurisprudenza costituzionale in materia — è che «non si può ostacolare il raggiungimento della finalità rieducativa, prescritta dalla Costituzione nell'art. 27, con il precludere l'accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative in favore di chi, al momento in cui è entrata in vigore una legge restrittiva, abbia già realizzato tutte le condizioni per usufruire di quei benefici o di quelle misure». Ove non si voglia condividere l'interpretazione più estensiva, di cui sopra si è detto, dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione e del principio di irretroattività della legge penale ivi affermato si ritiene, comunque, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-*quater* della legge n. 354/1975, per contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, alla luce della fondamentale affermazione di principio sopra menzionata, affermazione che può essere serenamente riproposta, negli stessi termini, in relazione alle disposizioni più restrittive in materia di concessione di permessi premio introdotte per i recidivi reiterati dall'art. 7 della legge n. 251/2005.

La rilevanza della questione sussiste nel caso di specie atteso che l'odierno istante, per quanto detto al punto 1 della presente ordinanza, aveva già realizzato, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 251, tutte le condizioni — di ammissibilità e di merito — per usufruire del beneficio del permesso premio.

5. — In conclusione, per le considerazioni sopra svolte, si ritiene rilevante ai fini della decisione da assumere nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui, letto congiuntamente con il disposto dell'art. 10, commi 1 e 2 di quest'ultima legge, prevede che i nuovi termini di pena, stabiliti per l'accesso al beneficio del permesso premio, si applichino anche ai condannati, recidivi reiterati, per delitti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 251/2005, per contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, e nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge n. 251/2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto, per contrasto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Il procedimento deve, pertanto, essere sospeso e gli atti inviati alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, e 666 e 678 c.p.p;

Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale affinché esamini la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, inserito dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, alla luce dei parametri di cui all'art. 25, secondo comma, e di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

Dispone la sospensione del presente procedimento in attesa della decisione della Corte medesima.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge e, in particolare, per la notifica all'interessato, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Livorno, addì 7 gennaio 2006

Il magistrato di sorveglianza: SIGNORINI

06C0199

N. 63

*Ordinanza del 22 novembre 2005 emessa dal Giudice di pace di Pisa
nel procedimento civile vertente tra S.R. Termotecnica S.n.c. contro Comune di Crespina*

Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente non immediatamente identificato al momento dell'infrazione - Configurazione dell'omessa comunicazione come fattispecie di violazione amministrativa - Sostanziale imposizione di un obbligo di denuncia o testimonianza in relazione a meri illeciti amministrativi - Difetto di ragionevolezza - Contrasto con il principio *nemo tenetur se detegere*, operante nel sistema sanzionatorio amministrativo - Richiamo alla sent. n. 27/2005 della Corte costituzionale.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-*bis*, comma 2 (introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e modificato dall'art. 7, comma 3, lett. *b*), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214), in combinato disposto con l'art. 180, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 528/2005 R.G., promossa da: S.R. Termotecnica S.n.c., con sede in Cascina (Pisa), via Friuli n. 3/5, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. Daniela Bilotti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in via Santa Maria n. 9, Pisa, ricorrente;

Contro Comune di Crespina, in persona del sindaco *pro tempore*, resistente.

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22, legge n. 689/1981 e successive modifiche.

1. — Con ricorso presentato in data 15 febbraio 2005, la S.R. Termotecnica S.n.c., con il patrocinio dell'avv. Daniela Bilotti, ha proposta opposizione avverso il verbale di contestazione n. 54/2004, notificatole in data 4 febbraio 2003, emesso in data 13 novembre 2004 dalla Polizia municipale del Comune di Crespina (Pisa), nel quale gli è stata contestata la violazione dell'art. 180, comma 8, Codice della Strada, avendo accertato che il legale rappresentante della S.R. Termotecnica S.n.c., «ometteva di fornire i dati personali e della patente del conducente (art. 126-*bis*) in riferimento a precedente violazione dell'art. 142 C.d.s. (V. 289/04)».

2. — Riferisce la ricorrente che in data 8 settembre 2004, in qualità di proprietaria dell'autovettura Fiat Panda targata CA 122 WH, le era stato notificato verbale n. 289/2004 del 24 agosto 2004, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, Codice della Strada; in detto verbale oltre alla sanzione pecuniaria di € 143,15, era contenuto l'invito a comunicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 126-*bis*, comma 2, Codice della Strada, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale, i dati personali di colui che si trovava alla guida del mezzo al momento del rilievo dell'infrazione, con l'avvertenza che l'omessa comunicazione avrebbe determinata l'applicazione della sanzione di cui all'art. 180, comma 8, Codice della Strada.

3. — Riferisce ancora la ricorrente di avere prontamente adempiuto al pagamento della sanzione pecuniaria, nonché di avere tempestivamente comunicato alla autorità amministrativa procedente l'impossibilità a fornire i dati di chi si trovasse alla guida della vettura trattandosi di un veicolo aziendale, utilizzato dai dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni.

4. — Si è costituito in giudizio il Comune di Crespina, insistendo per la piena legittimità della sanzione elevata a carico della S.R. Termotecnica S.n.c., deducendo l'inesistenza di giustificati motivi per la mancata comunicazione dei dati richiesti.

5. — Sussistono giustificati motivi per ritenere il combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada), introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo Codice della Strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al Codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), viziato da illegittimità costituzionale sotto i profili che verranno appresso specificati, nella parte in cui detti articoli prevedono quale fattispecie di violazione amministrativa l'omissione da parte del proprietario del veicolo della comunicazione dei dati del conducente non immediatamente identificato al momento della violazione commessa ed accertata.

6. — L'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), prevede che la questione di legittimità costituzionale possa essere sollevata anche d'ufficio dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende il giudizio.

7. — La rilevanza della questione di legittimità nel processo in corso risulta da quanto già descritto ai precedenti paragrafi 2-3, in quanto laddove si ritenga ingiustificata la mancata comunicazione dei dati del conducente da parte del proprietario del veicolo (ed incombendo sul proprietario stesso l'onere della prova della oggettiva ed incolpevole impossibilità di effettuare tale comunicazione), deve trovare applicazione la norma qui contestata, non risultando peraltro possibilità di una interpretazione adeguatrice della stessa.

8. — Un primo profilo di costituzionalità che si rimette al vaglio della Corte concerne la violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza. La Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto la propria competenza a sindacare la «ragionevolezza» di disposizioni normative che ledono il principio di uguaglianza, anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, preveda un trattamento diverso ai cittadini che si trovano in una situazione uguale (cfr. ad es. Corte cost. 29 dicembre 1972, n. 200), posto che un trattamento differenziato può trovare legittima applicazione solo ove vi sia l'indefettibile presenza di ragionevoli motivi oggettivamente rilevabili a giustificazione di tale trattamento differenziato.

Nel caso specifico il difetto di ragionevolezza risulta rilevabile in considerazione del fatto che la norma di cui all'art. 126-bis, comma 2, C.d.S., che stabilisce l'obbligo per il proprietario di comunicare i dati del conducente, si configura in sostanza come un obbligo di denuncia di violazioni di tipo amministrativo posto a carico della generalità dei cittadini, laddove invece un obbligo di denuncia di tutti i reati, e quindi di fatti quantomeno in astratto configurabili come illeciti di natura più grave rispetto agli illeciti di tipo amministrativo, risulta previsto esclusivamente per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, mentre a sua volta il cittadino, che non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, commette un reato solo in caso di omissione di denuncia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo; solo in tale ipotesi la legge sanziona l'omessa denuncia di reato, mentre non incorre in alcun illecito il cittadino, che non rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che ometta la denuncia di reati tra quali, volendo indicare alcune fattispecie particolarmente gravi, l'omicidio volontario, lo stupro, la partecipazione ad associazioni di tipo mafioso, lo spaccio di sostanze stupefacenti. Se dunque l'omessa denuncia di tali reati, anche gravissimi, non comporta conseguenze per il comune cittadino, risulta irragionevole sul piano del principio di uguaglianza la previsione di sanzioni per l'omessa denuncia di fatti costituenti semplici illeciti amministrativi.

9. — Qualora la norma contestata venga interpretata non tanto come un obbligo di denuncia (essendo l'autorità già a conoscenza del fatto, del quale è però sconosciuto l'autore) quanto come un obbligo di rendere testimonianza, emerge poi un secondo profilo di incostituzionalità in relazione all'art. 24, comma 2, Cost. oltre che ancora in relazione all'art. 3. Se è vero infatti che vi è l'obbligo per il cittadino chiamato dall'autorità giudiziaria a rendere testimonianza su fatti dei quali sia a conoscenza, è anche vero che nessuno può essere chiamato non solo a testimoniare contro se stesso, ma neppure a rendere dichiarazioni dalle quali potrebbe scaturire un procedimento sanzionatorio a suo carico, e ciò in relazione al principio fondamentale *nemo tenetur se detegere*, riconosciuto in giurisprudenza anche in ambito extrapenale (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 18 giugno 2004, n. 11412: «in tema di procedimento disciplinare a carico del notaio, in applicazione del principio fondamentale *nemo tenetur se detegere*, il notaio non può essere costretto a rendere dichiarazioni in seguito alle quali possa essere successivamente esposto a un procedimento sanzionatorio»).

La norma contestata viene invece a configurare un vero e proprio obbligo di testimoniare contro se stessi in tutte le ipotesi in cui il proprietario del veicolo sia stato anche l'effettivo conducente dello stesso al momento del rilievo dell'infrazione, con conseguente violazione dell'art. 24, comma 2, Cost.; ciò in quanto vi è una evidente incompatibilità tra l'obbligo di denuncia o di testimonianza, configurato dalla norma contestata, e la situazione di un soggetto (il proprietario del veicolo) che può essere portatore di un interesse che può contrastare con il dovere di rispondere secondo verità; interesse riconosciuto e garantito dall'ordinamento in base al principio *nemo tenetur se detegere*, principio che deve ritenersi operante non soltanto nell'ambito del procedimento penale, ma anche nel sistema sanzionatorio amministrativo, i cui principi generali, stabiliti negli artt. 1 - 12, legge 24 novembre 1981, n. 689, in linea generale ricalcano principi del diritto penale.

10. — È vero che la Corte costituzionale nella sentenza n. 27/2005 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo il caso che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché: «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», ha precisato che «nel caso in cui il proprietario omette di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, del Codice della Strada». Tuttavia la Corte ha precisato anche che «in tal modo viene fugato il dubbio — che pure è stato avanzato da taluni dei remittenti — in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente». La Corte si è quindi limitata ad esaminare la questione di costituzionalità della decurtazione a carico del proprietario persona fisica dei punti dalla patente, quale sanzione accessoria ad altra violazione, mentre nel caso di specie viene sottoposto alla Corte il giudizio sulla legittimità costituzionale della omessa comunicazione quale autonoma fattispecie di violazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, comma 3, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada), introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del Nuovo Codice della Strada, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al Codice della Strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dell'art. 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada), nella parte in detti articoli prevedono quale fattispecie di violazione amministrativa l'omissione da parte del proprietario del veicolo della comunicazione dei dati del conducente non immediatamente identificato al momento della violazione commessa ed accertata, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione per le ragioni di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al procuratore di parte ricorrente;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Comune di Crespina;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Ordina la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.

Pisa, addì 21 novembre 2005

Il giudice di pace: CECCARINI

N. 64

*Ordinanza del 26 ottobre 2005 emessa dal Tribunale di Trieste
nel procedimento penale a carico di Bercea Delia Lenuta*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Lesione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, primo periodo, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Nel processo nei confronti di Bercea Delia Lenuta, nata in Romania il 22 giugno 1986, ha emesso la seguente ordinanza.

1. — In data 19 ottobre 2005 Bercea Delia Lenuta veniva tratta in arresto dalla Polizia, perché trovata sul territorio nazionale in violazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Genova il 25 giugno 2005 dell'ordine a lasciare il territorio nazionale entro i successivi cinque giorni emesso il 25 giugno 2005 dal Questore di Genova. Il pubblico ministero chiedeva la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo; fissata l'udienza del 20 ottobre 2005, l'arresto veniva convalidato, dopo di che il difensore chiedeva termine *ex art.* 558, settimo comma, c.p.p., che veniva accordato. All'udienza del 26 ottobre 2005, il difensore depositava procura speciale in forza della quale formulava istanza *ex art.* 444 c.p.p., nella misura finale di mesi sei di reclusione, così determinata: pena base anni uno di reclusione; ridotta, per la concessione delle attenuanti generiche alla pena di mesi nove di reclusione; ulteriormente ridotta per il rito alla pena finale menzionata.

Il p.m. nel prestare il proprio consenso, produceva il fascicolo relativo agli atti di indagine preliminare. Orbene, alla luce della richiesta di pena formulata con il rito speciale adito, si impone, preliminarmente, la valutazione dovuta in ordine alla conformità alla carta costituzionale delle previsioni edittali stabilite per il reato in esame, peraltro nei limiti in cui tale valutazione è consentita dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dall'art. 23, comma 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87. In relazione ad identica fattispecie, tra gli altri, anche il Tribunale di Trieste, in altra composizione monocratica, ha proposto questione di legittimità costituzionale, il cui contenuto questo tribunale condivide appieno e che qui si riporta, facendolo proprio.

2. — Il testo originario dell'art. 14 non prevedeva alcuna sanzione penale per lo straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso dal questore in esecuzione del decreto di espulsione del prefetto.

La fattispecie penale di cui trattasi è stata introdotta dalla legge n. 189/2002, come reato contravvenzionale punibile con l'arresto da sei mesi a un anno, prevedendo per tale reato l'arresto obbligatorio;

Con la sentenza n. 223 del 15 luglio 2004 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quiquies* per contrasto con gli art. 3 e 13 Cost. «nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto», per la manifesta irragionevolezza della previsione di misura precautelare non suscettibile di sfociare in alcuna misura cautelare in base al vigente ordinamento processuale;

È quindi intervenuto il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, che non modificava per la fattispecie in esame la pena prevista dalla legge n. 189/2002, ma riformulava il testo dell'art. 14, comma 5-*quiquies* limitando l'arresto obbligatorio all'ipotesi di cui al comma 5-*quater* (reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso), già prevista come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni;

In sede di conversione del decreto-legge citato il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter veniva previsto come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni (ad eccezione dell'ipotesi di espulsione motivata dall'essere scaduto il permesso di soggiorno, ipotesi per la quale veniva mantenuta la pena dell'arresto da sei mesi a un anno); veniva nuovamente stabilito l'arresto obbligatorio.

3. — È dunque intervenuto un notevole inasprimento della pena, della cui proporzionalità e ragionevolezza si dubita.

Deve essere qui richiamato il criterio costantemente adottato dalla Corte costituzionale, che, pur riservando alla «discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni», ha però affermato

che «l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata» (sentenza 25 del 1994; il principio è richiamato anche nella sentenza 333 del 1992, nell'ordinanza 220 del 1996, nella sentenza 84 del 1997). Ancora, è stato chiarito (sentenza n. 409 del 1989) che il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Cost. esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali». Tale funzione non verrebbe adempiuta qualora non venisse rispettato il limite della ragionevolezza. A ciò si aggiunge (sempre nella sentenza citata) che il principio di proporzionalità porta a negare legittimità alle «incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni». Questo principio è ora recepito anche dalla Costituzione europea («le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato», art. II-109).

Inoltre, la Corte ha ripetutamente affermato (sentenze n. 313 del 1995 e n. 343 del 1993) che la manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti reato vanifica il fine rieducativo della pena sancito dall'art. 27, comma 3 Cost.

4. — In primo luogo, poiché il dubbio di costituzionalità riguarda un inasprimento della pena, non può omettersi di ricordare quanto affermato dalla Corte costituzionale su un'eccezione concernente l'elevazione nel 1991 del minimo edittale per il reato di cui all'art. 629 c.p. Nel dichiarare manifestamente infondata l'eccezione, la Corte (ordinanza n. 368 del 1995) ritenne rispettato il limite della ragionevolezza rilevando che l'inasprimento in quel caso non dava luogo «a macroscopiche differenze rispetto al trattamento sanzionatorio previsto per il reato di rapina —fattispecie peraltro non del tutto assimilabile a quella della estorsione».

La questione oggi in esame è totalmente diversa per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, l'inasprimento è, in questo caso certamente macroscopico. il massimo edittale della pena detentiva in precedenza prevista per lo stesso fatto, qualificato come contravvenzione, corrisponde ora al minimo edittale previsto per il delitto.

In secondo luogo, l'aumento di pena per il delitto di estorsione, come rileva tra le righe la Corte con il riferimento alla «difficile individuazione in concreto dell'aggravante di far parte dell'associazione di tipo mafioso», costituiva la risposta al fenomeno del «pizzo» emerso con particolare gravità in alcune regioni nel corso degli anni ottanta e, quindi, a decenni di distanza (e quindi in un contesto sociale certamente diverso) da quando vennero scritte le sanzioni per la rapina e l'estorsione.

Una simile ragione non è invece dato rinvenire per l'inasprimento di pena per lo straniero che non ottempera all'ordine del questore. Nei soli due anni che intercorrono tra legge n. 189 e la legge n. 271, il fenomeno dell'immigrazione clandestina (per contrastare il quale vennero scritte le norme della legge n. 189 del 2002) non ha subito variazioni tali da giustificare la conversione in delitto dell'inottemperanza dello straniero all'ordine di allontanamento del questore e l'elevazione macroscopica di pena introdotta in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 241/2002. Nè una tale giustificazione si rinviene nella relazione all'emendamento del decreto-legge n. 241/2004 che ha introdotto una sanzione così elevata, posto che i relatori fanno riferimento soltanto alla necessità di adeguarsi alla sentenza n. 223 del 2004 della Corte costituzionale, intendendo tale adeguamento come un inasprimento della pena, così da consentire l'arresto obbligatorio per coloro che non ottemperino all'ordine del questore. Che questo fosse l'unico fine per il quale è stata elevata in misura così rilevante la sanzione è confermato dall'essere la stessa pena prevista per il fatto di chi rientra nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice (fatto evidentemente ben più grave, in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale). È evidente che la trasposizione di un'esigenza processuale nel diritto penale sostanziale non integra il criterio della ragionevolezza e si pone in contrasto con i principi costituzionali posti dagli art. 3 e 27 comma 3, Cost.

5. — Per valutare se l'inasprimento di pena introdotto dalla legge n. 271/2004 sia compatibile con l'art. 3 Cost. si deve poi fare riferimento a norme incriminatrici poste a tutela degli stessi interessi (individuati nell'ordine pubblico e nella sicurezza pubblica) con previsione di analoghe modalità di condotta. Tale comparazione è stata effettuata dalla Corte costituzionale al fine di valutare la proporzionalità e la ragionevolezza della pena prevista per il reato di cui all'art. 8, comma 2, legge n. 772/1972 (sentenza n. 409 del 1989) e della pena prevista per il reato di cui all'art. 341 c.p. (sentenza n. 341 del 1994).

In questo caso, deve essere preso in considerazione l'art. 650 c.p. che punisce con l'arresto fino a tre mesi o con la sola ammenda l'inottemperanza ad un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico. Ancora, sempre alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza è ispirata la fattispecie di cui all'art. 2 della legge n. 1423/1956. Anche qui vi è un ordine della pubblica autorità (il Questore, come nella fattispecie di cui all'art. 14, comma 4-ter) concernente persone ritenute «pericolose per la sicurezza pubblica» (si osserva che si tratta non di una pericolosità «potenziale» quale è quella dello straniero clande-

stino, ma di una pericolosità concreta) e anche qui l'inottemperanza configura una contravvenzione, per la quale è previsto l'arresto da uno a sei mesi. Marginalmente si osserva che completamente diversa è la fattispecie del delitto previsto dall'art. 9 della legge citata. Si tratta della violazione da parte del sorvegliato speciale dell'obbligo o del divieto di soggiorno impostogli dal tribunale e, sebbene gli interessi tutelati dalla norma siano ancora quelli della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico non soltanto vi è una valutazione in concreto della pericolosità sociale (effettuata dal tribunale e non dall'autorità amministrativa), ma soprattutto è prevista una condotta attiva dell'autore consistente nella violazione di un obbligo o di un divieto (anche questo imposto dal tribunale) al quale è già stata data esecuzione a cura del questore (art. 7 legge cit.) e quindi nell'allontanamento dal luogo di soggiorno obbligato ovvero nel ritorno nel territorio per il quale sussiste il divieto. L'ipotesi in questione potrebbe quindi costituire parametro di riferimento per il delitto previsto dall'art. 14, comma 5-*quater* del d.lgs. n. 286/1998 (reingresso dello straniero espulso nel territorio dello Stato), ma non per la norma oggetto della presente questione, norma che sanziona la mera inosservanza di un ordine dell'autorità di polizia.

Coerentemente con le sanzioni dettate per analoghe violazioni il legislatore del 2002 aveva previsto come contravvenzione l'ipotesi di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, potendo a maggiore pena (da sei mesi a un anno di arresto) dettata per lo straniero (inottemperante, ma non necessariamente pericoloso) trovare giustificazione nell'esigenza di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, inesistente all'epoca della redazione del codice penale e della legge n. 1423/1956. Sussiste invece una rilevante sproporzione tra le pena ora prevista per la stessa ipotesi, configurata come delitto e le sanzioni penali dettate per le contravvenzioni (ad essa analoghe) di cui agli artt. 650 c.p. e 2 legge n. 1423/1956.

L'irragionevolezza sussiste dunque sotto un duplice profilo e cioè sia con riferimento alla pena che il legislatore solo due anni prima aveva ritenuto congrua per l'ipotesi in esame, sia con riferimento alle pene previste per analoghe fattispecie.

Come si è visto, la Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 3 Cost. impone che il bilanciamento tra gli interessi da tutelare e il bene della libertà personale (che, se si tratta di straniero, non è per questo di rango inferiore a quello del cittadino) venga effettuato con riferimento alle sanzioni previste per condotte analoghe, che minacciano gli stessi interessi e che solo quando la sanzione penale viene stabilita con la necessaria proporzionalità la pena può avere la funzione rieducativa di cui all'art. 27, comma 3 Cost.

Fermo restando che non si intende anticipare in questa sede la valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato (ovvero in ordine alla congruità della specifica pena concordata dalle parti), va notato che il presente giudizio non può venire definito indipendentemente dalla risoluzione della questione sopra evidenziata, apparendo che — in caso di condanna — necessariamente dovrebbe farsi riferimento alla vigente previsione editale.

Per le ragioni sopra indicate, questo giudice ritiene non manifestamente infondata l'esposta questione di legittimità costituzionale.

Il processo perciò deve venire sospeso e gli atti immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione.

Va ordinata altresì, a cura della cancelleria, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle Camere.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestante infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5-ter prima parte, d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, legge 12 novembre 2004, n. 271 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. 14 settembre 2004, n. 241) nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, in riferimento agli art. 3 e 27, comma 3 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;

Sospende il giudizio nei confronti dell'imputato;

Dispone la notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispone la comunicazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle Camere;

Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.

Trieste, addì 26 ottobre 2005

Il giudice: GIANELLI

N. 65

*Ordinanza del 14 ottobre 2005 emessa dal Tribunale di Verona
nel procedimento penale a carico di Corcodel Alin Liviu*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni anziché una pena equiparabile a quella prevista dagli artt. 650 cod. pen., 157 del T.U.P.S. e 2 della legge n. 1423/1956 - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Non giustificata uguaglianza di trattamento tra fattispecie dissimili - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL TRIBUNALE

All'udienza del giorno 14 ottobre 2005, nel procedimento instaurato nei confronti di Corcodel Alin Liviu, decidendo sulla questione di incostituzionalità dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, sollevata dalla difesa dell'imputato, ha pronunciato la seguente ordinanza.

A seguito di arresto in flagranza ed instaurazione del giudizio direttissimo, convalidato, l'arresto ed adottata misura custodiale nei confronti dell'imputato, si procede nei suoi confronti con rito abbreviato, su sua richiesta, in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, essendo stato lo stesso sorpreso in questa provincia, e quindi nel territorio nazionale, in data 8 ottobre 2005, nonostante in data 16 giugno 2005 gli fosse stato notificato l'ordine di espulsione emesso dal Questore di Roma in esecuzione del provvedimento di espulsione legalmente adottato dal Prefetto di quella città nei confronti dell'odierno imputato, in quanto straniero extracomunitario presente nel territorio dello Stato senza aver chiesto o ottenuto il permesso di soggiorno.

La questione, sviluppata dalla difesa in relazione all'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Venezia in data 4 ottobre 2005, non appare manifestamente infondata, ed è senz'altro rilevante ai fini della decisione, investendo la determinazione della pena prevista dalla norma incriminatrice, che questo tribunale è chiamato ad applicare in caso di condanna.

Ripercorrendo le pregevoli osservazioni svolte dalla Corte di appello di Venezia con la citata ordinanza, e sviluppandone di ulteriori, va rilevato come la pena prevista dal legislatore, per la sua eccessività rispetto a quella prevista per analoghe fattispecie, e per la sua paragonabilità a quella prevista per più ben gravi ipotesi di reato, appare non solo operare una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati di fatti simili ed un'altrettanto ingiustificata similarità di trattamento tra imputati di fatti di sostanziale diversa gravità, ma anche, per tali ragioni, vanificare il fine rieducativo della pena, irrogando al colpevole una sanzione che lo stesso, per le cennate disparità di trattamento, non può sentire «giusta» e di cui pertanto non percepirà la equilibrata natura retributiva e di cui non potrà conseguentemente apprezzare il fine rieducativo.

Per tale ultimo verso, quindi, come già ritenuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 409/1989 e n. 343/1993, una pena incongruamente severa si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.

E che la pena sia incongruamente severa, ed idonea a realizzare una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni simili, ed un'altrettanto non giustificata eguaglianza di trattamento tra situazioni profondamente dissimili, lo si evince appunto raffrontando la fattispecie in esame con altre aventi analoga struttura.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 si risolve nella violazione dell'ordine di espulsione che il Questore, nei casi di cui all'art. 14-bis, d.lgs. n. 286/1998 (che nel caso in oggetto appaiono ricorrenti, stando alla motivazione del provvedimento) può emanare in esecuzione dell'ordine di espulsione emesso dal prefetto, nei casi cui non sia possibile procedere all'accompagnamento dello straniero alla frontiera.

La norma si pone nell'ambito dei controlli amministrativi di polizia degli stranieri, munendo della tutela della sanzione penale i provvedimenti adottati dalla competente autorità; alla base, vi è una evidente assimilazione della tematica a quella dell'ordine e sicurezza pubblica, sul presupposto che uno straniero irregolarmente in Italia sia un potenziale pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica.

Tale valutazione non è di per sé irragionevole, pur se senz'altro caratterizzata da un notevole grado di astrattezza, tuttavia mitigata dal conforto della cronaca; poichè, per regolare i flussi di arrivo degli stranieri al fine di

assicurare agli stessi la possibilità di accedere a condizioni dignitose di vita che li liberino dalla necessità di ricorrere al delitto per sostentarsi, si è stabilito un regime di quote controllate e regolate e caratterizzate dal rilascio di permessi di lavoro preventivi (con la conseguenza che lo straniero privo di permesso di soggiorno non possa accedere ad una regolare attività lavorativa: scelta legislativa che anch'essa non appare irragionevole), è altresì probabile (anche se non necessario: si pensi al possibile caso del facoltoso cittadino elvetico, o statunitense, o saudita che si trattienga in Italia senza chiedere il permesso di soggiorno) che lo straniero extracomunitario irregolare, non potendo lavorare, o comunque giungendo in Italia senza la garanzia di un lavoro, possa aver scelto o debba vedersi costretto a scegliere la via del crimine quale unica strada per procurarsi le risorse finanziarie necessarie all'esistenza.

Fuori dei casi in cui il provvedimento di espulsione del prefetto sia stato adottato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286/1998, nei confronti di soggetti suscettibili di sottoposizione a misure di prevenzione per la loro già accertata concreta pericolosità, ipotesi che non ricorre nel presente precedente, l'ordine che il questore emani in esecuzione dell'ordine di espulsione del Prefetto appare pertanto assolvere ad una funzione di astratta prevenzione di pericoli di ordine e sicurezza pubblica giustificati e qualificati solo dalla circostanza della condizione di irregolarità dello straniero; per tale verso, occorre rilevare come la norma — nella novella conseguente al d.l. n. 241/2004, convertito nella legge n. 271/2004, applicabile ai fatti in oggetto — nel prevedere una pena da uno a quattro anni di reclusione, si ponga in termini di palese disparità di trattamento rispetto ad assai simili ipotesi di reato, peraltro caratterizzati da una situazione di pericolo più concreto, della violazione dell'ordine legittimamente dato per ragioni di ordine e sicurezza pubblica (art. 650 c.p.) e della violazione del foglio di via obbligatorio (art. 157 t.u.p.s. e 2 legge n. 1423/1956): norme che prevedono entrambe reati a natura contravvenzionale e puniti con pena detentiva massima (rispettivamente, tre e sei mesi di arresto) di gran lunga inferiore alla pena minima prevista dalla fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, che prevede la reclusione da uno a quattro anni: asprezza sanzionatoria che non appare adeguatamente mitigata dalla natura delittuosa (e quindi dalla necessità che l'elemento psicologico del reato sia il dolo) del reato e dalla esclusione della punibilità in caso di ricorrenza di un giustificato motivo, atteso che rari sono i casi di violazioni delle norme di cui agli artt. 650 c.p. e 157 t.u.p.s. caratterizzati da colpevole ignoranza del provvedimento intimatorio o da violazione per negligenza, ed osservandosi come agevolmente il giustificato motivo sia riconducibile, in caso di reati a struttura omissiva, ad un difetto di *suitas* della condotta (secondo il noto brocardo per cui *ad impossibilita nemo tenetur*).

Per contro, la pena prevista dalla fattispecie in oggetto appare equiparabile (eguali i minimi; prossimi i massimi) a quella prevista ex art. 9, comma 2, legge n. 1423/1956 per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: con la differenza che tale ultima fattispecie ha per presupposto una condizione di pericolosità non già del tutto astratta ed ipotetica, ma assai concreta e qualificata tale da aver giustificato la sottoposizione dell'agente a misura di prevenzione giudiziaria (il cui presupposto, si ricorda, è ex art. 1 della citata legge n. 1423/1956, la accertata dedizione, sulla base di elementi di fatto, ad attività delittuose o traffici illeciti).

Ne consegue che la pena oggi prevista dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, allorché l'ordine di espulsione non risulti emanato dal Questore in esecuzione di ordine prefettizio emanato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, non solo tratta disegualmente fatti di equiparabile gravità e struttura, ma tratta con pene eguali (almeno nel minimo) fatti caratterizzati da assai diversi gradi di pericolosità concreta dell'agente e di concreta gravità del fatto.

La norma di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, inoltre, introduce un classico reato ostacolo (punendo chi non abbandona il territorio dello Stato, per pericolo che ivi commetta reati per lo più contro il patrimonio con pena superiore a quella prevista per la maggior parte dei delitti contro il patrimonio non aggravati (furto, truffa, appropriazione indebita semplici); ed anche per tale verso appare porsi in violazione dell'art. 3 Cost., non apparendo conforme ad eguaglianza punire l'autore del delitto ostacolo con pena maggiore di quella prevista per l'autore del delitto che si vuole ostacolare e che si pone in termini di immediata e concreta violazione dei beni interessi protetti dalla norma penale.

Attesa la apparente fondatezza della questione, e la possibile conseguente pronunzia, da parte della Corte costituzionale, di sentenza abrogatrice della norma o adeguatrice, della pena dalla stessa prevista, in termini incompatibili con l'adozione di misure cautelari, va ordinata la rimessione in libertà dell'imputato.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost. 23 seguenti legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni anziché una pena equiparabile a quella prevista dagli articoli 650 c.p., 157 t.u.p.s. e 2 legge n. 1423/1956, in relazione alla violazione dell'ordine di espulsione emesso dal questore ex art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 in esecuzione di ordine prefettizio di espulsione, fuori dei casi in cui quest'ultimo sia stato emanato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, per la decisione sulla relativa questione;

Sospende il processo sino alla decisione della Corte costituzionale;

Ordina l'immediata liberazione dell'imputato, se non detenuto per altra causa;

Dispone comunicarsi al questore di Verona che nulla osta all'immediata espulsione dell'imputato;

Ordina notificarsi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio e darsene comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Manda alla cancelleria per l'esecuzione e gli adempimenti di rito.

Verona, addì 4 ottobre 2005

Il giudice: SERNIA

06C0202

N. 66

*Ordinanza del 31 ottobre 2005 emessa dal Tribunale di Verona
nel procedimento penale a carico di Adagbon Lucky Chidi*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni anziché una pena equiparabile a quella prevista dagli artt. 650 cod.pen., 157 del T.U.P.S. e 2 della legge n. 1423/1956 - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Non giustificata uguaglianza di trattamento tra fattispecie dissimili - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL TRIBUNALE

All'udienza del giorno 31 ottobre 2005, nel procedimento istaurato nei confronti di Adagbon Lucky decidendo sulla questione di incostituzionalità dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, sollevata dalla difesa dell'imputato, ha pronunciato la seguente ordinanza.

A seguito di arresto in flagranza ed instaurazione del giudizio direttissimo, convalidato l'arresto dell'imputato Adagbon e della coimputata Dolly (la cui posizione viene decisa con separata sentenza di proscioglimento), ordinata la liberazione dello Adagbon (per l'insussistenza di esigenze cautelari), si procede nei loro confronti con rito abbreviato, su loro richiesta, in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, essendo essi stati sorpresi in questa provincia, e quindi nel territorio nazionale, in data 27 ottobre 2005, nonostante fossero stati loro da più di due mesi notificati gli ordini di abbandonare il territorio dello Stato emessi dal Questore di Trento nei confronti dell'Adagbon, dal Questore di Venezia nei confronti della Dolly, in esecuzione del provvedimento di espulsione legalmente adottato dal Prefetto nei loro confronti, in quanto stranieri extracomunitari presenti nel territorio dello Stato senza aver chiesto o ottenuto il permesso di soggiorno (il riferimento alla causale di cui all'art. 13, comma 2, lettera c) d.lgs. n. 286/1998, contenuto nella rubrica del capo di imputazione, non trova alcun riscontro negli atti di causa e nella motivazione dei provvedimenti di espulsione).

La questione, sviluppata dalla difesa in relazione all'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Venezia in data 4 ottobre 2005, non appare manifestamente infondata, ed è senz'altro rilevante ai fini della decisione nei confronti dell'imputato Adagbon, investendo la determinazione della pena prevista dalla norma incriminatrice, che

questo tribunale è chiamato ad applicare in caso di condanna; non lo è, invece, come intuibile, nei confronti dell'imputata Dolly, la quale è destinataria di decisione di assoluzione per disapplicazione del provvedimento del Questore, illegittimo per assenza di motivazione.

Ripercorrendo le pregevoli osservazioni svolte dalla Corte di appello di Venezia con la citata ordinanza, e sviluppandone di ulteriori, va rilevato come la pena prevista dal legislatore per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 (reclusione da uno a quattro anni), per la sua eccessività rispetto a quella prevista per analoghe fattispecie di reato, e per la sua paragonabilità a quella prevista per più ben gravi ipotesi di delitto, appare non solo operare una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati di fatti simili (ed un'altrettanto ingiustificata similarità di trattamento tra imputati di fatti di sostanziale diversa gravità), ma anche, per tali ragioni, vanificare il fine rieducativo della pena, irrogando al colpevole una sanzione che lo stesso, per le cennate disparità di trattamento, non può sentire «giusta» e di cui pertanto non percepirà la equilibrata natura retributiva e di cui non potrà conseguentemente apprezzare il fine rieducativo.

Per tale ultimo verso, quindi, come già ritenuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 409/1989 e n. 343/1993 una pena incongruamente severa si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.

E che la pena sia incongruamente severa, ed idonea a realizzare una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni simili, ed un'altrettanto non giustificata eguaglianza di trattamento tra situazioni profondamente dissimili, lo si evince appunto raffrontando la fattispecie in esame con altre aventi analoga struttura.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 si risolve nella violazione dell'ordine di abbandonare il territorio dello Stato che il questore, nei casi di cui all'art. 14-bis, d.lgs. n. 286/1998 (che nel caso in oggetto, relativo all'imputato Adagbon, appaiono ricorrenti, stando alla motivazione del provvedimento) può emanare in esecuzione dell'ordine di espulsione emesso dal Prefetto, nei casi in cui non sia possibile procedere all'accompagnamento dello straniero alla frontiera, neppure in esito agli accertamenti compiuti nelle more del suo trattenimento presso un centro di permanenza temporanea.

La norma si pone quindi nell'ambito dei controlli di polizia amministrativa degli stranieri, munendo della tutela della sanzione penale i provvedimenti adottati dalla competente autorità; alla base, vi è una evidente assimilazione della tematica in oggetto a quella della tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, sul presupposto che uno straniero irregolarmente in Italia sia, appunto, un potenziale autore di delitti e, quindi, per tale verso, un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica.

Tale valutazione non è di per sé irragionevole, pur se senz'altro caratterizzata da un notevole grado di astrattezza, pur se tuttavia mitigata dal conforto della cronaca: poichè, per regolare i flussi di arrivo degli stranieri al fine di assicurare agli stessi la possibilità di accedere a condizioni dignitose di vita che li liberino dalla necessità di ricorrere al delitto per sostentarsi, si è stabilito un regime di quote controllate e regolate e caratterizzate dal rilascio di permessi di lavoro preventivi (con la conseguenza che lo straniero privo di permesso di soggiorno non possa accedere ad una regolare attività lavorativa: scelta legislativa che anch'essa non appare irragionevole), è altresì probabile (anche se non necessario: si pensi al possibile caso del facoltoso cittadino elvetico, o statunitense, o saudita che si trattienga in Italia senza chiedere il permesso di soggiorno) che lo straniero extracomunitario irregolare, non potendo lavorare, o comunque giungendo in Italia senza la garanzia di un lavoro, possa aver scelto o debba vedersi costretto a scegliere la via del crimine quale unica strada per procurarsi le risorse finanziarie necessarie alla sua esistenza.

Fuori dei casi in cui il provvedimento di espulsione del Prefetto sia stato adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 286/1998 (caso che non ricorre nel presente processo, nonostante quanto indicato dal p.m. in rubrica), nei confronti di soggetti suscettibili di sottoposizione a misure di prevenzione per la loro già accertata concreta pericolosità, l'ordine che il Questore emani in esecuzione dell'ordine di espulsione del Prefetto appare pertanto assolvere ad una funzione di prevenzione di pericoli di ordine e sicurezza pubblica assolutamente astratti perché giustificati e qualificati solo dalla circostanza della condizione di irregolarità dello straniero. Per tale verso, occorre rilevare come la norma — nella novella conseguente al d.l. n. 241/2004, convertito nella legge n. 271/2004, applicabile ai fatti in oggetto — nel prevedere una pena da uno a quattro anni di reclusione, si ponga in termini di palese disparità di trattamento rispetto ad assai simili ipotesi di reato (peraltro caratterizzate da una situazione di pericolo rilevantemente più concreto rispetto a quella caratterizzante la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998), punite con pena molto inferiore, nonostante detti reati pur sempre consistano nella violazione di un ordine impartito nei confronti di soggetti pericolosi o, comunque, motivato da ragioni di ordine pubblico.

Vengono cioè in considerazione le fattispecie della violazione dell'ordine legittimamente dato per ragioni (concrete) di ordine e sicurezza pubblica (art. 650 c.p.) e della violazione del foglio di via obbligatorio (art. 157 t.u.p.s. e 2, legge n. 1423/1956) che il Questore può adottare nei confronti di soggetti da ritenersi concretamente pericolosi in ragione delle loro condizioni di vita.

Tali ultime norme prevedono entrambe dei reati, aventi non solo natura contravvenzionale, ma per di più puniti con pena detentiva massima (rispettivamente, tre e sei mesi di arresto) di gran lunga inferiore alla pena

minima prevista dalla fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, che prevede la reclusione da uno a quattro anni. Tale asprezza sanzionatoria non appare adeguatamente mitigata dalla natura delittuosa (e quindi dalla necessità che l'elemento psicologico del reato sia il dolo) del reato, e dalla esclusione della punibilità in caso di ricorrenza di un giustificato motivo, atteso che rari sono i casi di violazioni delle norme di cui agli artt. 650 c.p. e 157 TUPS caratterizzati da colpevole ignoranza del provvedimento intimatorio o da violazione per negligenza, ed osservandosi come agevolmente il giustificato motivo sia riconducibile, in caso di reati a struttura omissiva, ad un difetto di *suitas* della condotta (secondo il noto brocardo per cui *ad impossibilia nemo tenetur*).

Per contro, la pena prevista dalla fattispecie in oggetto appare equiparabile (eguali i minimi; prossimi i massimi) a quella prevista dall'art. 9, comma 2, legge n. 1423/1956 per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: con la differenza che tale ultima fattispecie ha per presupposto una condizione di pericolosità non già del tutto astratta ed ipotetica, ma assai concreta e qualificata e tale da aver giustificato la sottoposizione dell'agente a misura di prevenzione giudiziaria (il cui presupposto, si ricorda, è *ex* art. 1 della citata legge n. 1423/1956, la accertata dedizione, sulla base di elementi di fatto, ad attività delittuose o traffici illeciti).

Ne consegue che la pena prevista dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, allorché l'ordine di abbandonare il territorio dello Stato non risulti emanato dal Questore in esecuzione di ordine prefettizio emanato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286/1998, non solo tratta disegualmente fatti di equiparabile gravità e struttura, ma tratta con pene eguali (almeno nel minimo) fatti caratterizzati da assai diversi gradi di pericolosità concreta dell'agente e di concreta gravità del fatto.

La norma di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, inoltre, introduce un classico «reato ostacolo» (punendo chi non abbandona il territorio dello Stato, per il ritenuto pericolo che ivi commetta reati, per lo più contro il patrimonio) con pena superiore a quella prevista per la maggior parte dei più comuni delitti contro il patrimonio non aggravati (furto, truffa, appropriazione indebita semplici); ed anche per tale verso appare porsi in violazione degli artt. 3 e 24 Cost., non apparendo conforme ad eguaglianza, e quindi in ultima istanza assolutamente diseducativo nella sua apparente ingiustizia, punire l'autore del delitto ostacolo con pena maggiore di quella prevista per l'autore del delitto che si vuole ostacolare e che — a differenza del c.d. «reato-ostacolo» — si pone in termini di immediata e concreta violazione dei beni interessi protetti norma penale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134, Cost. 23 segg. legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestatamente infondata per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni anziché una pena equiparabile a quella prevista dagli artt. 650 c.p. 157 T.U.P.S. e 2, legge n. 1423/1956, in relazione alla violazione dell'ordine di abbandonare il territorio dello Stato, emesso dal questore ex art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 in esecuzione di ordine prefettizio di espulsione, fuori dei casi in cui quest'ultimo sia stato emanato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 286/1998, ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, per la decisione sulla relativa questione;

Sospende il processo sino alla decisione della Corte costituzionale;

Ordina notificarsi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio a darsene comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Manda alla cancelleria per l'esecuzione e gli adempimenti di rito.

Verona, addì 31 ottobre 2005

Il giudice: SERNIA

N. 67

*Ordinanza del 31 ottobre 2005 emessa dal Tribunale di Verona
nel procedimento penale a carico di Radu Leonild*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni anziché una pena equiparabile a quella prevista dagli artt. 650 cod. pen., 157 del T.U.P.S. e 2 della legge n. 1423/1956 - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe - Non giustificata uguaglianza di trattamento tra fattispecie dissimili - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL TRIBUNALE

All'udienza del giorno 31 ottobre 2005, nel procedimento instaurato nei confronti di Radu Leonil decidendo sulle conclusioni delle parti in esito alla discussione del giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, ha pronunciato la seguente ordinanza.

A seguito di arresto in flagranza ed instaurazione del giudizio direttissimo, convalidato l'arresto dell'imputato Radu ed ordinatane la liberazione in assenza di richieste di misure cautelari (l'imputato è peraltro incensurato), si procede nei suoi confronti con rito abbreviato, su sua richiesta, in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, essendo stato sorpreso in questa provincia, e quindi nel territorio nazionale, in data odierna, nonostante dal febbraio 2004 gli fosse stato notificato l'ordine di abbandonare il territorio dello Stato emesso dal Questore di Pistoia in esecuzione del provvedimento di espulsione legalmente adottato dal Prefetto nei suoi confronti, in quanto straniero extracomunitario presente nel territorio dello Stato senza aver chiesto o ottenuto il permesso di soggiorno (il riferimento alla causale di cui all'art. 13, comma 2, lett. c) il d.lgs. n. 286/1998, contenuto nella rubrica del capo di imputazione, non trova alcun riscontro negli atti di causa e nella motivazione del provvedimento di espulsione).

La questione, già sollevata da questo stesso ed altri giudici di merito, non appare manifestamente infondata, ed è senz'altro rilevante ai fini della decisione nei confronti dell'imputato, investendo la determinazione della pena prevista dalla norma incriminatrice, che questo Tribunale è chiamato ad applicare in caso di condanna.

Va quindi rilevato come la pena prevista dal legislatore per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 (reclusione da uno a quattro anni), per la sua eccessività rispetto a quella prevista per analoghe fattispecie di reato, e per la sua paragonabilità a quella prevista per più ben gravi ipotesi di delitto, appare non solo operare una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati di fatti simili (ed un'altrettanto ingiustificata similarità di trattamento tra imputati di fatti di sostanziale diversa gravità), ma anche, per tali ragioni, vanificare il fine rieducativo della pena, irrogando al colpevole una sanzione che lo stesso, per le cennate disparità di trattamento, non può sentire «giusta» e di cui pertanto non percepirà la equilibrata natura retributiva e di cui non potrà conseguentemente apprezzare il fine rieducativo.

Per tale ultimo verso, quindi, come già ritenuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 409/1989 e n. 343/1993, una pena incongruamente severa si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.

E che la pena sia incongruamente severa, ed idonea a realizzare una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni simili, ed un'altrettanto non giustificata eguaglianza di trattamento tra situazioni profondamente dissimili, lo si evince appunto raffrontando la fattispecie in esame con altre aventi analoga struttura.

Il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, n. 286/1998 si risolve nella violazione dell'ordine di abbandonare il territorio dello Stato che il questore, nei casi di cui all'art. 14-bis, d.lgs. n. 286/1998 (che nel caso in oggetto, relativo all'imputato, Adagbon, appaiono ricorrenti, stando alla motivazione del provvedimento) può emanare in esecuzione dell'ordine di espulsione emesso dal Prefetto, nei casi in cui non sia possibile procedere all'accompagnamento dello straniero alla frontiera, neppure in esito agli accertamenti compiuti nelle more del suo trattenimento presso un centro di permanenza temporanea.

La norma si pone quindi nell'ambito dei controlli di polizia amministrativa degli stranieri, munendo della tutela della sanzione penale i provvedimenti adottati dalla competente autorità; alla base, vi è una evidente assi-

milazione della tematica in oggetto a quella della tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, sul presupposto che uno straniero irregolarmente in Italia sia, appunto, un potenziale autore di delitti e, quindi, per tale verso, un pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica.

Tale valutazione non è di per sé irragionevole, pur se senz'altro caratterizzata da un notevole grado di astrattezza, pur se tuttavia mitigata dal conforto della cronaca: poichè, per regolare i flussi di arrivo degli stranieri al fine di assicurare agli stessi la possibilità di accedere a condizioni dignitose di vita che li liberino dalla necessità di ricorrere al delitto per sostentarsi, si è stabilito un regime di quote controllate e regolate e caratterizzate dal rilascio di permessi di lavoro preventivi (con la conseguenza che lo straniero privo di permesso di soggiorno non possa accedere ad una regolare attività lavorativa: scelta legislativa che anch'essa non appare irragionevole), è altresì probabile (anche se non necessario: si pensi al possibile caso del facoltoso cittadino elvetico, o statunitense, o saudita che si trattienga in Italia senza chiedere il permesso di soggiorno) che lo straniero extracomunitario irregolare, non potendo lavorare, o comunque giungendo in Italia senza la garanzia di un lavoro, possa aver scelto o debba vedersi costretto a scegliere la via del crimine quale unica strada per procurarsi le risorse finanziarie necessarie alla sua esistenza.

Fuori di casi in cui il provvedimento di espulsione del Prefetto sia stato adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286/1998 (caso che non ricorre nel presente processo, nonostate quanto indicato dal p.m. in rubrica), nei confronti di soggetti suscettibili di sottoposizione a misure di prevenzione per la loro già accertata concreta pericolosità, l'ordine che il Questore emani in esecuzione dell'ordine di espulsione del Prefetto appare pertanto assolvere ad una funzione di prevenzione di pericoli di ordine e sicurezza pubblica assolutamente astratti perché giustificati e qualificati solo dalla circostanza della condizione di irregolarità dello straniero. Per tale verso, occorre rilevare come la norma — nella novella conseguente al d.l. n. 241/2004, convertito nella legge n. 271/2004, applicabile ai fatti in oggetto — nel prevedere una pena da uno a quattro anni di reclusione, si ponga in termini di palese disparità di trattamento rispetto ad assai simili ipotesi di reato (peraltro caratterizzate da una situazione di pericolo rilevantemente più concreto rispetto a quella caratterizzante la fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter, n. 286/1999), punite con pena molto inferiore, nonostante detti reati pur sempre consistano nella violazione di un ordine impartito nei confronti di soggetti pericolosi o, comunque, motivato da ragioni di ordine pubblico.

Vengono cioè in considerazione le fattispecie della violazione dell'ordine legittimamente dato per ragioni (concrete) di ordine e sicurezza pubblica (art. 650 c.p.) e della violazione del foglio di via obbligatorio (art. 157 t.u.p.s. e 2, legge n. 1423/1956) che il questore può adottare nei confronti di soggetti da ritenersi concretamente pericolosi in ragione delle loro condizioni di vita. Tali ultime norme prevedono entrambe dei reati, aventi non solo natura contravvenzionale, ma per di più puniti con pena detentiva massima (rispettivamente, tre e sei mesi di arresto) di gran lunga inferiore alla pena minima prevista dalla fattispecie di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998, che prevede la reclusione da uno a quattro anni. Tale asprezza sanzionatoria non appare adeguatamente mitigata dalla natura delittuosa (e quindi dalla necessità che l'elemento psicologico del reato sia il dolo) del reato, e dalla esclusione della punibilità in caso di ricorrenza di un giustificato motivo, atteso che rari sono i casi di violazioni delle norme di cui agli artt. 650, c.p. e 157 TUPS caratterizzati da colpevole ignoranza del provvedimento intimatorio o da violazione per negligenza, ed osservandosi come agevolmente il giustificato motivo sia riconducibile, in caso di reati a struttura omissiva, ad un difetto di *suitas* della condotta (secondo il noto brocardo per cui *ad impossibilia nemo tenetur*).

Per contro, la pena prevista dalla fattispecie in oggetto appare equiparabile (eguali i minimi; prossimi i massimi) a quella prevista dall'art. 9, comma 2, legge n. 1423/1956 per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: con la differenza che tale ultima fattispecie ha per presupposto una condizione di pericolosità non già del tutto astratta ed ipotetica, ma assai concreta e qualificata e tale da aver giustificato la sottoposizione dell'agente a misura di prevenzione giudiziaria (il cui presupposto, si ricorda, è *ex art. 1 della citata legge n. 1423/1956*, la accertata dedizione, sulla base di elementi di fatto, ad attività delittuose o traffici illeciti).

Ne consegue che la pena oggi prevista dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, allorchè l'ordine di abbandonare il territorio dello Stato non risulti emanato dal Questore in esecuzione di ordine prefettizio emanato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c) n. 286/199, non solo tratta disegualmente fatti di equiparabile gravità e struttura, ma tratta con pene eguali (almeno nel minimo) fatti caratterizzati da assai diversi gradi di pericolosità concreta dell'agente e di concreta gravità del fatto.

La norma di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, inoltre, introduce un classico «reato ostacolo» (punendo chi non abbandona il territorio dello Stato, per il ritenuto pericolo che ivi commetta reati, per lo più contro il patrimonio) con pena superiore a quella prevista per la maggior parte dei più comuni delitti contro il

patrimonio non aggravati (furto, truffa, appropriazione indebita semplici); ed anche per tale verso appare porsi in violazione degli artt. 3 e 27 Cost., non apparendo conforme ad eguaglianza, e quindi in ultima istanza assolutamente diseducativo nella sua apparente ingiustizia, punire l'autore del delitto ostacolo con pena maggiore di quella prevista per l'autore del delitto che si vuole ostacolare e che — a differenza del c.d. «reato-ostacolo» — si pone in termini di immediata e concreta violazione dei beni interessi protetti dalla norma penale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. 23 segg. legge n. 87/1953;

Dichiara non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni anziché un pena equiparabile a quella prevista dagli artt. 650 c.p., 157 T.U.P.S. e 2 legge n. 1423/1956 in relazione alla violazione, dell'ordine di abbandonare il territorio dello Stato, emesso dal Questore ex art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 in esecuzione di ordine prefettizio di espulsione, fuori dei casi in cui quest'ultimo sia stato emanato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, per la decisione sulla relativa questione;

Sospende il processo sino alla decisione della Corte costituzionale;

Ordina notificarsi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio e darsene comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Manda alla cancelleria per l'esecuzione e gli adempimenti di rito.

Verona, addì 31 ottobre 2005

Il giudice: SERNIA

06C0204

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G605011/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 6 0 3 1 5 *

€ 7,00